

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20 /c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 14 APRILE 2000

N. 49 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

**RACCOLTA DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI REGIONALI
1 9 9 9**

CON TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

N.B. I testi delle Leggi e dei Regolamenti sono **Ripubblicati** tenendo conto delle sole modifiche e/o integrazioni esplicite, nonché delle “Errata-corrige e/o Avvisi di Rettifica” pubblicate nel corso dell’anno e sino alla data di redazione del presente volume (**29 febbraio 1999**).
La presente pubblicazione non costituisce testo ufficiale delle leggi e dei regolamenti regionali per i quali si rinvia ai relativi Bollettini Ufficiali della Regione.

RACCOLTA DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI REGIONALI
1 9 9 9

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

CURATA DA:

dott. Bellisario Carbone *Direzione e coordinamento tecnico legislativo*

dott. Settimio Giuliese *Ricerca e analisi legislativa*

Collaborazione di: G. Ruggieri - A. Salierno - G. Teofilo

del

SETTORE LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

UFFICIO DOCUMENTAZIONE STUDI E RICERCHE
Bari - Corso Italia 15 - tel. 080 5404529

PRESENTAZIONE

Nel Supplemento n. 52 al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 10 maggio 1996 fu ospitata la Raccolta delle Leggi regionali emanate nell'anno 1995 con la "presentazione" a mia firma nella quale esplicitavo le motivazioni che mi avevano indotto a riutilizzare il veicolo naturale del Bollettino Ufficiale per ospitare il lavoro di elaborazione e ricerca effettuato dal Settore Legislativo della Giunta Regionale: l'importanza annessa alla legislazione, quale compito prioritario della Regione.

A conclusione della VI legislatura regionale considero significativo consegnare idealmente ai cittadini pugliesi la Raccolta delle leggi regionali relativa all'anno 1999, così come elaborata con meritoria puntualità dalla Struttura preposta all'assistenza agli Organi regionali della Giunta e del suo Presidente per l'esercizio dell'attività di iniziativa legislativa.

Il dato statistico evidenzia che le leggi approvate nell'anno 1999 sono 36; 4 in più rispetto all'anno precedente.

Ma come ho avuto modo di rimarcare negli anni precedenti, non è importante il numero delle leggi, ma la qualità delle stesse e l'indice di comprensione e di applicabilità in un contesto di chiarezza e di certezza del diritto dove si possono riconoscere con facilità le norme effettivamente in vigore.

Un contributo in tal senso è stato realizzato attraverso i lavori del Progetto per la revisione del quadro normativo regionale, così come elaborato dal Settore Legislativo della Giunta Regionale e fatto proprio dal Governo regionale con atto n. 3334 del 25 luglio 1995.

L'effetto più produttivo è stato quello di approvare nel 1998 la L.R. n. 28 "Semplificazione del sistema normativo - Abrogazione di disposizioni legislative" in base alla quale sono state abrogate esplicitamente ben 217 leggi, 41 articoli contenuti in circa 20 disposizioni normative e 13 Regolamenti.

Questa è la strada maestra per disboscare l'ingorgo normativo, infatti è stato un esempio subito seguito da altre Regioni.

Adesso il quadro normativo regionale è sotto controllo: è più facile applicare le leggi Bassanini, è più possibile predisporre leggi organiche, è più vicina la realizzazione di TESTI UNICI per materia che consentiranno l'effettivo raccordo tra la Regione ed i cittadini.

La revisione del quadro normativo regionale rimane uno dei Progetti più qualificanti cui si sia posta mano nella VI legislatura: per questo ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all'elaborazione, organizzazione, avvio e parziale realizzazione di questa "fatica" che ha visto coinvolti in maniera organica tutti i Settori, tutti gli Assessorati e gli apparati organizzativi della Giunta e del Consiglio Regionale.

È importante non disperdere questo patrimonio di esperienza e di conoscenza, ma implementare tutte le occasioni per completare il lavoro già iniziato in modo da facilitare anche la vita istituzionale della nuova Regione che sarà costruita a seguito della modifica costituzionale intervenuta.

È un auspicio che rivolgo ai cittadini pugliesi che meritano istituzioni più a loro

misura, agli apparati strumentali della Regione perché con la semplificazione normativa viene esaltato il lavoro di ciascuno ottenendo la massima produttività ed efficienza, ai futuri legislatori regionali per disporre di un quadro normativo chiaro, trasparente e facile da comprendere per scoraggiare l'illegalità, eliminare la corruzione e consentire lo sviluppo del territorio e dell'intera comunità regionale.

Per questo, ancora grazie a tutti ed in particolare al Settore Legislativo della Giunta Regionale che, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, ha contribuito a far raggiungere alla Regione Puglia un vantaggio di posizione dal punto di vista normativo rispetto alle altre Regioni che è auspicabile non venga disperso.

SALVATORE DISTASO
Presidente della Regione Puglia

INTRODUZIONE

Le leggi della Regione Puglia per l'anno 1999 sono complessivamente 36: 4 in più rispetto al 1998.

È stato l'anno più prolifico della VI legislatura, se si escludono le 40 leggi del 1995, parte delle quali vanno ascritte alla produzione della legislatura precedente. (cfr. Tab. 1)

Secondo la classificazione derivante dal DPR 616/77, 5 leggi vanno annoverate nel Dipartimento "Affari Istituzionali", 10 leggi nel Dipartimento "Sviluppo Economico", 6 nel Dipartimento dei "Servizi Sociali", 9 leggi in quello del "Territorio" e 6 nel Dipartimento "Programmazione e Finanze". (cfr. Tab. 2)

Tenendo conto della natura dei contenuti normativi e non soltanto della materia trattata, possiamo individuare la tipologia di caratterizzazione di ciascuna norma rispetto al quadro normativo preesistente.

Sotto tale profilo le 36 leggi del 1999 possono essere così classificate secondo il quadro riportato nella Tabella 3: 5 leggi di modifica, 3 di integrazione, 18 di disciplina generale, 4 di proroga di termini e 6 di bilancio.

Nelle 18 leggi classificate nella denominazione "disciplina generale", vanno evidenziate ben 11 leggi che hanno la caratteristica di vere e proprie leggi organiche. (cfr. Tab. 4)

È questo il "prodotto" più significativo dal punto di vista legislativo se si escludono le leggi di modifica ed integrazioni a norme precedenti, ovvero di proroga di termini oltre a quelle di bilancio.

Dal punto di vista dell'iniziativa legislativa c'è una sostanziale tenuta del rapporto tra i disegni di legge proposti dalla Giunta Regionale (23) e le leggi approvate su iniziativa dei Consiglieri Regionali (13). (cfr. Tab. 5)

Con riguardo agli effetti abrogativi e/o modificativi delle leggi del 1999 rispetto alla precedente normativa regionale, emerge che sono state ben 39 le leggi abrogate e 70 le leggi modificate, mentre sono stati abrogati 3 Regolamenti e modificato uno solo.

Questi dati concernenti gli effetti abrogativi sono certamente più contenuti rispetto alle 217 leggi ed ai 13 regolamenti abrogati nel 1998 (con la L.R. n. 28/98), ma rappresentano l'effetto di trascinarsi di una metodologia introdotta a seguito della realizzazione del Progetto per la revisione del quadro normativo in atto presso la Regione, ma non ancora concluso perché in continuo divenire.

A riprova di tanto basta valutare i dati risultanti dalla Tabella 6, dai quali emerge che la maggiore consistenza degli effetti abrogativi della produzione normativa nella Regione Puglia a far tempo dal 1972, è appunto rappresentata dagli anni '98 (con 32 leggi approvate e ben 227 abrogate) e '99 (con 36 leggi approvate e 39 abrogate).

Una incidenza significativa, ma minore a quelle evidenziate, riguarda il 1988 con 28 leggi approvate e 24 abrogate, il 1994 con 38 leggi approvate e 14 abrogate ed il 1985 con 64 leggi approvate e 10 abrogate.

Allargando lo sguardo alla presente legislatura il dato di produzione normativa complessivo è di 131 leggi approvate. Il picco più alto è rappresentato dalla 2^a legislatura (1976/1980) con ben 283 leggi, seguito dalla 3^a legislatura (1981/1985) con 249 leggi, per le rimanenti legislature i dati sono quasi omogenei. (cfr. Tab. 7)

Il totale complessivo della produzione legislativa dal 1972 al 1999 è pari a 1110 leggi, mentre il totale delle leggi abrogate esplicitamente è pari a 363: rimarrebbero in vigore ben 747 leggi, dalle quali escludere le leggi a tempo (generalmente le leggi di bilancio).

C'è da considerare inoltre che molte leggi rappresentano modifiche ed integrazioni di quelle precedenti, ovvero prevedono proroghe di termini o sono costituite da articoli unici, senza parlare del triste fenomeno delle abrogazioni tacite che rappresentano un grosso ostacolo alla trasparenza ed efficienza operativa in un quadro di regole certe ed applicabili.

Con riguardo ad una classificazione delle leggi tenendo conto della loro longevità nel tempo risultano significativi i dati riportati nella Tabella 8.

Risultano abrogate 1 legge su un totale di 123 leggi approvate negli anni 1996/99, 26 leggi sulle 145 approvate negli anni 1991/95, 38 sulle 162 leggi degli anni 1986/90, 84 sulle 251 leggi del periodo 1981/85, 130 sulle 283 leggi degli anni 1976/80 ed 84 sulle 146 del primo periodo 1972/75.

Rispetto alle altre Regioni la produzione normativa pugliese si colloca in posizione mediana con tendenza alla limitazione del flusso legislativo. (cfr. Tab. 9)

Infatti la Puglia è ricompresa tra le 7 Regioni la cui produzione normativa complessiva oscilla tra le 1000 e le 1500 leggi (Puglia, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Umbria), tra le 1500 e le 2000 leggi ritroviamo 4 Regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto), mentre 2 Regioni hanno una produzione superiore alle 2000 leggi (Toscana ed Abruzzo) ed altre 2 Regioni sono a quota inferiore alle 1000 leggi (Calabria e Molise).

Ed appunto la Calabria con le sue 761 leggi e l'Abruzzo con 2660 leggi rappresentano le punte estreme della forbice.

Per tornare ai dati relativi all'anno 1999 è da registrare l'ulteriore aggravamento del negativo fenomeno delle cosiddette "norme intruse".

È necessario ribadire ulteriormente che tale fenomeno, se non prudentemente limitato e circoscritto ad effettive esigenze modificative di norme non altrimenti realizzabili con specifiche legislazioni di Settore, rischia di creare più danni che rimedi al corpus juris esistente in quanto le abrogazioni o le modifiche generalizzate di alcuni articoli di legge o, addirittura, di alcuni commi, avulse dal contesto organico della normativa di riferimento, non facilitano la conoscenza della norma e la sua applicabilità e quindi non favoriscono la trasparenza.

Solo una modifica del Regolamento consiliare che consideri improponibili testi normativi siffatti, unitamente a quelli che non indicano esplicitamente le norme pregresse inconciliabili con il testo proposto e quindi da abrogare esplicitamente, può scoraggiare questo triste fenomeno riconducendo le modifiche ritenute necessarie nei naturali ambiti settoriali.

Questi “accorgimenti” unitamente al completamento della normativa applicativa delle leggi Bassanini costituiscono traguardi immediati per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo delle leggi organiche di Settore e dei Testi Unici.

È utile precisare che il presente elaborato non costituisce testo ufficiale delle leggi regionali - per il quale si rinvia ai rispettivi fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione - ma realizza, in termini di contenuti operativi, l’obiettivo di raccogliere la produzione normativa a cadenza annuale.

Per ciascuna legge pubblicata nel 1999 che reca modifiche a norme precedenti è stato elaborato, come di consueto, il testo coordinato così come risultante dalle modifiche succedutesi nel tempo.

Si precisa che, qualora i testi normativi qui ripubblicati non coincidano con quelli risultanti dai testi ufficiali, viene fatto espresso rinvio del lettore ai testi originali delle norme pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DOTT. PASQUALE RUTIGLIANI
Coordinatore Sett. Legislativo G.R.

N.B.

Per gli anni precedenti il 1999 sono state pubblicate le seguenti Raccolte di leggi e regolamenti con testi aggiornati e coordinati:

Anno 1986	pubblicata nella Rassegna Istituzione Legislativa (RIL)	n. 4/1987
Anno 1987	pubblicata nella Rassegna Istituzione Legislativa (RIL)	n. 1/1988
Anno 1988	pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 126 straord. 1989
Anno 1989	pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 38 suppl. 1990
Anno 1990	pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 16 suppl. 1991
Anno 1991	pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 72 suppl. 1992
Anno 1992	pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 62 suppl. 1993
Anno 1993	pubblicata nella Rassegna Istituzione Legislativa (RIL)	n. 3/1194
Anno 1994	pubblicata nella Rassegna Istituzione Legislativa (RIL)	n. 3/1995
Anno 1995	pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 52 suppl. 1996
Anno 1996	pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 57 suppl. 1997
Anno 1997	pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 32 suppl. 1998
Anno 1998	pubblicata nel Bollettino Ufficiale (BURP)	n. 53 suppl. 1999

**INDICE CRONOLOGICO
DELLE LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
1999**

L.R. 14 gennaio 1999, n. 1 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999.	Pag. 24
L.R. 15 gennaio 1999, n. 2 Istituzione dell'Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ARSAP).	Pag. 27
L.R. 15 gennaio 1999, n. 3 Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317.	Pag. 36
L.R. 20 gennaio 1999, n. 4 Proroga dei termini di cui alla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 24 "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla-osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita".	Pag. 38
L.R. 20 gennaio 1999, n. 5 Modifica della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.	Pag. 40
L.R. 22 gennaio 1999, n. 6 Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).	Pag. 42
L.R. 22 gennaio 1999, n. 7 Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissione derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale.	Pag. 52
L.R. 11 febbraio 1999, n. 8 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 "Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e dalle Amministrazioni centrali.	Pag. 55
L.R. 11 febbraio 1999, n. 9 Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria.	Pag. 57
L.R. 11 febbraio 1999, n. 10 Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.	Pag. 60
L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.	Pag. 65
L.R. 24 febbraio 1999, n. 12 Riordino delle comunità montane.	Pag. 90
L.R. 25 marzo 1999, n. 13 Testo unico sulla disciplina dei trasporto pubblico di linea.	Pag. 105

L.R. 25 marzo 1999, n. 14 Proroga legge regionale 3 marzo 1998, n. 9 "Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei Consigli dei delegati dei Consorzi di Bonifica - Legge regionale 31 maggio 1980, n. 54.	Pag. 131
L.R. 30 marzo 1999, n. 15 Disposizioni in materia di personale.	Pag. 133
L.R. 4 maggio 1999, n. 16 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001.	Pag. 135
L.R. 4 maggio 1999, n. 17 Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa, (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001).	Pag. 141
L.R. 5 maggio 1999, n. 18 Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee.	Pag. 154
L.R. 5 maggio 1999, n. 19 Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego.	Pag. 173
L.R. 30 giugno 1999, n. 20 Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di Enti pubblici.	Pag. 182
L.R. 6 luglio 1999, n. 21 Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32.	Pag. 190
L.R. 27 luglio 1999, n. 22 Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza.	Pag. 192
L.R. 4 agosto 1999, n. 23 Modifica della L.R. n. 11/96 "Costituzione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto, del regolamento interno del Consiglio e per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale della Regione Puglia" e abrogazione dell'art. 1 della L.R. 21/97.	Pag. 194
L.R. 4 agosto 1999, n. 24 Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio.	Pag. 196
L.R. 4 agosto 1999, n. 25 Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.	Pag. 212
L.R. 6 settembre 1999, n. 26 Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee". Modifiche all'articolo 15, comma 1 (Norme di carattere generale).	Pag. 213
L.R. 6 settembre 1999, n. 27 Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL.	Pag. 215

L.R. 6 settembre 1999, n. 28 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.	Pag. 220
L.R. 6 settembre 1999, n. 29 Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Pag. 226
L.R. 6 settembre 1999, n. 30 Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1997.	Pag. 228
L.R. 15 novembre 1999, n. 31 Modifica dalla legge regionale 22 dicembre 1983, n. 25.	Pag. 230
L.R. 13 dicembre 1999, n. 32 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.	Pag. 232
L.R. 16 dicembre 1999, n. 33 Attuazione dell'articolo 41, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo "Fiera del Levante".	Pag. 242
L.R. 20 dicembre 1999, n. 34 Proroga dei termini legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali.	Pag. 245
L.R. 20 dicembre 1999, n. 35 Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 "Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332".	Pag. 247
L.R. 30 dicembre 1999, n. 36 Norma di inquadramento del personale ex Azienda regionale per l'equilibrio faunistico (AREF) ed ex Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP).	Pag. 253

REGOLAMENTI REGIONALI 1999

R.R. 1 marzo 1999, n. 1 Modifica del Regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1 "Apertura e funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori: determinazione degli standard relativi".	Pag. 255
R.R. 5 agosto 1999, n. 2 Attuazione del piano faunistico regionale 1999/2003.	Pag. 260
R.R. 5 agosto 1999, n. 3 Ambiti territoriali di caccia (ATC).	Pag. 264

**INDICE SISTEMATICO
DELLE LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
1999**

AFFARI ISTITUZIONALI

Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5

«Modifica della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.»

Legge regionale 30 marzo 1999, n. 15

«Disposizioni in materia di personale.»

Legge regionale 4 agosto 1999, n. 23

«Modifica della l.r. n. 11/96 “Costituzione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto, del regolamento interno del Consiglio e per l’adeguamento dell’ordinamento istituzionale della Regione Puglia” e abrogazione dell’art. 1 della l.r. 21/97»

Legge regionale 4 agosto 1999, n. 25

«Norme di prima attuazione per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.»

Legge regionale 15 novembre 1999, n. 31

«Modifica della legge regionale 22 dicembre 1983, n. 25”.

SVILUPPO ECONOMICO

Legge regionale 15 gennaio 1999, n. 2

«Istituzione dell’Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ARSAP).»

Legge regionale 15 gennaio 1999, n. 3

«Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317.»

Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4

«Proroga dei termini di cui alla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 24 “Legge regionale 2 maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla-osta regionale per l’apertura di grandi strutture di vendita”.»

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11

«Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.»

Legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12

«Riordino delle comunità montane.»

Legge regionale 25 marzo 1999, n. 14

«Proroga della legge regionale 3 marzo 1998, n. 9 “Sospensione temporanea dei termini per il

rinnovo dei Consigli dei delegati dei Consorzi di Bonifica - Legge regionale 31 maggio 1980, n. 54.»

Legge regionale 4 agosto 1999, n. 24

«Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio.»

Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 33

«Attuazione dell'articolo 41, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo "Fiera del Levante"»

Legge regionale 30 dicembre 1999, n. 35

«Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7" usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332"»

Legge regionale 30 dicembre 1999, n. 36

«Norma di inquadramento del personale ex ed ex Azienda regionale per l'equilibrio faunistico (AREF) ed ex Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP)»

SERVIZI SOCIALI

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 9

«Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria.»

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10

«Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.»

Legge regionale 5 maggio 1999, n. 19

«Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego»

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 21

«Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32.»

Legge regionale 27 luglio 1999, n. 22

«Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza.»

Legge regionale 6 settembre 1999, n. 27

«Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL»

FINANZE

Legge regionale 14 gennaio 1999, n. 1

«Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999.»

Legge regionale 4 maggio 1999, n. 16

«Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001.»

Legge regionale 4 maggio 1999, n. 17

«Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa, (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001).»

Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20

«Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di Enti pubblici.»

Legge regionale 6 settembre 1999, n. 30

«Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1997.»

Legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32

«Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.»

TERRITORIO

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6

«Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).»

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7

«Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende, Emissione derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale.»

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8

«Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 "Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e dalle Amministrazioni centrali.»

Legge regionale 25 marzo 1999, n. 13

«Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico di linea.»

Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18

«Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee.»

Legge regionale 6 settembre 1999, n. 26

«Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee". Modifiche all'articolo 15, comma 1 (Norme di carattere generale).»

Legge regionale 6 settembre 1999, n. 28

«Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.»

Legge regionale 6 settembre 1999, n. 29


«Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.»

Legge regionale 20 dicembre 1999, n. 34

«Proroga dei termini legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali.»

TABELLA 1

SETTORE LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE
LEGGI REGIONALI AL 31/12/1999



TOTALE LEGGI 1110

TABELLA 2

LEGGI REGIONALI 1999**QUADRO RIEPILOGATIVO PER DIPARTIMENTO
E RAFFRONTO CON LA PRODUZIONE LEGISLATIVA
DEL 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - (VI Legislatura)**

DIPARTIMENTO	NUMERO DELLE LEGGI					TOTALE
	1999	1998	1997	1996	1995	
AFFARI ISTITUZIONALI	5	6	5	3	4	23
SVILUPPO ECONOMICO	10	7	3	2		25
SERVIZI SOCIALI	6	4	5	11	11	37
TERRITORIO	9	8	5	7	13	42
PROGRAMMAZIONE E FINANZE	6	7	6	8	9	36
TOTALE	36	32	24	31	40	163

TABELLA 3

CLASSIFICAZIONE LEGGI REGIONALI - (Quadro riassuntivo)**1999**

LEGGI				
di modifica	di integrazione	di disciplina generale	di proroga termini	di Bilancio
5	3	18	4	6

TABELLA 4

Leggi organiche 1999**N.ro Titolo**

- 2** Istituzione dell'Agenda Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ARSAP).
- 6** Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).
- 10** Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.
- 11** Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.
- 12** Riordino delle comunità montane.
- 13** Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico di linea.
- 18** Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee.
- 19** Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego.
- 24** Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio.
- 28** Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
- 33** Attuazione dell'articolo 41, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo "Fiera del Levante".

TABELLA 5

LEGGI REGIONALI 1999	
QUADRO RIEPILOGATIVO PER TITOLARITA' DI INIZIATIVA	
LEGGI APPROVATE SU INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	13
LEGGI APPROVATE SU INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI	23

TABELLA 6

**Effetti abrogativi della produzione normativa regionale (annuale)
ricadenti sulle leggi regionali precedenti**

anno	produzione normativa n° leggi	effetti abrogativi n° leggi
1972	17	/
1973	28	/
1974	46	/
1975	55	/
1976	32	/
1977	40	/
1978	55	10
1979	77	5
1980	79	2
1981	65	2
1982	38	3
1983	25	3
1984	59	1
1985	64	10
1986	40	1
1987	38	0
1988	28	24
1989	20	1
1990	36	3
1991	16	1
1992	18	0
1993	33	5
1994	38	14
1995	40	1
1996	31	7
1997	24	2
1998	32	227
1999	36	39

1110	363
------	-----

TABELLA 7

Produzione normativa (per legislatura)

legislatura	leggi approvate - totale -	leggi abrogate - totale -
1^	146	84
2^	283	130
3^	249	85
4^	163	37
5^	138	25
6^ (*)	131	2
	1110	363

() fino al 31.12.1999*

TABELLA 8

PRODUZIONE NORMATIVA (PER ANNO)

ANNO	APPROVATE	ABROGATE
1971	0	
1972	17	12
1973	28	16
1974	46	24
1975	55	32
1976	32	18
1977	40	20
1978	55	31
1979	77	31
1980	79	30
1981	65	17
1982	38	15
1983	25	7
1984	59	22
1985	64	23
1986	40	12
1987	38	9
1988	28	10
1989	20	2
1990	36	5
1991	16	4
1992	18	6
1993	33	/
1994	38	9
1995	40	7
1996	31	1
1997	24	/
1998	32	/
1999	36	/
	1110	363

TABELLA 9

**PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI ITALIANE A STATUTO ORDINARIO
1971/1999**

REGIONE	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	TOTALE
Abruzzo	0	28	47	54	71	67	82	89	71	85	61	101	87	91	69	76	105	105	110	106	91	106	80	108	154	146	157	165	148	2660
Basilicata	2	8	48	42	62	36	49	53	48	57	56	42	38	43	35	32	36	43	36	38	29	27	59	50	70	64	54	49	32	1238
Calabria	1	8	23	18	32	21	34	32	15	34	23	18	27	36	30	41	30	33	16	59	18	22	18	30	43	43	13	15	28	761
Campania	1	12	25	66	71	29	72	62	43	79	67	67	37	45	57	45	42	19	27	33	20	15	47	43	25	27	20	19	7	1122
Emilia	1	15	49	57	46	56	47	53	45	58	48	60	40	50	29	43	44	52	47	54	29	49	47	50	61	53	46	43	40	1312
Lazio	1	10	40	73	81	68	49	82	102	93	96	62	78	75	102	57	64	90	85	93	79	58	73	68	60	60	46	57	40	1882
Liguria	3	14	51	42	35	42	51	62	50	37	35	53	51	55	42	39	39	78	52	38	45	43	63	66	58	54	50	38	46	1332
Lombardia	2	41	60	66	109	56	64	76	76	106	72	75	104	68	86	69	43	60	80	67	44	48	48	47	51	38	49	34	30	1769
Marche	4	9	36	53	47	35	50	25	42	55	43	48	41	42	33	29	45	45	34	60	40	52	37	52	67	49	77	47	32	1229
Molise	1	21	32	22	48	43	53	35	40	43	27	25	22	31	19	18	18	26	25	36	24	26	24	23	30	43	33	21	44	853
Piemonte	1	13	24	45	62	62	64	85	81	87	59	41	24	67	69	63	67	52	81	59	70	60	48	69	97	93	66	46	27	1683
Puglia	0	17	28	46	55	32	40	55	77	79	65	38	25	59	64	40	38	28	20	36	16	18	33	38	40	31	24	32	36	1110
Toscana	2	35	68	77	81	85	84	82	67	101	94	96	86	75	64	55	62	93	89	74	61	63	109	115	109	101	96	91	62	2277
Umbria	2	29	47	68	41	40	63	72	74	79	83	62	52	51	43	47	53	43	42	47	38	23	12	41	51	33	48	51	29	1364
Veneto	2	13	28	59	84	45	75	73	108	102	81	62	66	65	68	56	67	64	59	43	39	29	63	74	45	42	44	33	62	1651
TOTALE	23	273	606	788	925	717	877	936	939	1096	850	860	778	853	810	710	753	831	803	843	643	639	762	874	961	877	823	741	663	23243

Legge Regionale 14 gennaio 1999, n. 1
«Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Amministrazioni comunali
- Enti di Formazione Professionale
- Imprese edilizie

LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1999, N. 1

«Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999»

(Pubblicata nel B.U.R. n. 5 del 15/01/1999)

(Testo aggiornato dalla l.r. 1/99, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalla l.r. 17/99)

Art. 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1999, e comunque non oltre il 31 marzo 1999, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1999 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1998, come approvati con la legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 e successive modificazioni.

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione del comma 3 dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 1999 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

Art. 3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1999, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termini dell'art. 53 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di consentire la tempestiva approvazione del piano di formazione professio-

nale per l'anno 1999-2000, la Giunta regionale è autorizzata a impegnare sull'apposito capitolo 0961015 la quota a carico della Regione di cofinanziamento sino all'importo massimo del previsto 5 per cento dell'ammontare dei finanziamenti statali e comunitari a tale scopo complessivamente attribuibili.

3. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, già prorogato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, l'espressione quivi contenuta "con esclusione delle" viene sostituita con la seguente: "ivi comprese le".

Art. 4

1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'art. 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della somma di lire 30 miliardi, è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo art. 32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell'esercizio finanziario di cui alla presente legge.

Art. 5

(Disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale)

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, la Regione notifica alla Commissione europea ogni proposta relativa all'istituzione o modifica di regimi di aiuto, secondo le procedure previste dall'ordinamento.

2. Il Presidente della Giunta regionale è competente ad adempiere all'obbligo di cui al comma 1. A tal fine notifica le proposte, sia di iniziativa della Giunta che di iniziativa consiliare o popolare, immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare.

3. Le leggi approvate dal Consiglio regionale prima che sia concluso il prescritto esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 93 del Trattato CE devono contenere la clausola di sospensione dell'efficacia sino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell'esito dell'esame suddetto limitatamente agli articoli che prevedono la concessione e l'erogazione di aiuti. (1)

Art. 6

(Adeguamento della legislazione regionale)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti un prospetto delle disposizioni regionali vigenti il cui adeguamento è imposto dall'esistenza degli obblighi comunitari, con partico-

lare riferimento agli artt. 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 7

1. Le norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico "Paesaggio e beni ambientali", già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6946 dell'11 ottobre 1994, e comunque fino alla data del 31 marzo 1999.

ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE
SPESE OBBLIGATORIE E
INDEROGABILI

Omissis

NOTE

(1) Comma integrato dalla l.r. 17/99, art. 32.

Legge Regionale 15 gennaio 1999, n. 2
«Istituzione dell'agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ARSAP)»

NOTE:**PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Imprese agroalimentari - Imprese agricole - ARSAP - Camere di commercio - Università degli studi - Organizzazioni agricole | <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazioni sindacali - Organizzazioni imprenditoriali - Consorzi di difesa agricola - Revisori dei conti - CNR (Centro nazionale di ricerche) - ICE |
|---|--|

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
<ul style="list-style-type: none"> - 30 ottobre di ogni anno - 31 marzo dell'anno successivo - Quinquennale 	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione e trasmissione alla G.R. del programma annuale di attività (art. 15) Redazione e trasmissione alla G.R. del conto consuntivo annuale (art. 15) Designazione dei componenti per il rinnovo del Comitato tecnico scientifico (art. 13) 	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di amministrazione dell'ARSAP • Consiglio di amministrazione dell'ARSAP • Facoltà di: <ul style="list-style-type: none"> - Scienze agrarie - Economia e Commercio • CNR • MIPA • Organizzazioni: <ul style="list-style-type: none"> - sindacali - imprenditoriali - agroindustriali

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1999, N. 2

«Istituzione dell'agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ARSAP)»

(Pubblicata nel BUR n. 6 del 20-01-1999)

Art. 1**(Istituzione dell'Agenzia)**

1. Al fine di realizzare gli scopi e le finalità previsti dall'art. 11 dello Statuto, è istituita l'Agenzia regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ARSAP), con sede in Bari.

2. L'Agenzia è ente tecnico-operativo-strutturale della Regione e delle Autonomie locali per l'ammodernamento, il potenziamento, la qualificazione delle strutture agricole e agro-alimentari e dei criteri di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché per lo sviluppo del territorio rurale.

3. L'Agenzia ha propria personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti fissati dalla presente legge.

Art. 2**(Finalità e compiti)**

1. L'Agenzia concorre nell'assolvimento delle funzioni amministrative attribuite alla Regione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 con specifico riferimento all'art. 66, comma 2, lett. a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dai relativi decreti attuativi e concorre con proprie proposte all'elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo e agro-industriale.

2. Nel quadro degli obiettivi e orientamenti delineati nel programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, degli orientamenti di programmazione regionale e degli indirizzi comunitari, l'Agenzia, con criteri di efficienza, economicità e professionalità, per il raggiungimento delle finalità previste, promuove progetti finalizzati miranti a:

a) promuovere, sostenere e indirizzare il processo di filiera agro-alimentare e industriale di rilevanza regionale;

b) favorire l'inserimento in rete di tutte quelle componenti associative agro-alimentari-industriali ritenute strategiche per settore e per area di produzione presenti sul territorio regionale;

c) promuovere, sentite le università pugliesi e gli istituti di ricerca, d'intesa con l'Assessorato all'agricoltura e l'Assessorato alla formazione professionale, specifici corsi per dirigenti e tecnici del sistema agro-alimentare-industriale;

d) promuovere, sentite le Camere di commercio, le organizzazioni professionali agricole, il sistema cooperativo e i consorzi di difesa, apposite iniziative per la certificazione della qualità dei prodotti.

3. L'Agenzia promuove altresì la costituzione dei Consorzi volontari per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari pugliesi e organizza, d'intesa con l'Istituto per il commercio estero (ICE), la partecipazione a mostre e manifestazioni per la promozione dei prodotti agro-alimentari pugliesi.

4. L'Agenzia, per lo svolgimento della sua attività, istituisce stabili rapporti con le università e con i centri di ricerca anche internazionali, con i quali potrà, senza fine di lucro e con i centri di economicità, gestire aziende sperimentali, nonché con l'ICE.

5. L'Agenzia ricerca e attiva i necessari meccanismi di finanziamento per assicurare risorse adeguate e continuità di flussi finanziari, con particolare riferimento a quelli dell'Unione europea.

6. L'Agenzia partecipa con le altre Regioni e/o enti di ricerca alla definizione e alla presentazione di progetti di interesse interregionale.

7. L'Agenzia, infine, con le risorse finanziarie previste da fondi di dotazione appositamente costituiti, esercita ogni altra competenza espressamente demandatele dalla Regione, tra cui la redazione di piani e/o progetti straordinari per interventi correttivi o di conversione colturale in presenza di eventi im-

previsti che possono pregiudicare irrimediabilmente cicli produttivi in atto sul territorio regionale.

8. L'Agenzia per l'espletamento delle sue attività potrà avvalersi della collaborazione di soggetti e organismi, sia di diritto privato che pubblico, da individuarsi con procedura concorsuale di valutazione dei progetti di esecuzione.

Art. 3

(Affidamento progetti finalizzati)

1. I progetti finalizzati di cui all'art. 2 saranno affidati, mediante prove concorsuali, a soggetti pubblici o privati che dimostreranno di poter realizzare gli interventi e raggiungere gli obiettivi previsti.

2. L'Agenzia svolgerà le funzioni di controllo, monitoraggio e collaudo dei progetti.

Art. 4

(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

(Consiglio di amministrazione - Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale procede con votazioni separate alla elezione del Presidente e dei quattro membri del Consiglio di amministrazione, due dei quali in rappresentanza delle minoranze.

3. Il Presidente deve essere scelto tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza aventi capacità tecnica, amministrativa e manageriale nel settore agricolo, industriale, della ricerca e dell'innovazione.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza in

materia economica, agricola, amministrativa e della ricerca.

5. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata della legislatura e decadono comunque dall'incarico in coincidenza dell'elezione del nuovo Consiglio regionale. I rappresentanti nominati in qualità di Presidente e membri del Consiglio di amministrazione possono essere rieletti per una sola volta.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore generale dell'ente, il quale partecipa alle sedute con voto consultivo.

7. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Consiglio, la sostituzione avviene secondo le procedure di nomina.

Art. 6

(Competenze e riunioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Agenzia provvedendo fra l'altro:

- a) ad approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) ad approvare i programmi di attività e la relazione annuale;
- c) a proporre l'organizzazione dell'Agenzia;
- d) a stabilire le materie da delegare al Presidente;
- e) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

2. Le attribuzioni in materia di bilanci di previsione, di conti consuntivi, di piani e programmi di attività e di regolamenti sono di competenza esclusiva e indelegabile del Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, con un preavviso di almeno ventiquattro ore; in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti, nel termine massimo di dieci giorni dalla richiesta.

4. Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato su motivata richiesta del Presidente della Giunta regionale e/o

dell'Assessore regionale all'agricoltura, nel termine massimo di cinque giorni dalla richiesta.

5. Le adunanze del Consiglio sono valide quando è presente la metà dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive, su segnalazione del Presidente, sono dichiarati decaduti dalla Giunta regionale e sono sostituiti dagli organi che li hanno nominati, secondo le procedure di cui all'art 5.

**Art. 7
(Competenze del Presidente)**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

2. Il Presidente ha facoltà di adottare, nelle materie delegate, provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il membro più anziano del Consiglio di amministrazione.

**Art. 8
(Collegio dei revisori dei conti -
Composizione, nomina)**

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti separatamente, con voto limitato ad uno, dal Consiglio regionale, scelti dall'Albo ufficiale dei revisori dei conti.

2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Collegio stesso tra i membri effettivi.

3. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura. I componenti di detti collegi decadono comunque dall'incarico in coincidenza dell'elezione del nuovo Consiglio regionale e possono essere rieletti per una sola volta.

**Art. 9
(Attribuzioni del Collegio dei
revisori dei conti)**

1. Il Collegio dei revisori dei conti, composto da membri iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legge 27 gennaio 1992, n. 88, esercita il controllo sull'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:

- a) esamina, esclusivamente sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa, i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia, esprimendo pareri motivati;
- b) esegue, almeno una volta ogni trimestre, la verifica di cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

2. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal Collegio dei revisori devono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti. Copia dei verbali è trasmessa, nei quindici giorni successivi, all'Assessore all'agricoltura, e all'Assessore al bilancio della Regione.

3. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne dà tempestiva notizia alla Giunta regionale.

4. Le determinazioni del Collegio dei revisori sono tempestivamente comunicate al Consiglio di amministrazione.

**Art. 10
(Incompatibilità)**

1. Non possono essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i consiglieri delle comunità montane, i componenti i comitati regionali di controllo, i dipendenti in servizio nella Regione e nell'Agenzia, i titolari e gli amministratori di società comunque costituite che risultano vincolate con l'Agenzia in forza di contratti d'opera, somministrazione di beni e/o servizi o di concessione, coloro che hanno obbligazioni pendenti con la Regione o con l'Agenzia o che, avendole avute, non le hanno estinte, coloro che si trovano legalmente in mora per debiti verso la Regione e/o l'Agenzia.

2. Non possono, altresì, essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia coloro che versano in una delle ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità ad assumere l'incarico di consigliere regionale o di nomina regionale, di incapacità previste dal codice civile, nonché tutti coloro che si trovano in situazione di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi della normativa regionale.

3. Non possono essere nominati componenti degli organi di cui all'art. 4 soggetti tra i quali sussista un vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado.

Art. 11

(Decadenza - Cessazione dagli incarichi)

1. Il sopravvenire nel corso dell'incarico o del mandato di cause di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica, salvo che, trattandosi di cause rimuovibili, l'interessato non provveda, nel termine perentorio di giorni dieci dalla contestazione che gli è notificata dalla Giunta regionale, ad eliminarla.

2. La decadenza dalle cariche è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera del Consiglio regionale.

3. La decadenza è, altresì, dichiarata per i componenti del Collegio dei revisori in caso di mancata partecipazione per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo senza giustificato motivo o nel caso di perdita, anche temporanea, dei requisiti previsti per la nomina.

4. Le dimissioni dalle cariche devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Presidente della Giunta regionale e hanno efficacia dalla data della loro accettazione.

5. In caso di dimissioni del Consiglio di amministrazione, le funzioni, limitate alla sola amministrazione ordinaria, sono esercitate dal Direttore generale fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ovvero di un Commissario straordinario nominato, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dalla Giunta regionale.

Art. 12

(Indennità ai componenti gli organi)

1. Al Presidente, ai consiglieri di amministrazione e ai Revisori dei conti competono le indennità di carica e il rimborso delle spese.

2. Al Presidente viene attribuita l'indennità di carica pari al 60% di quella percepita dai Consiglieri regionali. Ai componenti del Consiglio di amministrazione viene attribuita l'indennità pari al 50% di quella stabilita per il Presidente.

3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso pari a quello attribuito ai componenti del Consiglio di amministrazione. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso pari al 40% di quello attribuito al Presidente del Consiglio di amministrazione.

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti del Collegio dei revisori che, per ragioni connesse alla carica, si recano in sede diversa da quella ufficiale spetta l'indennità di missione così come prevista per i funzionari dello Stato.

5. Ai componenti gli organi che risiedono in Comune diverso da quello della sede compete la medesima indennità prevista al comma 4 limitatamente alle giornate di partecipazione alle riunioni degli organi stessi.

6. Le indennità di cui al comma 1, in caso di decadenza, dimissioni o sostituzioni, si riducono proporzionalmente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni.

7. Per ogni assenza dalle riunioni, non giustificata da motivi di salute, è operata sulla indennità una ritenuta di lire 100 mila (centomila).

Art. 13

(Comitato tecnico-scientifico - Composizione e nomina)

1. Il Comitato tecnico scientifico è formato da undici membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due preferenze ed è composto così come segue:

- a) due docenti universitari di ruolo scelti tra terne proposte dalle Facoltà di scienze agrarie operanti in Puglia;
- b) due docenti universitari di ruolo scelti tra

- terne proposte dalle Facoltà di economia e commercio operanti in Puglia;
- c) un ricercatore di scienze agrarie ed economiche scelto da una terna proposta dal Consiglio Nazionale per la Ricerca (CNR);
- d) un esperto in gestione aziendale;
- e) un rappresentante del mondo della cooperazione segnalato dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale e regionale. In difetto provvederà il Consiglio regionale, tenendo conto del grado di rappresentanza delle stesse sul piano regionale;
- f) un rappresentante dell'imprenditoria agricola segnalato dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale e regionale. In difetto provvederà il Consiglio regionale, tenendo conto del grado di rappresentanza delle stesse sul piano regionale;
- g) un rappresentante dell'imprenditoria agro-industriale segnalato dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale e regionale, in difetto provvederà il Consiglio regionale, tenendo conto del grado di rappresentanza delle stesse sul piano regionale;
- h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli;
- i) un rappresentante degli istituti sperimentali di ricerca del Ministero per le Politiche Agricole (MIPA).
2. Il Comitato tecnico-scientifico nell'adunanza di insediamento elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione nonché alla direzione delle riunioni e alla organizzazione delle attività.

Art. 14

(Comitato tecnico-scientifico - Funzionamento)

1. Il Comitato tecnico-scientifico collabora nel definire gli obiettivi dell'attività dell'Agenzia, e in particolare:
- a) formula proposte e programmi finalizzati al conseguimento delle finalità e dei compiti di cui all'art. 2;
- b) esprime il proprio parere sul programma annuale;

- c) esprime pareri su tutti gli atti che intende sottoporli il Consiglio di amministrazione ed elabora, su richiesta del medesimo, studi o proposte per specifici programmi di attività.

2. I pareri e le proposte espressi dal Comitato sono trasmessi al Consiglio di amministrazione e all'Assessore all'agricoltura.

3. Ai lavori può partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un dirigente delegato.

4. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale che lo ha nominato.

5. Ai componenti il Comitato tecnico-scientifico è corrisposto un gettone di presenza nella misura fissata all'atto della loro nomina, oltre l'indennità di missione per i residenti fuori sede, per i giorni di adunanza, così come previsto per i dirigenti della Regione.

Art. 15

(Programma annuale di attività)

1. Il programma pluriennale contiene le linee generali di attività, gli obiettivi di medio periodo e individua gli strumenti e le strutture specialistiche necessarie allo svolgimento dell'attività stessa.

2. Il programma annuale individua le attività da svolgere nel corso dell'esercizio annuale e poliennale in armonia con le previsioni del bilancio regionale, indica i settori di intervento prioritari, le iniziative progettuali, i beneficiari, le previsioni di spesa e i mezzi per attuarla, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

3. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione predisporre e trasmette alla Giunta regionale il progetto di programma annuale di attività con i relativi pareri del Collegio dei revisori e del Comitato tecnico scientifico.

4. La Giunta regionale, sentite le Commissioni Bilancio e Agricoltura, approva il programma annuale di attività e il bilancio preventivo entro il 30 dicembre. Ove le Commissioni non provvedano entro il 30 novembre a esprimerli, i loro pareri si intendono favorevolmente acquisiti.

5. Qualora in sede di approvazione della legge regionale di bilancio dovessero essere modificate le dotazioni finanziarie assegnate all'Agenzia, il Consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi provvede all'assestamento di bilancio, che sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva.

6. Le variazioni di bilancio e lo storno di fondi hanno efficacia solo se approvati dalla Giunta regionale.

7. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il Consiglio di amministrazione redige e trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, il conto consuntivo.

8. Il conto consuntivo dell'Agenzia è definitivamente approvato dal Consiglio regionale prima dell'approvazione del conto consuntivo della Regione.

Art. 16

(Controllo sugli atti fondamentali dell'Agenzia)

1. Oltre i controlli sul programma annuale di attività, sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sulle variazioni di bilancio, sugli storni di fondi e sulla dotazione organica previsti dalla presente legge, sono altresì soggetti a controllo gli atti dell'Agenzia riguardanti:

- a) il contratto di tesoreria;
- b) le locazioni di durata ultranovennale;
- c) le transazioni;
- d) il conferimento di incarichi di progettazione, le consulenze e l'affidamento di servizi e prestazioni riguardanti attività dell'Agenzia, nonché le relative convenzioni;
- e) i regolamenti;
- f) i diritti reali e le partecipazioni.

2. I controlli sugli atti di cui alle lett. da a) a f) del comma 1 sono esercitati dalla Giunta regionale.

3. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 diventano esecutive se, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, la Giunta regionale non manifesta, con apposito atto deliberativo, la propria opposizione. Ove la Giunta regionale nel predetto termine

richieda chiarimenti, le delibere diventano esecutive il ventunesimo giorno successivo alla trasmissione dei chiarimenti, sempre che non vi sia l'opposizione della Giunta regionale.

4. Le deliberazioni di cui alla lett. f) del comma 1 diventano esecutive solo se espressamente approvate dalla Giunta regionale.

5. I provvedimenti del Consiglio e della Giunta regionale adottati in sede di controllo sono definitivi.

6. Tutti gli atti di controllo sono esercitati con atti amministrativi non soggetti a controllo.

Art. 17

(Controllo ispettivo e sostitutivo)

1. La Giunta regionale, attraverso l'Assessore all'agricoltura, può in ogni momento disporre controlli per accertare il regolare funzionamento dell'Agenzia.

2. Nel caso di mancata adozione degli atti dovuti, la Giunta regionale invita ad adottarli, fissando il termine.

3. Nel caso in cui non provveda ad adottare l'atto dovuto nel termine fissatogli dalla Giunta ovvero nel caso in cui vengano accertate gravi irregolarità o inadempienze, reiterate violazioni di disposizioni normative e regolamenti, di prescrizioni programmatiche, di atti di indirizzo, la Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario, per il disbrigo degli affari correnti e per non più sessanta giorni, contestualmente proponendone al Consiglio la revoca.

4. Ove il Consiglio regionale deliberi la revoca del Consiglio di amministrazione, il Commissario straordinario provvederà al disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 18

(Esercizio finanziario - Bilancio - Contabilità)

1. La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità della Regione.

2. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'Agenzia è autorizzata

all'esercizio provvisorio, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

3. L'esercizio finanziario dell'Agenzia si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di Tesoreria dell'Agenzia è affidato per un periodo triennale ad un istituto di credito scelto a seguito di apposita gara.

Art. 19

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale dell'Agenzia viene nominato con delibera del Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale viene nominato con contratto a termine, rinnovabile, e può essere scelto anche al di fuori del personale dell'Agenzia o della Regione.

3. Il trattamento economico e lo stato giuridico del Direttore generale, a cui viene assegnata anche l'attività di ordinamento, è regolato dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti regionali del livello più elevato della Regione.

Art. 20

(Organizzazione dell'Agenzia - Dotazione organica del personale)

1. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia viene proposta dal Consiglio di amministrazione alla Giunta regionale, sulla base delle necessità determinate dalle attività previste dai piani pluriennali e annuali. Tale determinazione viene approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei principi generali, dei criteri e delle procedure stabilite dagli artt. 5, 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Il contingente necessario di cui al presente articolo viene individuato esclusivamente fra il personale regionale.

2. Nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1, l'organizzazione dell'Agenzia e la relativa individuazione dei profili professionali sono disciplinate con delibera della Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione, sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei principi

generali, dei criteri e delle procedure stabiliti dagli artt. 5, 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Con la medesima delibera si provvede a:

- a) fissare le modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia;
- b) determinare la nuova pianta organica in rapporto alla rilevazione dei carichi di lavoro e ai compiti affidati all'Agenzia, secondo le procedure previste dalle norme vigenti;
- c) individuare e ripartire le specifiche competenze funzionali fra la struttura centrale e le sezioni periferiche;
- d) determinare il contingente del personale della struttura centrale, nonché quello relativo a ciascuna struttura periferica, distinto per qualifica funzionale e profilo professionale;
- e) fissare i criteri per il reclutamento del personale sulla base della normativa vigente.

4. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione Puglia, così come disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 21

(Risorse finanziarie)

1. L'attività istituzionale dell'Agenzia è assicurata mediante:

- a) il fondo di dotazione annuale della Regione per le spese generali di funzionamento, quantificato con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari;
- b) i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche e/o giuridiche private;
- c) le entrate rivenienti da finanziamenti comunitari, statali, regionali o di altra provenienza per l'esercizio delle attività istituzionali o per la partecipazione a specifici progetti;
- d) i proventi dei servizi e delle attività di istituto;
- e) i fondi di dotazione per specifiche attività connesse alla Regione.

Art. 22
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 21, lett. a), si farà fronte, a decorrere dal 1999, mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio avente a oggetto "Fondo di dotazione annuale per le spese generali di funzionamento dell'Agenzia regionale di svi-

luppo della Puglia (ARSAP)", il cui stanziamento sarà annualmente determinato con la legge di bilancio.

Art. 23
(Abrogazione)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con la stessa.

Legge Regionale 15 gennaio 1999, n. 3
«Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Consorzi e società consortili fra piccole imprese industriali, commerciali, artigiane e di servizi

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1999, N. 3

«Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317»

(Pubblicata nel BUR n. 6 del 20-01-1999)

**Art. 1
(Finalità)**

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina gli adempimenti e gli interventi regionali indicati dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e successive modificazioni.

**Art. 2
(Progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio regionale)**

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo, in attuazione degli adempimenti richiesti dall'art. 21, comma 3, della legge n. 317 del 1991 e sulla base delle norme di attuazione determinate con decreto del Ministero dell'industria ai sensi dell'art. 22, comma 5, approva annualmente, su proposta della Giunta, un progetto-programma di sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi, società consortili, anche miste, e dai centri per l'innovazione di cui agli artt. 17, 18, 23, 27 e 34 della medesima legge per la realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 19 e 27.

2. Il progetto-programma di cui al comma 1 è predisposto e attuato secondo le proce-

dure indicate dagli artt. 21, 22 e 27 della legge n. 317 del 1991 e dalle norme di attuazione degli stessi determinate dal Ministero dell'industria. Qualora si renda necessario per una efficace predisposizione e attuazione del programma, la Giunta regionale può determinare ulteriori disposizioni procedurali di carattere integrativo.

**Art. 3
(Distretti industriali)**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua i distretti industriali di cui all'art. 36, comma 1, della legge n. 317 del 1991 sulla base degli indirizzi e dei parametri di riferimento indicati nel decreto del Ministero dell'industria di cui all'art. 36, comma 2, della stessa legge e in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo.

2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, commi 3, 4 e 5 della legge n. 317 del 1991, entro sessanta giorni:

- a) determina i criteri di priorità degli interventi innovativi concernenti più imprese, da attuarsi nei distretti industriali;
- b) approva i contratti di programma con i consorzi di sviluppo industriale;
- c) concede i relativi finanziamenti nei limiti e con le modalità stabiliti dalla stessa Giunta.

Legge Regionale 20 gennaio 1999, n. 4
«Proroga dei termini di cui alla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 24 “Legge regionale 2 maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla-osta regionale per l’apertura di grandi strutture di vendita”»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

– Operatori commerciali

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N. 4

«Proroga dei termini di cui alla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 24 “Legge regionale 2 maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla-osta regionale per l’apertura di grandi strutture di vendita”»

(Pubblicata nel BUR n. 8 del 22-01-1999)

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto nella disciplina transitoria di cui all’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il rilascio dei nulla-osta di competenza regionale per l’apertura di grandi strutture di vendita

previsto dagli artt. 26 e 27 della legge 11 maggio 1971, n. 426, nonché dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, è sospeso fino all’emanazione delle norme previste dall’art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e comunque fino alla data del 24 aprile 1999. (1)

NOTE

- (1) Con la l.r. 24/99 riportata a pag. 196 sono stati emanati gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva.

Legge Regionale 20 gennaio 1999, n. 5
«Modifica della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

– ARSAP (Agenzia regionale sviluppo agricolo pugliese)

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N. 5

«Modifica della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18»

(Pubblicata nel BUR n. 8 del 22-01-1999)

Art. 1

1. Il settore per la gestione della riforma fondiaria, previsto dall'art. 5 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 assume la denominazione di "Settore riforma fondiaria - Ufficio **stralcio (1)** ex ERSAP" ed è costituito con la presente legge in deroga alle modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Esso esercita tutte le funzioni richiamate nel comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18/1997. **(2)**

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regio-

nale 18/1997 è abrogato.

3. La Giunta regionale, con propria delibera, provvede a riassegnare al Settore indicato al comma 1 del presente articolo il personale ex ERSAP necessario per il completamento degli atti di liquidazione secondo il piano approvato dal Consiglio Regionale.

4. Il Settore riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex ERSAP, in conformità con quanto previsto ai comma 4 e 5 dell'art. 8 della legge regionale 7/1997, rientra in una delle dodici Aree di coordinamento che ricomprendono le materie di competenza regionale.

NOTE

(1) Così denominato a seguito di errata corrige riportata nel BURP n. 35 dell'1-4-1999.

(2) Il testo aggiornato e coordinato della 18/97 è stato pubblicato nel BURP n. 8 del 22-1-1999.

Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6
«Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale (ARPA)»

NOTE:

**PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERES-
 SATI DALLA LEGGE**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Amministrazioni provinciali - Amministrazioni comunali - Enti gestori di aree protette - Comunità montane - AUSL - ANCI - UPI | <ul style="list-style-type: none"> - Revisori dei conti - Associazioni imprenditoriali - Associazioni ambientaliste - Associazioni consumatori - Organizzazioni sindacali |
|---|--|

**PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTER-
 NI ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
<ul style="list-style-type: none"> - Annualmente entro quindici giorni dalla adozione - Annualmente - Quinquennale 	<ul style="list-style-type: none"> Trasmissione alla G.R.: del bilancio di previsione annuale e pluriennale, degli impegni di spesa plu- riennale del conto consuntivo (art. 2) Redazione ai fini della valutazione da parte della G.R. della relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti (art. 5) • Designazione dei componenti per il rinnovo da parte degli organi della Regione, dei Comitati: di in- dirizzo; di consultazione; tecnico provinciale di coordinamento (art. 6, 11, 12) 	<ul style="list-style-type: none"> • Agenzia regionale “ARPA” • Direttori generali dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale • ANCI • UPI • AUSL • Province • Sindaci • Associazioni: imprenditoriali consumatori Ambientaliste • Organizzazioni sindacali

LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1999, N. 6

«Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)»

(Pubblicata nel BUR n. 10 del 27-01-1999)

**Art. 1
(Obiettivi)**

1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in funzione della tutela della salute dei cittadini e della collettività.

2. L'istituzione dell'Agenzia regionale, in attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in armonia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è finalizzata ad assicurare il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria.

**Art. 2
(Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente)**

1. È istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, di seguito denominata ARPA, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

2. Il controllo sugli atti dell'ARPA è esercitato secondo le norme vigenti in materia di controllo sugli atti delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL).

3. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

4. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- b) gli impegni di spesa pluriennali;
- c) il conto consuntivo.

5. I provvedimenti di cui al comma 4, cor-

redati di relazione del Comitato d'indirizzo di cui all'art. 6 e di nota istruttoria del Settore ragioneria della Regione, sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, alla Giunta regionale ed approvati entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, i provvedimenti sono esecutivi.

**Art. 3
(Decentramento amministrativo)**

1. La Regione, le Province e gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.

2. I rapporti per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 saranno disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con separato provvedimento legislativo, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione provvede all'organica ricomposizione, in capo alle Province, delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. In materia di prevenzione igienico-sanitaria, i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL si avvalgono dell'ARPA, la quale è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto.

**Art. 4
(Compiti dell'Agenzia)**

1. L'ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) provvede a promuovere, sviluppare e realizzare, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base ed applicata

- sugli elementi dell'ambiente fisico sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell'ecosistema;
- b) provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento di carte ambientali, attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;
- c) predispone ed elabora i dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici correlati, nonché le valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione regionale e della costituzione del sistema informativo regionale;
- d) collabora con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);
- e) definisce, nel rispetto della programmazione regionale, i piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale;
- f) coordina le attività dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;
- g) definisce l'organizzazione dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali;
- h) promuove attività di informazione e formazione, nonché attività tecnico-scientifiche anche in collaborazione con gli organismi pubblici nazionali e locali;
- i) esercita ogni tipo di controllo tecnico ed amministrativo sulle attività delle proprie strutture territoriali, anche ai fini di una efficace valutazione e revisione della qualità delle prestazioni;
- j) contribuisce alla informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispone la relazione annuale sullo stato dell'ambiente della regione Puglia;
- k) promuove la ricerca nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- l) formula, anche avvalendosi della consulenza di strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), strutture scientifiche, universitarie e non, proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standards di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
- m) contribuisce all'esame di studi di valutazione di impatto ambientale;
- n) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia ambientale;
- o) verifica la congruità e l'efficacia tecnica nell'applicazione delle disposizioni normative ed amministrative in materia ambientale;
- p) provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale;
- q) provvede, nell'ambito delle proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare; provvede altresì ai controlli ambientali in materia di radiazioni ionizzanti e non;
- r) in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, persegue l'unitarietà dell'esame dei problemi della protezione dell'ambiente attraverso la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione ed alla tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;
- s) elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati;
- t) promuove attività di aggiornamento tecni-

co-scientifico sui temi ambientali, anche in collaborazione con analoghi organismi nazionali ed internazionali;

- u) promuove forme di consultazione con le organizzazioni ambientaliste, con le organizzazioni sindacali del comparto della sanità e con le associazioni imprenditoriali di categoria;
- v) svolge, nell'ambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti delle AUSL, e degli organi periferici del Ministero della sanità e di altri soggetti pubblici;
- w) svolge le indagini richieste dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale;
- x) svolge attività di vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi territoriali in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione per i problemi aventi rilevanza igienico-sanitaria.

2. Per quanto attiene le indagini strumentali e di laboratorio relativamente all'igiene degli alimenti e della nutrizione, le AUSL si avvalgono delle strutture tecniche dell'ARPA o degli istituti zooprofilattici.

3. Per le indagini strumentali e di laboratorio di secondo livello, a supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti di prevenzione si avvalgono delle strutture tecniche dell'ARPA senza alcun onere a carico della AUSL richiedente.

4. Rimangono attribuite alle competenze dell'ARPA tutte le funzioni espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai Presidi multizonali di prevenzione (PMP) in materia ambientale, con esclusione degli ambienti di lavoro che restano di competenza dei Servizi di prevenzione delle AUSL.

Art. 5 (Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore ge-

nerale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile, è a tempo pieno.

4. I contenuti del contratto di cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per il Direttore generale le incompatibilità previste per il Direttore generale della AUSL dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.

5. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse.

6. Al Direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale rappresentanza dell'Agenzia.

7. Per l'espletamento delle funzioni di Competenza, il Direttore generale si avvale del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo, di cui all'art. 8.

8. Il Direttore generale provvede in particolare:

- a) all'adozione dello statuto e dei regolamenti e alla definizione della pianta organica dell'ARPA, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- b) all'adozione, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio di previsione e del rendiconto secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le AUSL;
- c) alla definizione dei programmi annuali o pluriennali di intervento;

- d) alla nomina del Direttore scientifico, del Direttore amministrativo, dei dirigenti responsabili dei Settori tecnici e amministrativo regionali, nonché dei Direttori dei Dipartimenti provinciali, dei Direttori dei Servizi provinciali e dei responsabili dei Servizi territoriali. Fatta eccezione per il Direttore scientifico e per il Direttore amministrativo, nominati ai sensi dell'art. 8, tutti gli altri dirigenti dei Settori, Dipartimenti e Servizi sono nominati dal Direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello apicale organicamente assegnato all'ARPA, secondo criteri che tengano conto della professionalità e dell'esperienza dei candidati, valutata in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti;
- e) alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti provinciali ed ai Servizi territoriali nonché alla verifica ed al controllo sull'utilizzo delle stesse;
- f) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla valutazione della Giunta regionale.

9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta e su parere del Comitato di indirizzo, provvede alla sostituzione del Direttore generale. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano.

10. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento di cui al comma 4.

Art. 6
(Comitato di indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare:

a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti comportanti impegni di spesa pluriennali;

b) approva il programma annuale di attività.

2. In sede di approvazione del programma di cui al comma 1, lett. b), il Comitato, che può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, dovrà approvarlo entro trenta giorni dal ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il decorso del termine.

3. Il Comitato di indirizzo è composto da:

a) Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;

b) Assessore regionale alla sanità;

c) Presidente del Comitato regionale di protezione civile;

d) Presidenti delle cinque Amministrazioni provinciali della regione o Assessori provinciali all'ambiente, se delegati;

e) Sindaci dei cinque capoluoghi di provincia della regione o Assessori all'ambiente, se delegati.

4. Ai componenti del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.

Art. 7
(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, che ne definisce anche le indennità spettanti.

2. I Revisori devono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti e durano in carica cinque anni.

Art. 8
(Direttore scientifico e Direttore amministrativo)

1. Il Direttore scientifico è scelto tra perso-

nale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, tramite apposito bando.

2. Il Direttore scientifico coordina i Settori tecnici dell'Agenzia, i Dipartimenti provinciali e i Servizi territoriali e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

3. Il Direttore amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline giuriche o economiche che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione amministrativa in enti o strutture di medie e grandi dimensioni.

4. Il Direttore amministrativo è preposto alla gestione amministrativa e finanziaria e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

5. Gli atti assunti dal Direttore generale in difformità ai pareri espressi rispettivamente dal Direttore scientifico c/o dal Direttore amministrativo devono essere adottati con provvedimento motivato e comunicati al Comitato d'indirizzo.

6. Il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo possono essere revocati dal loro incarico, con provvedimento motivato, dal Direttore generale.

7. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il contenuto di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art 9

(Aspetti organizzativi)

1. L'ARPA si articola in tre livelli:

- a) regionale;
- b) provinciale;
- c) territoriale.

2. Il livello regionale è articolato nei seguenti Settori:

- a) protezione dell'ambiente;
- b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati all'ambiente;
- c) formazione ed informazione,
- d) amministrativo.

3. I Settori tecnici di cui al comma 2 hanno il compito di controllare l'attuazione dei programmi, per le funzioni di specifica competenza, anche in termini di efficacia ed efficienza, e di assicurare indirizzi omogenei alle attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale assicurate dai, corrispondenti Servizi dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA.

4. Il livello provinciale è organizzato in Dipartimenti dotati di autonoma tecnico-funzionale e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia, articolati nei seguenti Servizi:

- a) prevenzione ambientale;
- b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio correlati all'ambiente di vita.

5. Allo scopo dell'utilizzo ottimale delle risorse, il Direttore generale, su proposta del Direttore scientifico, individua nell'ambito dei Dipartimenti, provinciali poli di specializzazione a valenza interprovinciale o regionale. I Dipartimenti provinciali sono preposti allo svolgimento di tutte le attività in materia di prevenzione ambientale, individuale e collettiva, nonché delle attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni, dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e degli organi periferici del Ministero della sanità. Laddove sia necessario per carenza di strumentazione e organico specialistico, i Dipartimenti provinciali si convenzionano con enti pubblici di ricerca ed enti universitari per i supporti laboratoristici e per supporti di consulenza tecnico-specialistica.

6. Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un Direttore scelto tra i responsabili dei Servizi in cui si articola il Dipartimento.

7. Il livello territoriale è rappresentato da Servizi con bacino di intervento coincidente di norma con gli ambiti territoriali delle AUSL. Essi costituiscono articolazioni peri-

feriche dei Dipartimenti provinciali, deputate allo svolgimento delle attività tecniche di primo livello nonché delle attività istruttorie e di vigilanza in materia di prevenzione ambientale.

8. Ciascun Dipartimento provinciale dell'ARPA deve assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in reperibilità, nell'arco dell'intera giornata, anche festiva.

Art. 10 (Regolamenti)

1. L'organizzazione interna dell'ARPA, i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi ed organismi, dei Settori tecnici, dei Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali, nonché le indennità spettanti al Collego dei revisori, vengono definiti dal Consiglio regionale con il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I rapporti tra l'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione della AUSL vengono disciplinati da accordi di programma al fine di regolamentare l'esercizio delle attività di supporto tecnico-specialistico, strumentali e laboratoristiche.

3. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i compiti degli organismi e comitati di cui agli artt. 11 e 12 e ne vengono disciplinate le modalità di funzionamento.

Art. 11 (Organismi)

1. Nell'ambito dell'ARPA sono istituiti i seguenti organismi:

1) Comitato di consultazione nominato dal direttore generale che lo presiede, composto da:

- a) un rappresentante dell'ANCI;
- b) un rappresentante dell'UPI;
- c) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

- e) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- f) un rappresentante delle associazioni consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il Comitato di consultazione viene convocato, tra l'altro, in sede di ripartizione annuale delle risorse finanziarie da assegnarsi ai Dipartimenti provinciali ed ai Servizi territoriali in linea con quanto previsto alla lett. e) dell'art. 5;

2) Comitato di programmazione e coordinamento, costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori scientifico ed amministrativo, dai Direttori dei Settori tecnici regionali e dai Direttori dei Dipartimenti provinciali.

Art. 12 (Comitato tecnico provinciale di coordinamento)

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA con i competenti servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, presso ciascun Dipartimento provinciale è costituito il Comitato tecnico provinciale di coordinamento.

2. Sono membri del Comitato tecnico provinciale di coordinamento:

- a) il direttore del dipartimento dell'ARPA, che lo presiede;
- b) i responsabili dei Servizi in cui si articola il dipartimento dell'ARPA;
- c) il Presidente dell'Amministrazione provinciale o, in sua vece, l'Assessore all'ambiente;
- d) un rappresentante designato dall'ANCI;
- e) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL insistenti nell'ambito del bacino di intervento provinciale dell'ARPA, con voto limitato ad uno.

3. Alle riunioni del Comitato tecnico provinciale di coordinamento partecipano di diritto il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo dell'ARPA.

Art. 13
(Consulenze ed esami strumentali)

1. Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che l'ARPA è tenuta a garantire per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e oltre ai compiti indicati nell'art. 4, l'ARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta regionale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per le prestazioni di cui al presente articolo troverà applicazione il tariffario vigente approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 4.

Art. 14
(Finanza e contabilità ARPA)

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e contabilità delle AUSL.

2. Al finanziamento dell'ARPA concorrono:

- a) una quota del Fondo sanitario regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per la gestione dei Settori dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti alle attività ambientali di cui all'art. 01 della legge n. 61 del 1994, le cui funzioni sono trasferite all'ARPA, salvo che la spesa sostenuta ad analogo titolo nell'ultimo anno non sia complessivamente maggiore rispetto alla media degli ultimi tre anni assunti come riferimento;
- b) le entrate derivanti dalla esecuzione di progetti scientifici;
- c) le entrate relative ai proventi per prestazioni rese a terzi;
- d) le risorse finanziarie della Regione e di altri enti locali corrispondenti agli oneri per il personale trasferito all'ARPA ai sensi della presente legge;

- e) una quota delle entrate proprie della Regione da determinarsi annualmente dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale in rapporto agli obiettivi del controllo ambientale, non inferiore al cinquanta per cento degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia ambientale;
- f) un'ulteriore quota del FSN destinato alla prevenzione da determinarsi annualmente da parte della Giunta regionale in rapporto alle specifiche attività di supporto tecnico, strumentale e laboratoristico attribuite all'ARPA, secondo le previsioni di cui all'art. 4;
- g) un'eventuale quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di prevenzione e protezione dell'ambiente, da stabilire in sede di Comitato tecnico provinciale di coordinamento;
- h) gli introiti derivanti dalle tariffe indicate stabilite con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge n. 61 del 1994.

Art. 15
(Dotazione organica, strumentale e finanziaria)

1. Sono trasferiti all'ARPA e alle sue articolazioni territoriali le funzioni, il personale ed i beni immobili e mobili, le attrezzature dei Settori fisico-ambientale, chimico-ambientale-tossicologico e micro-bio-tossicologico dei PMP e degli altri Servizi delle AUSL, adibiti alle attività di cui all'art. 1 della legge n. 61 del 1994, secondo le modalità di cui all'art. 16.

2. Contestualmente sono trasferiti i contratti e le convenzioni attinenti le attività di cui all'art. 4 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, stabilisce gli obiettivi del controllo ambientale, sulla base dei parametri

di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 61 del 1994 e provvede a strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPA.

4. La copertura dei posti previsti in organico può essere attuata mediante trasferimento, per mobilità, di personale regionale e dipendente da enti finanziati con risorse regionali, di personale dipendente delle AUSL nonché dei Comuni e delle Province e di altri enti pubblici anche economici, con preferenza per le unità già inserite in comparti della organizzazione preposti alla trattazione di materie a specifico interesse ambientale, ovvero in possesso di specifici titoli di studio e di adeguata esperienza professionale attinente il posto da ricoprire.

5. Esperite le procedure di mobilità, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPA si procede mediante concorsi pubblici.

6. Nelle more della definizione della pianta organica dell'ARPA e dell'attuazione dei procedimenti di trasferimento o mobilità, le prime necessità dell'Agenzia sono fronteggiate mediante comando del personale di cui al presente articolo, a richiesta degli interessati e con formali provvedimenti delle Amministrazioni interessate, ricomprendendo nel personale interessato al comando tutte quelle figure professionali non già considerate nelle piante organiche dei Settori chimico-ambientale tossicologico, fisico-ambientale e microbio-tossicologico dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti ad attività ambientale ma funzionali allo svolgimento del complesso delle attività assegnate all'ARPA.

7. È fatto divieto all'AUSL di mantenere o istituire Settori, Servizi od ogni altro Ufficio i cui compiti coincidano con quelli assegnati all'ARPA dalla presente legge.

Art. 16

(Temporizzazione del processo di attivazione dell'ARPA)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare il Direttore generale secondo le procedure previste dall'art.

5. Entro lo stesso termine, i Direttori generali delle AUSL sono tenuti ad adottare un provvedimento di ricognizione del personale, dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, dei contratti e delle convenzioni di cui all'art. 13 dei PMP nonché dei Servizi adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, indicando le relative dotazioni finanziarie destinate per il loro funzionamento con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1996. In caso di inadempienza nel termine prescritto, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale per il tramite del Direttore generale dell'ARPA.

2. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale adotta il provvedimento di costituzione dell'ARPA.

3. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, sulla base di una articolata relazione organizzativa predisposta dal Direttore generale dell'ARPA, definisce gli obiettivi che la stessa intende perseguire in materia di controllo ambientale e determina la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'Agenzia. Contestualmente, la Giunta regionale provvede:

- a) alla individuazione della sede regionale della direzione generale dell'ARPA;
- b) all'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili e delle attrezzature;
- c) all'assegnazione delle risorse finanziarie che, in sede di prima applicazione, sono individuate sulla base della spesa storica sostenuta nell'ultimo anno, rispetto a quello di entrata in vigore della presente legge, per il funzionamento e la gestione dei Servizi trasferiti all'ARPA.

4. Dopo la ricognizione operata dai Direttori generali delle AUSL ed entro il termine previsto per l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, il personale dei soppressi PMP può essere assegnato ai servizi delle AUSL che già li avevano in carico, nei limiti delle dotazioni organiche delle stesse e previo avviso di mobilità ad esso riservato.

Al personale trasferito all'Agenzia ai sensi del comma precedente, nonché al personale assegnato con le procedure di cui all'art. 15 è mantenuto ad personam il trattamento giuridico ed economico spettante presso le Ammini-

strazioni di provenienza fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Il personale dell'ARPA, che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dell'Area di comparto e dell'Area della dirigenza medica e non medica del SSN.

6. Il Direttore generale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL del personale dipendente del SSN, individuerà i soggetti preposti alle attività di vigilanza ambientale per i quali proporre ad Presidente della Giunta regionale il riconoscimento di qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.

7. Con l'atto di cui al comma 3 vengono definite apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche previste dall'organico dell'ARPA e quelle degli enti di provenienza del personale medesimo; nel frattempo, al personale medesimo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti presso i rispettivi enti di provenienza.

8. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale.

Art. 17

(Gestione amministrativa)

1. Nelle more della costituzione del Settore amministrativo dell'ARPA, i Servizi gestione del personale provveditorato-economato, economico-finanziario e affari generali saranno assicurati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle AUSL titolari della ge-

stione dei PMP ed i rapporti relativi saranno disciplinati con apposito atto convenzionale.

Art. 18

(Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP)

1. L'entrata in funzione dei singoli Dipartimenti provinciali è comunicata dal Direttore generale dell'ARPA all'Assessore alla sanità, all'Assessore all'ambiente e alle AUSL interessate e dalla data della comunicazione si provvederà alla soppressione dei PMP di cui alla legge regionale n. 4 del 1988, del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI) e dei Comitati tecnici regionali e provinciali in materia ambientale.

2. I controlli impiantistici preventivi e periodici, già svolti dai Settori impiantistico-antifortunistici dei PMP ai sensi dell'art. 5, comma, 5, della legge regionale n. 4 del 1988 e non ricompresi tra le attività devolute alla competenza dell'ARPA a norma della presente legge, sono assicurati in ambito regionale dai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, è istituito presso ciascuna delle AUSL interessate, in aggiunta ai Servizi di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, il Servizio impiantistico-antifortunistico.

4. La dotazione strumentale dei soppressi Settori impiantistico-antifortunistici dei PMP è assegnata ai Servizi impiantistico-antifortunistici istituiti presso le AUSL che già l'aveva in carico in quanto sede di PMP.

5. Il personale per il controllo impiantistico-antifortunistico da assegnare ai Dipartimenti di prevenzione presso ciascuna AUSL sarà reperito con trasferimento, anche previo comando, a domanda del personale in servizio presso le strutture dei preesistenti PMP.

Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 7
«Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici.
Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Aziende emittenti sostanze odorifere inquinanti
- Sansifici

LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1999, N. 7

«Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale»

(Pubblicata nel BUR n. 10 del 27-01-1999)

**CAPO I
EMISSIONI ODORIFERE DELLE
AZIENDE****Art. 1**

1. L'emissione in atmosfera di sostanze odorifere con livello olfattivo molto basso (< 1 ppm) dovrà osservare i seguenti limiti:

A) EMISSIONI PUNTUALI

1) sostanze con livello olfattivo $\leq 0,001$ ppm \Rightarrow VLE ≤ 5 ppm

2) sostanze con livello olfattivo $\leq 0,010$ ppm \Rightarrow VLE ≤ 20 ppm.

Qualora alcune di dette sostanze odorifere fossero comprese nell'allegato I del decreto ministeriale del 12 luglio 1990 con valori limiti di emissione più bassi, occorre adottare i limiti inferiori.

Il dimensionamento del camino (altezza e sezione di sblocco) deve essere determinato tenendo conto della peggiore situazione meteorologica verificatasi negli ultimi dieci anni, in modo tale che la concentrazione massima al suolo degli inquinanti abbia una diluizione minima di 1:16000 rispetto alle concentrazioni misurate al camino stesso.

Qualora l'emissione contenga due o più sostanze ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente concentrazione limite (CL) o valore guida (VG), si dovrà calcolare la sommatoria dei rapporti tra concentrazione effettiva e la rispettiva CL o VG per verificare che la suddetta sommatoria sia inferiore a 1.

Comunque, in caso di emissioni in atmosfera che diano luogo a percezione di odori molesti, l'azienda è tenuta a ricercare tecnologie idonee ad eliminare ogni inconveniente alla popolazione.

L'azienda è tenuta a comunicare alla Regione, anche dopo l'ottenimento di autorizzazione, la quantità e la qualità dei co-

stituenti l'emissione stessa.

B) EMISSIONI DIFFUSE

Per le attività lavorative poste a meno di duemila metri dal perimetro urbano, con esclusione di quelle ubicate in zone industriali, dovrà essere vietata l'emissione diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo ($\leq 0,010$ ppm) derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, ecc.

I valori di TOC (Threshold Odor Concentration) per le sostanze potranno essere desunti dai dati di letteratura scientificamente riconosciuti così come determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere del Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico per la Puglia (CRIAP) di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 31.

**CAPO II
EMISSIONI DERIVANTI DA SANSIFICI****Art. 2**

1. Oltre a quanto stabilito dal d.m. del 12 luglio 1990 ed alle linee-guida della Regione Puglia sulle emissioni puntuali di sostanze odorifere, di cui al precedente articolo, si prescrive quanto segue:

- a) utilizzazione di sansi con contenuto di umidità non superiore al 60%;
- b) divieto di stoccaggio e smaltimento di acque di vegetazione a mezzo dell'impianto di essiccazione della sansa;
- c) lo stoccaggio della sansa deve avvenire in ambienti protetti, in zone opportunamente cordolate (anche vasche purché dotate di copertura fissa o amovibile);
- d) lo stoccaggio della sansa, in ogni caso, non dovrà avere una durata superiore agli otto giorni;
- e) la quantità massima di stoccaggio non deve mai superare il doppio della poten-

zialità degli impianti presenti nell'inse-
diamento produttivo.

Art. 3

1. Oltre quanto stabilito per le sostanze
odorifere, si applicano i seguenti limiti alle
emissioni:

A) Generatori di calore (<5 MW) alimentati
con sansa

1) Polveri	100 mg/m ³
2) SOV (come C.O.T.)	50 mg/m ³
3) HCL	30 mg/m ³
4) NO _x	650 mg/m ³
5) SO _x	2000 mg/m ³

B) Estrazione e raffinazione oli di sansa di
oliva

1) Polveri	200 mg/m ³
2) NO _x	300 mg/m ³

C) Estrazione e raffinazione oli di semi

1) essiccazione semi	polveri 150 mg/m ³
2) lavorazione semi	polveri 80 mg/m ³

CAPO III

Art. 4

1. Le caratteristiche di funzionamento, di
cui alla presente normativa, devono essere as-
sicurate sia per gli impianti già autorizzati
dalla Regione che per quelli per i quali sia
stata presentata domanda di autorizzazione ai
sensi degli artt. 6, 12, 13 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1998,
n. 203.

2. A tal fine, i titolari degli impianti devono
presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigo-
re della presente legge, progetto di adeguame-
nto.

3. Entro i successivi ventiquattro mesi, an-
che in assenza di provvedimento autorizzati-
vo da parte della Regione sul progetto di ade-
guamento presentato, gli impianti devono, co-
munque, essere adeguati in conformità alla
presente normativa.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al
precedente comma, l'autorizzazione conces-
sa, dalla Regione ai sensi del d.p.r. 203/1988
si intende automaticamente revocata, mentre
gli impianti per i quali sia stata presentata do-
manda ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. 203/1988
devono cessare ogni attività.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE EMISSIONI NELLE AREE A ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

Art. 5

1. Nelle aree dichiarate a elevato rischio di
crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge
8 luglio 1986, n. 349, modificata, dalla suc-
cessiva del 28 agosto 1989, n. 305, fermo re-
stando quanto disposto dal precedente art. 4,
qualsiasi impianto ivi ubicato che procuri
emissioni in atmosfera è tenuto a far rientrare
le stesse in limiti più bassi del 20 per cento di
quelli autorizzati o previsti in normativa. Tro-
vano applicazione i commi 2, 3 e 4 del prece-
dente art. 4.

2. Le limitazioni delle emissioni operano
anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione
della validità della dichiarazione medesima
per trascorso quinquennio, senza che siano
divenuti operativi gli interventi di risanamen-
to di cui al piano previsto dal già citato art. 7
della l. 349/1986.

Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 8
«Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 “Norme urgenti per l’accelerazione delle procedure connesse all’attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo stato e dalle amministrazioni centrali”»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

– Amministrazioni comunali

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 8

«Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 “Norme urgenti per l’accelerazione delle procedure connesse all’attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo stato e dalle amministrazioni centrali”»

(Pubblicata nel BUR n. 16 del 17-02-1999)

Art. 1

1. Il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 3 è così modificato: dopo le parole “pubblici servizi”, si sopprimono le parole sino a “degli strumenti stessi” e si aggiunge: “la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei progetti costituisce adozione di variante agli strumenti urbanistici. La delibera di adozione è pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso la Segreteria comunale. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e all’Albo pretorio del Comune. Nei successivi dieci giorni si possono presentare osservazioni. Scaduti i termini predetti, il Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle osservazioni presentate”.

2. Il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 3 del 1998 è così modificato: “2. Le deliberazioni di cui al comma 1 non sono soggette né a controllo né ad autorizzazione e approvazione regionale”.

Art. 2

1. Dopo l’art. 6 della legge regionale n. 3 del 1998 è aggiunto il seguente art. 6 bis:

“Art. 6 bis

1. Ai fini urbanistici, edilizi, paesaggistico-ambientale e per ogni effetto di legge, la dichiarazione di pubblico interesse e di pubblica utilità di cui al precedente art. 6 può riguardare unicamente le opere di seguito elencate:

- a) opere realizzate da enti o organismi pubblici anche se non classificabili quali opere pubbliche;
- b) opere realizzate da soggetti privati che godono di finanziamento pubblico o che rientrano in programmi relativi alla previsione di urbanizzazione, strutture, infrastrutture o servizi pubblici o di interesse pubblico;
- c) opere per le quali l’interesse pubblico e la pubblica utilità sono riconosciute da norme legislative statali e regionali”.

Art. 3

1. Alla legge regionale n. 3 del 1998 è aggiunto il seguente art. 6 ter: (1)

“Art. 6 ter

1. Per quanto previsto all’art. 6 bis si seguono le procedure di cui all’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ai regolamenti successivi”.

NOTE

(1) Il testo aggiornato e coordinato dalla l.r. 3/98 già modificato dalla l.r. 14/98 è stato pubblicato nel BURP n. 16 del 17-2-1999.

Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 9
»Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria«

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- **Commercianti di carni e prodotti alimentari**
- **Polizia veterinaria**

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 9

»Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria»

(Pubblicata nel BUR n. 16 del 17-02-1999)

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria di competenza della Regione o enti delegati fissando, laddove mancante, la misura del minimo edittale, fermo restando quella massima già determinata dalla legislazione statale con successivi adeguamenti.

**Art. 2
(Misure igieniche contro le mosche)**

1. La mancata predisposizione delle misure igienico-sanitarie previste dal decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 (norme obbligatorie per l'attuazione della legge 24 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 400 mila.

**Art. 3
(Vigilanza sulle carni)**

1. L'inosservanza delle disposizioni sulla vigilanza sanitaria delle carni prevista dal regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (regolamento per la vigilanza sanitaria sulle carni) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

**Art. 4
(Carni avicunicole)**

1. L'inosservanza degli artt. 4 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 (disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina) nonché delle disposizioni previste dal decreto del

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 (regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia veterinaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

**Art. 5
(Carni congelate)**

1. L'inosservanza dell'art. 13 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concedo con il Ministro per la sanità e il Ministro per l'agricoltura e le foreste, 3 febbraio 1977 (regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1977, n. 63) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 830 mila a lire 5 milioni.

**Art. 6
(Lavorazione e/o confezionamento di prodotti surgelati)**

1. Chiunque lavora o confeziona prodotti alimentari surgelati in locali dai quali non sono stati allontanati i rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

**Art. 7
(Lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane e paste alimentari)**

1. L'inosservanza degli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 12 (comma 2), 18, 27, 34 e 36 (comma 2) della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli

sfarinati, del pane e delle paste alimentari) è punita con sanzione amministrativa pecuniaria lire 1 milione a lire 6 milioni.

2. L'inosservanza degli artt. 7 (ultimo comma), 16, 17, 20 (commi 2, 3 e 4), 21, 22 (ultimo comma), 24 (commi 2 e 3), 26, 33 (ultimo comma) della legge n. 580 del 1967 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 600 mila.

3. L'inosservanza delle disposizioni della legge n. 580 del 1967 diverse da quelle indicate nei precedenti commi e del relativo regolamento di esecuzione nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dalla citata legge n. 580 del 1967 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni.

Art. 8

(Produzione e vendita del latte)

1. L'inosservanza degli artt. 1, 19, 20, 22, 24, 45 (comma 7, lett. a) e 46 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 (approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

Art. 9

(Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, deposito di sostanze alimentari e depositi di coloranti e additivi)

1. L'inosservanza delle disposizioni provviste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283

e successive modifiche, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari o delle bevande) e dai regolamenti delle leggi speciali è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

Art. 10

(Libretto di idoneità sanitaria e obblighi del titolare degli esercizi di produzione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari)

1. L'inosservanza dell'art. 14, comma 1, della legge n. 283 del 1962 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 mila a lire 60 mila.

2. L'inosservanza dell'art. 14, comma 2, della legge n. 283 del 1962 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 25 mila a lire 150 mila.

Art. 11

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e nella legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 successivamente modificata con legge regionale 31 novembre, 1977, n. 36.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Le sanzioni e le ammende previste dalla presente legge sono versate sul capitolo di nuova istituzione 1012014 "Sanzioni amministrative previste da leggi regionali".

Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 10
«Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATE DALLA LEGGE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Amministrazioni comunali - Amministrazioni provinciali - ANCI - UPI - AUSL | <ul style="list-style-type: none"> - Tribunale dei minori - Esperti in materia di infanzia e adolescenza - Organizzazioni di volontariato - Provveditorato agli studi - Centro di giustizia minorile |
|--|---|

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
<ul style="list-style-type: none"> - Triennale 	<p>Designazione dei componenti per il rinnovo della Commissione Consultiva per i problemi dei minori. (art. 3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Provveditorato agli Studi • ANCI • UPI • Tribunali dei minori • Centro di Giustizia Minorile • Organizzazioni di volontariato • Cooperative sociali
<ul style="list-style-type: none"> - Ogni triennio: il piano triennale. - Annualmente il progetto annuale. 	<p>Elaborazione, approvazione ed invio alla Regione dei piani e territoriali triennali e dei progetti annuali esecutivi. (art. 7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni tramite le Province

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 10

«Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza»

(Pubblicata nel BUR n. 16 del 17-02-1999)

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge detta norme per la programmazione e l'organizzazione di iniziative degli enti locali volte alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285.

Art. 2
(Finalità e principi)

1. Gli interventi previsti nella presente legge sono finalizzati a realizzare sul territorio regionale un sistema di servizi, opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità del minore e alla valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita della persona.

2. I Comuni, privilegiando forme di gestione associata, avviano progetti territoriali in cui prediligere processi di integrazione tra le politiche socio-assistenziali, educative e socio-sanitarie che siano volte al superamento degli interventi a carattere assistenziale e alla promozione dei diritti e delle opportunità per i minori di qualunque origine e cittadinanza.

3. A tal fine i Comuni, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, garantiscono ai minori i diritti di partecipazione e di manifestazione del pensiero.

Art. 3
(Commissione consultiva)

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione consultiva per i problemi dei minori costituita da:

- a) Assessore regionale ai servizi sociali - Presidente;
- b) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Provveditori agli studi;
- c) cinque membri, esperti in materia, in rap-

- presentanza dei Comuni, uno per ogni provincia, designati dall'ANCI di Puglia;
- d) un membro, esperto in materia, designato dall'UPI di Puglia;
- e) un membro, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile per la Puglia;
- f) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Presidenti dei Tribunali per minori della Puglia;
- g) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- i) un membro designato dal Forum pugliese del terzo settore;
- j) due membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;
- k) dirigente Settore servizi sociali della Regione;
- l) dirigente Ufficio minori della Regione.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e la mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore, la Commissione è presieduta dal dirigente del Settore servizi sociali.

4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva, nell'area delle problematiche relative all'infanzia e all'adolescenza a sostegno dell'azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con almeno

sette membri e decide a maggioranza dei presenti.

5. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.

Art. 4

(Centro regionale di documentazione)

1. L'Assessorato regionale ai servizi sociali, in raccordo con le Amministrazioni provinciali, anche in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 opera quale centro di raccolta ed elaborazione dati sulla condizione dei minori avvalendosi, eventualmente, di enti di ricerca pubblici e privati che hanno particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. La Giunta regionale emana le norme direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi a:

- a) attività di documentazione, studio, ricerca sulla condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) predisposizione della banca dati riferita ai servizi, progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento.

3. Per sostenere le attività del presente articolo, la Giunta regionale assegna, ai Comuni singoli o associati e alle Amministrazioni provinciali, risorse per finanziare progetti a gestione associata, al fine di incentivare un sistema informatizzato di raccolta ed elaborazione dei dati su tutto il territorio regionale.

Art. 5

(Ambiti territoriali)

1. L'Assessore regionale ai servizi sociali, al massimo ogni tre anni, sentito il parere della Commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'UPI e dell'ANCI di Puglia, propone alla Giunta regionale la determinazione di uno o più ambiti territoriali di intervento per ciascuna provin-

cia. In sede di prima applicazione sono individuati cinque ambiti territoriali uno per ciascuna Provincia.

Art. 6

(Competenze delle Province)

1. Le Province, per il rispettivo territorio, svolgono funzioni di promozione e coordinamento nei confronti degli enti locali.

2. Le Province promuovono, d'intesa con i Comuni, programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 7

(Piani territoriali di intervento)

1. I Comuni ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'art. 5 approvano mediante accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, piani territoriali d'intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.

2. Il piano triennale d'intervento dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) definizione del Comune capofila referente del progetto, responsabile delle procedure tecnico-amministrative;
- b) analisi quali-quantitative dei minori presenti nell'ambito;
- c) mappa e analisi delle risorse pubbliche e del privato sociale disponibili sul territorio;
- d) definizione degli obiettivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 7 della l. 285/1997;
- e) individuazione delle risorse economiche disponibili o necessarie;
- f) elaborazione dei progetti annuali riferiti a servizi, azioni, interventi che si intendono attuare per raggiungere gli obiettivi previsti nel piano triennale attraverso la definizione:

- 1. del livello territoriale di intervento;
- 2. dei soggetti istituzionali e del terzo settore coinvolti nell'accordo di programma;
- 3. della copertura finanziaria, prevedendo una possibile compartecipazione dei sog-

getti coinvolti nonché le risorse già impegnate con finanziamenti di altre leggi o con fondi propri;

4. della durata e dei tempi di realizzazione;

5. della metodologia e degli strumenti di valutazione e verifica.

3. I piani territoriali di intervento, articolati in progetti esecutivi annuali, devono essere presentati alla Regione dai Comuni tramite la Provincia completi del piano economico e dell'accordo di programma stipulato tra i soggetti istituzionali coinvolti e degli eventuali contratti di programma con i soggetti del terzo settore.

Art. 8 (Finanziamenti)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dalle leggi statali e dal bilancio regionale, attribuisce agli ambiti territoriali le quote di finanziamento come segue:
a) 4/10 in base alla popolazione residente;
b) 6/10 in base alla popolazione minorile residente.

2. La Giunta regionale riserva una quota delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 5 per cento, per la realizzazione di programmi di formazione e di scambi interregionali in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di accesso agli interventi finanziari regionali, i criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli strumenti di verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle attività realizzate, cui devono atenersi gli enti locali compresi i Comuni riservatari delle quote del 30 per cento del fondo di cui alla l. 285/1997.

4. La Giunta regionale, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 3, dovrà prevedere che:

a) gli enti locali assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, definiscano i piani territoriali d'intervento mediante accordi di programma in particolare con i Provveditorati

agli studi, le Aziende unità sanitarie locali e i centri di giustizia minorile competenti per territorio;

b) i piani territoriali siano triennali e articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi con relativo piano economico e indicazione della copertura finanziaria;

c) il termine di presentazione dei piani d'intervento da parte degli enti locali sia fissato non oltre quattro mesi dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dei finanziamenti agli ambiti territoriali;

d) siano valutati prioritariamente piani d'intervento presentati dai Comuni di cui al comma 2 dell'art. 1 della l. 285/1997;

e) sia incentivata l'attuazione dei progetti in forma associata tenendo conto prioritariamente dei Comuni rientranti in uno stesso distretto socio-sanitario.

5. La Regione, sentita la Commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, approva e finanzia i progetti, presentati dai Comuni tramite la Provincia, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di intervento; la Commissione è convocata entro cinque giorni da tale termine e il parere s'intende comunque acquisito entro i successivi venti giorni.

6. I fondi assegnati e non utilizzati all'interno di un ambito possono essere destinati a finanziare i progetti di altri ambiti.

Art. 9 (Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 786000, ammontante per il 1998 a lire 7.504.486.616, e con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 781030, ammontanti per il 1998 a lire 5 miliardi.

2. La declaratoria del capitolo di entrata 2037200 è modificata come segue: "Assegnazione statale per l'infanzia e l'adolescenza - legge 285/1997 e legge 451/1997 - Entrate vincolate".

3. La declaratoria del capitolo di spesa 786000 è modificata come segue: "Spese del

fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Fondi vincolati - legge 285/1997 e legge 451/1997".	781030 è modificata come segue: "Contributi regionali per interventi in favore dei minori - Legge in corso di approvazione - Fondi del bilancio autonomo".
4. La declaratoria del capitolo di spesa	

Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11
«Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro»

NOTE:**PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATE DALLA LEGGE**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Amministrazioni provinciali - Amministrazioni comunali - Aziende di promozione turistica - AUSL | <ul style="list-style-type: none"> - Ostelli della Gioventù - Associazioni con finalità ricreative, culturali, religiose - Gestori di strutture balneari, alberghiere e extralberghiere, villaggi turistici, campeggi |
|--|--|

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
<ul style="list-style-type: none"> - Entro il mese di giugno dell'ultimo quinquennio - 15 aprile di ogni anno 	<ul style="list-style-type: none"> Ripresentazione alla Provincia della domanda di classificazione della struttura ricettiva. (art. 10) Publicazione con invio di copia alla Regione e all'Azienda di promozione turistica, delle ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate. (art. 22) 	<ul style="list-style-type: none"> • Titolari dell'esercizio • Sindaci

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 11

«Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro»

(Pubblicata nel BUR n. 18 del 10-02-1999)

**Art. 1
(Finalità della legge)**

1. Con la presente legge la Regione Puglia, recependo il contenuto dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive individuate ex artt. 6 e 10 della medesima legge n. 217 del 1983 e in materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).

**Art. 2
(Delega alle Province)**

1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate, alle Province.

2. Le Province, nell'esercizio di funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento o in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale la revoca della delega, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 41.

**TITOLO I
ATTIVITÀ RICETTIVA ALBERGHIERA**

**Art. 3
(Destinatari)**

1. Ai fini della presente legge e con riferimento specifico all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture organizzate:

- a) alberghi;
- b) motels;
- c) villaggi-albergo;
- d) residenze turistico-alberghiere;
- e) alberghi dimora storica - residenza d'epoca;
- f) alberghi centro benessere.

**Art. 4
(Tipologia)**

1. Sono "alberghi" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

2. Sono "motels" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

3. Sono "villaggi-albergo" le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocato in più stabili, servizi centralizzati.

4. Sono "residenze turistico-alberghiere" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

5. Sono "alberghi dimora storica-residenza d'epoca" le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello arti-

stico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle.

6. Sono "alberghi e centro benessere" le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.

7. È fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 5

(Ulteriori caratteristiche delle tipologie)

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites).

2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.

3. Le suites sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.

4. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno privato.

Art. 6

(Dipendenze)

1. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli Ospiti, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso.

3. Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'area o all'interno

dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove, concorrano particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.

Art. 7

(Requisiti)

1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:

- a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;
- b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato;
- c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
- d) attrezzature e servizi come da tabelle allegate "C" e "D";
- e) superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera come da tabella allegata "A".

2. Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate "A", "C", "D" e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 8

(Denominazione)

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è approvata dalla Provincia, che deve evitare l'insorgere di omonimie nell'ambito territoriale di sua competenza.

2. Le strutture ricettive esistenti alla data di

entrata in vigore della presente legge possono mantenere la propria denominazione.

3. In alternativa alla dizione di "albergo" può essere usata quella di "Hotel"; l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura "Palace Hotel" spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.

4. In alternativa all'indicazione "residenza turistico-alberghiera" possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo residenziale o Aparthotel.

5. Gli alberghi di cui all'art. 4, comma 6, assumono, dopo la denominazione della struttura, quella ulteriore di "casa di bellezza" o "beauty-farms".

6. In caso di cessazione di attività, la denominazione di una struttura alberghiera può essere assunta da un'altra, decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la cui attività è cessata.

Art. 9 (Classificazione)

1. Le strutture alberghiere previste dall'art. 3 sono classificate in base ai requisiti posseduti come da tabelle "A" - "C", e vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere, come da tabella "D", vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore storico-residenze d'epoca sono classificate secondo le modalità di cui all'art. 11.

2. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando possiedono almeno cinque degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata "B".

3. Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto l'esercizio.

4. Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste l'obbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per l'intera struttura.

5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della autorizzazione; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

6. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

7. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

8. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle, denominati "Lusso", devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "L".

Art. 10 (Procedure per la classificazione)

1. La classificazione è effettuata con delibera di Giunta provinciale dalla Provincia competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

2. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia secondo la modulistica già approvata e prediposta dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel rispetto dei parametri fissati dalla presente legge.

3. Qualora, per qualsiasi causa le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, d'ufficio o su domanda, a una nuova classificazione.

4. La classificazione è assegnata sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di classificazione.

5. In caso di inerzia della Provincia si intende acquisita la classificazione richiesta dal proponente.

6. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva ripresenta alla Provincia la domanda di classificazione, con la conferma o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione di tutta la documentazione è obbligatoria in caso di modifiche strutturali o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione.

Art. 11

(Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza d'epoca)

1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica, devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi (di restauro, consolidamento e conservazione non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.

2. Alla classificazione di tali strutture provvede la Provincia competente per territorio, su domanda degli interessati, previo conforme parere della Sovrintendenza per i Beni ambientali, architettonici e storici della Puglia.

3. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.

Art. 12

(Notifica del provvedimento di classificazione)

1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è adottato dalla Giunta provinciale ed è notificato all'interessato, al Comune in cui è ubicato l'esercizio e all'Assessorato regionale al turismo, per la pubblicazione sull'Annuario nazionale e regionale degli alberghi.

Art. 13

(Pubblicità della classificazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne trasmette alla Presidenza della Giunta regionale l'elenco relativo per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 14

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:

- a) villaggi turistici;
- b) campeggi.

2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere esercitata da:

- a) imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali e sociali.

Art. 15

(Villaggi turistici)

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi.

2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25 per cento di quella complessiva e, comunque, in conformità con gli artt. 17 e 18.

Art. 16

(Requisiti tecnici dei villaggi turistici)

1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per

l'ospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) area di superficie netta non superiore a mq. 70;
- b) altezza minima interna di mt. 2,40;
- c) tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati;
- d) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande, non deve essere inferiore a mq. 8 per persona;
- e) ciascun allestimento non può ospitare più di sei persone;
- f) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno;
- g) i parametri di cui alle lettere b) e d) non si applicano alle strutture esistenti e autorizzate.

Art. 17 (Campeggi)

1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare novanta posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di concessione edilizia ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presen-

te comma viene consentita previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con delibera del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico.

Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale competente.

3. Le unità abitative allestite nei campeggi devono avere i requisiti tecnici di cui all'art. 16 della presente legge.

4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 20 per cento di quella consentita.

Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che:

- a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione all'interno del complesso ricettivo.

Art. 18 (Requisiti tecnici dei campeggi)

1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione alla classificazione, una superficie di mq. 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro non meno di quattro metri e devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.

2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonché in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie inferiore a quella prevista dal comma 1 purchè il loro numero complessivo non superi

quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente pianeggiante.

3. È consentita la suddivisione della piazzola, in due settori, limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del complesso.

4. Nei campeggi classificati con una stella non è consentito l'allestimento di unità abitative.

Art. 19

(Altre tipologie di campeggi)

1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 17, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:

- a) campeggi naturalistici;
- b) campeggi mobili;
- c) campeggi liberi ed isolati;
- d) mini-aree di sosta.

Art. 20

(Campeggi naturalistici)

1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, a tal fine, devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.

2. La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.

Art. 21

(Campeggi mobili)

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da

privati, di periodi di sosta per non più di venti giorni, non prorogabili, purchè forniti di mezzi autonomi di pernottamento.

2. L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco purchè siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, l'osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.

3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il Sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità.

4. Qualora l'attività campeggistica di cui al comma 1 venga effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile dell'associazione deve informare il Sindaco del Comune territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 27, comma 6.

Art. 22

(Campeggi liberi ed isolati)

1. Il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.

2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.

3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".

4. La sosta nelle aree di cui al comma 2,

che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.

5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.

6. È fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.

7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.

8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.

9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 23

(Mini-aree di sosta)

1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella.

3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona.

Art. 24

(Aree destinate a villaggi e campeggi)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui

agli artt. 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree inquadrare dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.

2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti possono essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.

Detta variante deve essere, approvata nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica.

4. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 devono avere i seguenti requisiti:

- a) una superficie minima di 10 mila mq.;
- b) una densità massima di settanta equipaggi e duecentottanta persone per ettaro.

6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a mt. 1,50 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e sbarra.

7. Le aree delle strutture ricettive all'aria aperta non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli associati.

8. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie nell'ambito di uno stesso territorio provinciale ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell'APT competente per territorio.

**Art. 25
(Terreno)**

1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

**Art. 26
(Norme di tutela dell'ambiente)**

1. L'apertura e la gestione delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta sono subordinate alla normativa prevista dagli artt. 117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei Comuni in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera m), della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

2. I complessi turistici all'aria aperta in ogni caso devono essere dotati di:

- a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. L'erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
- b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quant'altro previsto dal regolamento igiene di cui al comma 1;
- c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 e di quant'altro previsto in materia specifica dal regolamento di cui al comma 1;
- d) gruppi elettrogeni che alimentino un siste-

ma di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti tecnologici.

**Art. 27
(Servizi igienico-sanitari)**

1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.

2. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse.

3. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.

4. L'installazione dei servizi igienici è rapportata alla classificazione richiesta e alla ricettività.

5. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo la ricettività massima consentita con il numero dei servizi previsti dalla tabella "E" di classificazione allegata alla presente legge.

2. Il numero minimo dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:

- a) un WC ogni venti persone;
- b) un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;
- c) un lavapiedi ogni cinquanta persone;
- d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;
- e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;
- f) un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;
- g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone;

h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici roulotte; erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce.

Art. 28
(Impianto elettrico)

1. L'impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrato e nel più rigoroso rispetto delle norme CEI.

2. L'impianto elettrico deve essere costituito da:

- a) impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza massima di venti metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire l'agevole funzione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone comuni;
- b) impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste all'interno degli stessi;
- c) prese di corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

Art. 29
(Dispositivi e mezzi antincendio)

1. I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 30
(Rimessaggio)

1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive all'aria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricovero e il rimessaggio di roulotte e di altri servizi di pernottamento purchè individuato ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.

2. Durante tale periodo è tassativamente vietata la fruizione degli alloggi in parcheggio.

Art. 31
(Parcheggio auto e pre-campo)

1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare, all'interno del complesso, in apposito zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente ombreggiate e munito di almeno un estintore ogni cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli allestimenti abitativi.

2. Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal regolamento interno e in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle immediate vicinanze dell'ingresso. A tal uopo potrà essere utilizzato anche il parcheggio auto.

Art. 32
(Superamento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle, persone con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nell'ambito di complessi ricettivi all'aria aperta devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.

Art. 33
(Pronto soccorso)

1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività superiore a seicento persone è obbligatorio un locale di infermeria non inferiore a mq. 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilità, ventiquattro ore su ventiquattro.

2. Nelle strutture con capacità ricettive al di sotto di seicento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.

Art. 34
(Assicurazioni rischi)

1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.

Art. 35
(Regolamento interno)

1. È fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.

2. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.

3. Il regolamento interno oltre che all'ingresso del complesso ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità abitativa e in tutti i servizi destinati ad uso comune.

Art. 36
(Telefono)

1. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

Art. 37
(Periodi di apertura)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta devono osservare un periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.

2. Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un periodo di chiusura superiore a un anno l'interessato dovrà richiedere nuova autorizzazione sanitaria.

Art. 38
(Classificazione delle strutture all'aria aperta)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) (villaggi), ven-

gono classificate in ordine decrescente a quattro, tre e due stelle.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine decrescente con quattro, tre, due e una stella.

3. L'attribuzione della classe di appartenenza è effettuata sulla base della domanda inoltrata dall'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti standards minimi previsti dall'allegata tabella "E", dalla Provincia territorialmente competente.

4. Le strutture di cui ai commi precedenti autorizzate all'apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A" (Annuale).

5. La classificazione per le suddette strutture ricettive è condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.

6. Sono confermate per le strutture all'aria aperta le disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5-6-7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.

7. Le strutture indicate all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), non sono soggette a classificazione.

**TITOLO III
OSTELLI DELLA GIOVENTÙ**

Art. 39
(Definizione e requisiti tecnici)

1. Sono ostelli della gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a venticinque anni.

2. Negli ostelli della gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi finalizzati all'appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.

3. Gli ostelli della gioventù possono essere dotati di particolari strutture che consentano

il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le modalità organizzative nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni. In relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali locali, il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la proroga.

5. In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della gioventù devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella "F" allegata alla presente legge e osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché quelle in materia igienico-sanitaria.

Art. 40
(Classificazione degli ostelli della gioventù)

1. Gli ostelli della gioventù vengono classificati in tre categorie in ordine decrescente "terza, seconda e prima" in base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella "F" allegata alla presente legge.

2. Sono confermati per gli ostelli della gioventù le disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5 - 6 - 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per gli ostelli che hanno ottenuto la classificazione, questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.

TITOLO IV
ATTIVITÀ RICETTIVA EX ART. 6,
COMMA 10,
LEGGE N. 217 DEL 1983

Art. 41
(Definizione)

1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:

a) residenze turistiche o residence;

b) case e appartamenti per vacanza.

2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.

4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.

5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.

7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

Art. 42
(Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza)

1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli standards obbligatori previsti dalla tabella "G" allegata alla presente legge e non sono soggette a classificazione.

TITOLO V
DIRETTIVE IN MATERIA
AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
DELL'ATTIVITÀ EXTRALBERGHIERA

Art. 43
(Definizione)

1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:

- a) le case per ferie;
- b) gli esercizi di affittacamere.

Art. 44
(Case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Art. 45
(Requisiti tecnici per le case per ferie)

1. Le case per ferie devono avere i seguenti requisiti tecnici:

- a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 10 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 3 per ogni letto in più;
- b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano o del regolamento comunale di igiene;
- c) una o più sale da pranzo con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente;
- d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq. 16, dotata di celle frigorifere e dispense;
- e) gruppi di servizi distinti per sesso, composti da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere

dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e illuminati direttamente dall'esterno, disimpegnati da un ampio antibagno;

- f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali convenientemente aerati;
- g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
- h) locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per sesso;
- i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle biancherie e suppellettili.

2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti dalle norme CEI.

3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.

Art. 46
(Esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.

2. Ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

Art. 47
(Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere)

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche

strutturali e igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.

2. Gli affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
- b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.

5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

TITOLO VI

STRUTTURE AD USO PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE

Art. 48

(Definizione)

1. Sono definiti strutture a uso pubblico in regime di concessione:

- a) gli stabilimenti balneari;
- b) le spiagge attrezzate;
- c) le darsene e approdi turistici.

2. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.

3. Sono spiagge attrezzate le aree demaniali recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igie-

nico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.

4. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera, e di tutte le altre attività di interesse turistico.

Art. 49

(Stabilimenti balneari)

1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l'apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.

2. Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di igiene pubblica, prima di pronunciarsi sull'istanza di apertura, deve acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq. 3 per singola persona. Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie, dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.

4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina:

- a) le modalità e le condizioni di fruizione dei servizi;
- b) quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;
- c) le raccomandazioni in ordine alla tranquillità e alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.

5. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.

6. Il regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina e in tutti i servizi di uso comune.

Art. 50
(Requisiti tecnici)

1. Le cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza massima di mt. 2,20 e una superficie minima di mq. 2,50. La pavimentazione deve essere levigata e facilmente lavabile.

2. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di larghezza minima di un metro.

3. Ogni stabilimento balneare deve essere allacciato alla rete idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente legislazione statale e regionale o comunque dotato di strutture igienico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa vigente.

Art. 51
(Installazioni igienico-sanitarie)

1. Le installazioni igienico-sanitarie distinte per sesso devono essere costituite da un minimo di un WC ogni quindici cabine-spogliatoio. I WC devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno.

Art. 52
(Dotazione delle cabine-spogliatoio)

1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni minime:

- a) un sedile;
- b) un appendiabiti;
- c) uno specchio;
- d) un cestino porta rifiuti.

Art. 53
(Tutela dell'ambiente)

1. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno due volte al giorno.

2. Gli arenili devono essere mantenuti mediante pulizia quotidiana, con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonchè con disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo della sabbia.

3. I servizi igienici devono essere quotidianamente disinfettati e disinfestati.

4. La raccolta dei rifiuti deve essere realiz-

zata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni dieci ombrelloni.

5. Sono fatte salve, comunque, le norme in materia di igiene e sanità pubblica nonchè quelle prescritte dalla Capitaneria di Porto.

Art. 54
(Pronto soccorso)

1. In ogni stabilimento balneare è obbligatorio l'allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio igiene pubblica dell'AUSL competente per territorio.

Art. 55
(Darsene e approdi turistici)

1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di:

- a) dieci docce;
- b) dieci WC (separati, cinque per sesso);
- c) venti lavandini;
- d) dieci lavapiedi;
- e) dieci lavelli per stoviglie;
- f) dieci vasche per bucato;
- g) dieci bidoni per rifiuti solidi;
- h) dieci contenitori per olii lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;
- i) due piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da effettuarsi con sapone, e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;
- j) armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servi-

zio di igiene pubblica della AUSL, competente per territorio.

2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino all'altezza di mt. 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o più chiusini per lo scolo dell'acqua di lavaggio, nonchè essere antisdrucchiolevoli.

3. È obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati.

4. È fatto divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi l'immissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.

5. Le darsene, e gli approdi turistici devono essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di operazioni di attracco.

6. I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene pubblica dell'AUSL territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire preventivamente il parere, degli organi preposti alle relative attività di controllo.

7. Sono fatte salve le prerogative degli altri enti aventi competenza nella materia.

TITOLO VII ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 56 (Definizione dell'attività)

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge, n. 217 del 1983, le associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e sportive, possono esercitare attività turistiche ricettive e di

diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati.

2. Per lo svolgimento dell'attività sociale, sia a carattere stagionale che annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale.

Art. 57 (Requisiti tecnici)

1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento (alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente legge e la ricettività deve essere rapportata agli standards minimi previsti dalle allegate tabelle di classificazione.

2. Nel caso la gestione riguardi darsene o impianti nautici ai fini della vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo deve evidenziare su ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero corrispondente a quello registrato nell'elenco dei soci.

3. Gli utenti durante la sosta nei complessi, devono essere in possesso della tessera di appartenenza all'associazione o ente gestore della struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere esibito in occasione di controlli.

4. È fatto obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli organi di vigilanza il registro dei soci.

TITOLO VIII AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 58 (Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge)

1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata

dal Sindaco del Comune competente per territorio.

2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma 3, è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.

Art. 59

(Domanda per l'autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:

- a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
- b) quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
- c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
- d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
- e) il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
- f) la classificazione assegnata, ove prevista;
- g) l'ubicazione della struttura;
- h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.

A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

2. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all'art. 3 della presente legge, alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

- a) copia autenticata della delibera di classificazione;
- b) copie delle ricevute dei versamenti delle tasse sulle concessioni, sulla base della vigente normativa in materia specifica;
- c) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni;

d) copia del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;

e) indicazione anagrafica del direttore d'albergo;

f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.

3. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura. Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

a) copia autenticata della delibera di classificazione;

b) copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione a norma della vigente normativa specifica in materia;

c) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;

d) copia autenticata del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;

e) planimetria dell'ubicazione dell'impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all'art. 24, comma 5;

f) planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;

g) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all'art. 35;

h) certificato di agibilità degli allestimenti.

4. Comparto ostelli della gioventù. L'attività di gestione degli ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

- b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
- c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d) il numero dei posti letto;
- e) il regolamento per l'uso della struttura;
- f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h) i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

5. Comparto attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del 1983. L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili. La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:

- a) relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili;
- b) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulle concessioni a norma della vigente legislazione in materia.

6. Comparto case per ferie. L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione, amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio

ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
- c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d) il numero dei posti letto;
- e) il regolamento per l'uso della struttura;
- f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h) i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia.

L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

7. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili. Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:

- a) estremi del certificato di abitabilità;
- b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;
- c) numero dei posti letto;
- d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- e) servizi accessori offerti;
- f) eventuale servizio di ristorazione.

Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in materia.

Qualora l'attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art. 46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

8. Comparto stabilimenti balneari. Per ottenere l'autorizzazione amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita domanda al Sindaco e deve allegare:

- a) relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
- b) estremi della licenza edilizia;
- c) estremi della concessione demaniale;
- d) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- e) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
- f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- g) regolamento interno di fluibilità dell'impianto di cui all'art. 49, comma 4.

9. Comparto darsene. Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco e devono allegare:

- a) relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
- b) estremi della concessione demaniale;
- c) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
- e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- f) certificato di agibilità degli impianti.

10. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui all'art. 56 sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di di-

porto nautico. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio, deve essere allegata:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'impianto;
- b) planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture;
- c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l'attività nautica);
- d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;
- e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;
- f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
- g) copia dello statuto sociale;
- h) elenco dei soci numerato cronologicamente;
- i) regolamento interno.

11. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.

Art. 60

(Rilascio dell'autorizzazione di esercizio)

1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitario, di sicurezza sociale nonché quelle previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed eventuali modificazioni, l'Amministrazione comunale deve decidere sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 come sostituito dall'art. 2, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal Comune oltre che all'interessato anche alla Regione Puglia - Assessorato al turismo, al Prefetto e all'Ente turistico territoriale e alla Provincia territorialmente competente.

4. Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagionale.

Art. 61

(Contenuti dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di esercizio deve contenere:

- a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dell'esercizio;
- b) il nominativo e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;
- c) il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo (ove è previsto);
- d) la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;
- e) la tipologia e la classificazione (ove è prevista) dell'esercizio;
- f) la validità (annuale o stagionale) e l'indicazione del periodo di apertura;
- g) il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);
- h) il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per vacanze);
- i) il totale della ricettività massima consentita;
- j) il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze turistiche);
- k) il totale della ricettività nelle unità abitative;
- l) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
- m) il totale della ricettività (campeggi, villaggi);
- n) il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e villaggi);
- o) il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);
- p) il totale della ricettività (stabilimenti balneari);
- q) l'eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all'art. 58, comma 5.

Art. 62

(Rinnovo autorizzazione)

1. L'autorizzazione si rinnova automatica-

mente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.

Art. 63

(Chiusura temporanea o definitiva)

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, alla Provincia e all'Ente turistico competenti per territorio.

Art. 64

(Registrazione notificata delle persone alloggiate)

1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente all'APT competente, su apposito modello predisposto dall'ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.

2. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto ai prezzi minimi e massimi dell'alta e bassa stagione oppure della stagione unica. Detta comunicazione è richiesta ai fini della pubblicazione sull'annuario regionale e nazionale sull'azienda ricettiva.

TITOLO IX

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Art. 65

(Certificazione di qualità)

1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.

2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.

3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente legge.

TITOLO X
GESTIONE E RESPONSABILITÀ -
RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI

Art. 66
(Gestione e responsabilità)

1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il titolare dell'autorizzazione, all'esercizio (o il gestore).

2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

Art. 67
(Reclami)

1. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare reclamo entro venti giorni dall'evento all'Assessorato regionale al turismo.

2. L'Assessore regionale al turismo promuove tempestivamente le procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa.

3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla Regione.

4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2, l'Assessore regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco.

Art. 68
**(Accertamento delle violazioni e
funzioni di vigilanza)**

1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.

2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione demaniale, l'esercizio della vigilanza e del controllo nonchè sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.

Art. 69
(Procedimento sanzionatorio)

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.

2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentato dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 e successive modifiche e integrazioni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono devoluti alla Regione.

Art. 70
**(Sanzioni amministrative in materia di
classificazione)**

1. Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983, l'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale:

- a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall'art. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni;
- b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non corri-

- spondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente legge;
- c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui all'art. 18, comma 1 (numerazione delle piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione, da lire tre milioni a lire nove milioni;
- d) chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;
- e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 9, comma 8;
- f) al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti di cui all'art. 68, comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richieste dell'Assessore regionale al turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare non avrà ottemperato all'obbligo.
- g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli comunicati e convalidati e soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.

Art. 71

(Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente)

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, fatti salvi i prov-

vedimenti previsti in materia forestale e di igiene pubblica, nonché del codice della strada e del codice penale, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di tre milioni a un massimo di lire venti milioni.

2. È soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni chi consente l'installazione di tende oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 18, comma 3.

3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla sanzione da lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce insediamenti oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 17, comma 2.

4. È soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa di lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici milioni.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il numero delle persone in sosta superi le cinque unità, la sanzione viene maggiorata da lire un milione a lire tre milioni per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto dall'art. 30 in materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio per la durata di quindici giorni da scomputarsi durante il periodo di funzionamento del complesso.

8. Il titolare di esercizio che consente il

parcheggio delle macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.

Art. 72

(Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale)

1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.

2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.

3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di recidiva.

4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione amministrativa è punita con una sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni.

8. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dell'ospitalità e del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

6. Chi non ottempera all'esposizione del regolamento interno prevista dall'art. 35, comma 1, e dall'art. 49, commi 5 e 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

7. L'inosservanza, del periodo minimo di apertura, di cui all'art. 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

9. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di affitto di case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.

9. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di esercizio.

10. È passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 39 (ostelli della gioventù), comma 4 e dall'art. 44 (case per ferie).

11. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, in materia di natanti.

12. Il titolare di esercizio che consente l'accesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui all'art. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di esercizio.

13. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta del registro dei soci.

14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio.

15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.

16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal Sindaco:

- a) qualora il titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
- b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;
- c) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
- d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente legge sanzionate dall'art. 70, comma 2, lettere a) e b).

17. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'APT competenti per territorio, nonché all'Assessorato regionale al turismo.

TITOLO XI NORME TRANSITORIE

Art. 73 (Adeguamento delle strutture)

1. Entro il primo quinquennio di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti qualitativi standards minimi di classificazione alla presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento.

2. Per le strutture preesistenti e per quelle

già in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purchè conformi alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti comunali.

3. A decorrere dall'inizio del secondo quinquennio di validità di classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi qualitativi devono essere osservati integralmente su tutto il territorio regionale.

4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3, degli standards qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.

Art. 74 (Classificazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere inoltrate alla Provincia competente le domande di classificazione secondo le nuove norme.

Art. 75 (Autorizzazione amministrativa)

1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loro scadenza.

TITOLO XII ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO

Art. 76 (Abrogazione della precedente normativa)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 20 giugno 1979, n. 35;
- b) regolamento regionale 21 luglio 1980, n. 1;
- c) legge regionale 26 giugno 1981, n. 37;
- d) art. 4, lettera a), legge regionale 16 maggio 1985, n. 28;
- e) legge regionale 3 ottobre 1986, n. 29;
- f) legge regionale 24 ottobre 1986, n. 33;

- g) legge regionale 2 agosto 1993, n. 12 (art. 2, con esclusione di quanto riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli artt. 3-4-5-6-8-9-10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici;
- h) art. 5, commi 1 e 2, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
- i) art. 9, commi 4 e 8, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
- l) legge regionale 24 maggio 1994, n. 16.

Art. 77

(Rinvio alla normativa vigente)

1. Per tutto quanto non espressamente, disciplinato dalla presente legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.

Legge Regionale 24 febbraio 1999, n. 12
«Riordino delle Comunità montane»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATE DALLA LEGGE

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------|
| - Comunità montane | - Enti ed aziende agricole | - ANCI |
| - Amministrazioni comunali | - Amministrazioni Provinciali | - UPI |
| - Dottori Commercialisti | | - UNCEM |
| - Ragionieri | | |

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
- Entro 45 gg. dal rinnovo del Consiglio comunale	Elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità. (art. 12)	• Consiglio comunale
- Triennale	Nomina componenti Collegio dei revisori. (art. 15)	• Consiglio della Comunità
- Entro 18 mesi dall'insediamento	Elaborazione e trasmissione alla Provincia per l'approvazione del Piano pluriennale di sviluppo della Comunità montana. (art. 22)	• Consiglio della Comunità
- Annualmente	Aggiornamento del Piano pluriennale di sviluppo (art. 23)	• Consiglio della Comunità

LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 1999, N. 12

«Riordino delle Comunità montane»

(Pubblicata nel BUR n. 23 del 03-03-1999)

TITOLO I
ORDINAMENTO E AMBITI
TERRITORIALIArt. 1
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e nella legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", disciplina l'ordinamento, i compiti e il funzionamento delle Comunità montane e ridelimita in zone omogenee i territori montani della Regione.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, tutela e valorizza la specificità dei territori montani compresi nei sistemi montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e della Murgia mediante idonei interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni interessate nonché la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione di piani pluriennali di sviluppo nel quadro degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla programmazione regionale e dalla pianificazione provinciale.

Art. 2
(Natura delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990, tra Comuni montani, parzialmente montani e non montani classificati parte integrante del sistema geografico e socio-economico di una zona omogenea della stessa provincia, allo scopo di:

- a) promuovere la valorizzazione delle zone montane;
- b) eliminare gli squilibri di natura economico-sociale e civile tra i territori delle Co-

- munità montane e il resto della regione;
- c) provvedere all'esercizio associato delle funzioni comunali;
- d) esercitare le funzioni proprie derivanti dalla legislazione regionale di recepimento della legislazione statale e dalle modifiche costituzionali;
- e) esercitare le funzioni a esse delegate dalla Regione e/o dall'Amministrazione provinciale;
- f) promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.

2. Le Comunità montane operano in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 3 della presente legge.

3. Non possono far parte delle Comunità montane i Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti.

4. L'esclusione di cui al comma 3 non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o da leggi statali e regionali.

5. Le indennità di carica per gli amministratori delle Comunità montane sono stabilite ai sensi dell'art. 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

6. L'eventuale spesa graverà sul bilancio delle Comunità stesse e troverà copertura coi finanziamenti previsti dall'art. 27 della presente legge.

Art. 3
(Costituzione delle zone omogenee)

1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 ed espressamente identificati con la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I territori di cui al comma 1, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui ai

commi 1, 2 e 3 dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990, sono ripartiti, in base ai criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sotto elencate zone omogenee:

A - Zona omogenea del Gargano, comprendente i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste;

B1 - Zona omogenea dei Monti Dauni settentrionali, comprendente i comuni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza, Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino;

B2 - Zona omogenea dei Monti Dauni meridionali, comprendente i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia;

C1 - Zona omogenea della Murgia barese nord occidentale, comprendente i comuni di Gravina di Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Toritto;

C2 - Zona omogenea della Murgia barese sud orientale, comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Sant'era in Colle;

C3 - Zona omogenea della Murgia tarantina, comprendente i comuni di Crispiano, Massafra, Mottola, Laterza, Montemesola, Palagianello, Palagiano, Castellaneta, Ginosa.

3. In applicazione dell'art. 28, comma 3, della legge n. 142 del 1990, in considerazione della omogeneità con i territori montani confinanti con i quali costituisce parte integrante del sistema geografico e socio-economico, il comune di Rodi Garganico è incluso nella zona omogenea A del Gargano, il comune di Castelluccio dei Sauri è inserito nella zona omogenea B2 dei Monti Dauni meridionali e i comuni di Montemesola, Palagiano e Palagia-

nello nella zona omogenea C3 della Murgia tarantina.

4. Tra i Comuni il cui territorio ricade in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti Comunità montane:

- a) Comunità montana del Gargano;
- b) Comunità montana dei Monti Dauni settentrionali;
- c) Comunità montana dei Monti Dauni meridionali;
- d) Comunità montana della Muraglia barese nord ovest;
- e) Comunità montana della Murgia barese Sud est;
- f) Comunità montana della Murgia tarantina.

Art. 4

(Modificazione delle zone omogenee delle Comunità montane)

1. La variazione delle zone omogenee di cui all'art. 3 è disposta, previo parere della Consulta di cui all'art. 26 e consultazione degli enti e organismi interessati, con legge regionale.

2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni dei Comuni esistenti, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 142 del 1990, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative Comunità montane.

Art. 5

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 28, comma 4, della legge n. 142 del 1990, individua nell'ambito di ciascuna Comunità montana, con provvedimento legislativo e secondo parametri oggettivi, fasce altimetriche di territorio al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi di competenza della Regione e della Comunità montana.

2. A tal fine le Comunità montane, anche avvalendosi di supporti tecnici e scientifici di altri enti pubblici, nonché di consulenze esterne, entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunitario di cui

alla presente legge, formulano adeguate proposte in merito alla Giunta regionale, che tengano conto in particolare dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della presenza e della qualità dei servizi, nonché di quello ecologico e dei conseguenti rischi ambientali della zona di competenza.

**Art. 6
(Funzioni)**

1. Le Comunità montane, anche riunite in Consorzio con le altre Comunità montane dello stesso sistema montuoso e/o con i comuni montani con popolazione superiore a 40 mila abitanti già compresi in una Comunità montana, esercitano funzioni a esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione. In particolare:

- a) gestiscono gli interventi speciali per le zone rurali e/o svantaggiate stabiliti dall'Unione europea, dalle leggi dello Stato e della Regione e attuano gli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 97 del 1994;
- b) esercitano le funzioni dei Comuni, proprie o delegate, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero stabiliscono di svolgere in forma associata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 97 del 1994;
- c) esercitano le altre funzioni amministrative a esse attribuite dalla legge o delegate dalla Provincia o dalla Regione;
- d) realizzano le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- e) definiscono, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, il razionale assetto del territorio in funzione dello sviluppo sostenibile caratterizzato dalla contestuale necessità di garantire la difesa del suolo e di tutela dell'ambiente e la crescita economica, civile e sociale delle popolazioni;
- f) realizzano le infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di

vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

- g) concedono contributi finanziari per sostenere le iniziative di natura economica, volte alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana basata sulle opportunità dello sviluppo sostenibile;
- h) in caso di istituzioni di parchi regionali il cui ambito territoriale coincide in tutto o è parte di quello di una zona omogenea, la loro gestione viene delegata alla Comunità montana in cui tale parco regionale ricade.

2. La Regione attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa del suolo e di tutti gli altri settori che, per effetto del riassetto costituzionale e del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni disciplinato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dai decreti legislativi attuativi della medesima, verranno attribuiti alle Regioni.

3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine, su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione definisce, con proprio atto, il quadro unitario delle funzioni da essa attribuite o delegate alle Comunità montane, anche in attuazione delle norme di cui all'art. 3 della legge n. 142 del 1990, della legge n. 97 del 1994, della legge n. 59 del 1997 e dei decreti legislativi attuativi della medesima secondo le procedure di cui al successivo art. 7.

6. Ai fini di cui al presente articolo, la Comunità montana:

- a) adotta e attua il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona con le caratteristiche indicate al

- comma 1, lett. e); a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli o associati;
- b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;
- c) promuove la costituzione e sostiene, con il concorso finanziario della Regione, consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla Comunità montana, alla Regione, ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e privati;
- d) promuove, anche in associazione con altre Comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'art. 9 della legge n. 97 del 1994;
- e) stipula convenzioni, accordi di programma e di collaborazione e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di cui all'art. 22 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.
7. È di competenza delle Comunità montane l'attuazione degli interventi speciali per la montagna nei settori territoriale, economico, sociale e culturale di cui all'art. 1 della legge n. 97 del 1994, finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale, nonché l'attuazione degli interventi speciali demandati dall'Unione europea.

Art. 7

(Riordino organismi associativi e quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sulla base delle funzioni delegate, sulla base del parere fornito dalla Consulta permanente Regione-Enti locali montani di cui all'art. 26:
- a) provvede al riordino degli organismi associativi, con riferimento anche all'attuazione della normativa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- b) adotta specifici atti finalizzati a fornire un

quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane.

Art. 8

(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi)

1. Ove due o più Comuni appartenenti a una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni a essi spettanti o delegate, l'esercizio di queste spetta alla Comunità montana corrispondente. L'Assemblea della Comunità, su richiesta degli enti interessati, può comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge n. 142 del 1990.

2. Per la gestione associata di servizi la Comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 142 del 1990, nonché stipulare convenzioni con gli altri enti locali ai sensi dell'art. 24 della medesima legge.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 97 del 1994.

Art. 9

(Autonomia statutaria)

1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, deve prevedere:

- a) la sede, lo stemma e il gonfalone della Comunità montana;
- b) gli obiettivi che l'ente intende perseguire;
- c) le attribuzioni e il funzionamento degli organi, delle commissioni e dei gruppi consiliari;
- d) il numero dei componenti la Giunta comunitaria;
- e) l'eventuale elezione ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che comunque devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità con la carica di Consigliere comunale;

- f) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei Consiglieri, della Giunta e dei suoi componenti;
- g) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del Consiglio comunitario e dei gruppi partecipanti;
- h) le modalità per l'adozione e l'attuazione del piano pluriennale di cui all'art. 29 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni;
- i) le forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- l) le forme di partecipazione popolare e il diritto di accesso nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- m) la regolamentazione dell'istituto del Difensore civico, in analogia a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 142 del 1990 per i Comuni e per le province;
- n) le norme in materia di demanio, patrimonio e tesoreria dell'ente;
- o) le eventuali modalità di finanziamento da parte dei Comuni membri;
- p) l'organizzazione degli uffici e la gestione dei servizi;
- q) le forme di controllo economico interno alla gestione.

3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio della Comunità montana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo Statuto della Comunità montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, è affisso all'albo della Comunità montana per trenta giorni consecutivi.

5. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art. 10 (Regolamenti)

1. La Comunità montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, il Consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

3. A tali effetti i regolamenti, in applicazione dei criteri stabiliti dallo Statuto, disciplinano le competenze degli uffici e le responsabilità attinenti alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, in conformità con quanto previsto dall'art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

4. Qualora il Consiglio non ottemperi alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 9 e a quella del comma 2 del presente articolo, si provvederà ai sensi della normativa regionale concernente il controllo sostitutivo.

TITOLO II ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 11 (Organi)

1. Sono organi della Comunità montana:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente.

2. Il Presidente e la Giunta esecutiva restano in carica per la durata del Consiglio comunitario. Possono essere rieletti consecutivamente una sola volta e comunque non possono ricoprire la stessa carica per più di dieci anni.

Art. 12 (Consiglio)

1. Il Consiglio comunitario è composto dai rappresentanti dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli comunali nel proprio seno.

2. Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato e da due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, intendendo come tali la maggioranza e la minoranza determinatasi a seguito della consultazione elettorale. Al fine di evitare reciproche interferenze nel voto, si procede con votazione separata e con voto limitato ad uno, fra i consiglieri eletti nella lista o nelle liste che sono risultate maggioranza nella consultazione comunale e tra quelli eletti nella lista o nelle liste che sono risultate minoranza nella consultazione comunale.

3. Ciascun Consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre quarantacinque giorni successivi all'insediamento del Consiglio stesso, provvede all'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio comunitario. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente della Comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova Assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti della stessa.

4. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del Consiglio, questo è successivamente integrato per iniziativa del Presidente della Comunità montana, in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze dei Comuni interessati dalle elezioni stesse.

6. I singoli membri del Consiglio comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge.

7. Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, anche per i motivi previsti dall'art. 39 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, i rappresentanti eletti dallo stesso nel Consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal Consiglio comunale rinnovato. In tal caso il Commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il Sindaco nel Consiglio della Comunità montana.

8. Nei casi diversi da quelli di cui all'art. 39 della legge n. 142 del 1990 e successive

modificazioni, il Commissario straordinario provvede, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei Consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere, con sostituzione del Sindaco nel Consiglio della Comunità montana da parte dello stesso Commissario governativo.

9. Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

10. La prima seduta del nuovo Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente.

11. Lo Statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento del Consiglio, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce altresì le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.

Art. 13

(Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio comunitario ha la stessa durata dei Consigli comunali, così come stabilito dalla legge in vigore all'atto dell'insediamento, e comunque dura in carica sino all'insediamento di quello successivo.

2. Il Consiglio comunitario viene rinnovato nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione contestuale di oltre la metà dei Consigli dei Comuni che compongono le Comunità montane.

3. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1 e nel caso di cui al comma 2 il Consiglio comunitario si scioglie e tutti i Consigli comunali dei Comuni facenti parte della Comunità montana designano i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla presente legge.

4. Nel caso di consultazione elettorale parziale che non rientra nel caso di cui al comma 2, il Consiglio comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei consiglieri nominati dai Consigli comunali rinno-

vati e, con atto ricognitivo, procede a ratificare la nuova composizione del Consiglio comunitario.

5. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.

6. I consiglieri dimissionari restano in carica sino alla nomina dei loro successori.

7. I Consiglieri decaduti cessano dalla carica entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 14 (Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) la pianificazione socio-economica e finanziaria a carattere generale e/o settoriale;
- c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
- d) la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di pubblici servizi; partecipazione della Comunità montana a società di capitali; affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessione di opera che non siano previsti espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta,

del segretario e di altri funzionari;

g) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

h) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Comunità montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nel caso in cui la competenza del Consiglio sia prevista dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da atti generali del Consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del comma 4 dell'art. 19.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 15 (Funzione di revisione economico-finanziaria)

1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra gli iscritti all'albo dei Dottori commercialisti, nominato a maggioranza dei componenti del Consiglio e due come componenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei Dottori commercialisti o dei ragionieri, nominati a maggioranza dei componenti del Consiglio.

2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e può essere confermato una sola volta.

3. Il Collegio dei revisori, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo

Statuto e dal regolamento:

- a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione dell'ente;
- d) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- e) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

**Art. 16
(Giunta esecutiva)**

1. La Giunta esecutiva è formata dal Presidente della Comunità montana e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a quello previsto dall'art. 33 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, per un Comune avente popolazione pari a quella di tutti i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità medesima. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione dello Statuto la Giunta esecutiva è formata dal Presidente e da un numero di assessori pari a quello previsto dall'art. 33 della legge n. 142 del 1990 per un Comune avente popolazione pari alla somma delle popolazioni di tutti i Comuni facenti parte della Comunità montana.

2. Il Consiglio elegge nella sua prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Presidente e la lista della Giunta comunitaria. L'elezione avviene con votazioni distinte.

La lista della Giunta comunitaria deve riportare il nome del componente la Giunta incaricato, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, di svolgere le funzioni di Vice Presidente. L'elezione del Presidente e della Giunta deve avvenire comunque entro sessanta giorni dalla data di convocazione del primo Consiglio o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse.

3. Lo Statuto può prevedere l'elezione a componente della Giunta esecutiva anche di

cittadini esterni al Consiglio, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune facente parte della Comunità montana e siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale.

4. Il Presidente e la Giunta risultano eletti se riportano un numero di voti pari alla maggioranza dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

5. Al primo scrutinio la votazione è valida purchè abbiano partecipato almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

6. Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

7. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza dell'intera Giunta esecutiva. La decadenza ha effetto dalla elezione del Presidente e della nuova Giunta.

**Art. 17
(Mozione di sfiducia)**

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

2. La mozione deve essere motivata e va sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e deve essere proposta nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia, comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

5. Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.

**Art. 18
(Competenze della Giunta esecutiva)**

1. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del segretario o dei funzionari.

2. La Giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

**Art. 19
(Presidente)**

1. Il Presidente rappresenta la Comunità montana.

2. Il Presidente convoca e presiede la Giunta esecutiva e, salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, con arrotondamento per difetto, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Presidente esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Nel caso in cui il Consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lett. h) del comma 2 dell'art. 14, vi provvede il Presidente, nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione con il Consiglio, attraverso la conferenza dei Capigruppo consiliari, anche al fine di tutelare i diritti della minoranza, che dovranno comunque essere rappresentate nei casi in cui ne corra l'obbligo.

**TITOLO III
UFFICI E PERSONALE**

**Art. 20
(Uffici)**

1. Ciascuna Comunità montana ha una propria pianta organica secondo la vigente legislazione.

2. Al personale delle Comunità montane si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni.

3. All'ordinamento degli uffici della Comunità montana si applicano le norme previste dall'art. 51 della legge n. 142 del 1990.

4. Agli oneri relativi al personale impiegato per lo svolgimento di funzioni delegate provvedono per quanto di loro competenza, gli enti deleganti.

**Art. 21
(Segretario)**

1. La Comunità montana ha un segretario titolare che deve possedere i requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale e provinciale, oppure deve esercitare tale funzione, presso la Comunità montana, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni; provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

3. Lo Statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

4. Si applica alle Comunità montane la normativa di cui all'art. 53 della legge n. 142 del 1990.

**TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE
SOCIO-ECONOMICA E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE**

**Art. 22
(Piano pluriennale di sviluppo
socio-economico)**

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di insediamento del Consiglio, ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi e rappresenta, per am-

bito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.

2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 97 del 1994.

3. Il piano pluriennale promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.

4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte e iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità montana e adeguano i loro piani e programmi al piano della Comunità montana.

5. Il piano pluriennale di sviluppo della Comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali osservazioni, che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

6. Il Consiglio, esaminate le osservazioni ed apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, alla Provincia.

7. La Provincia approva il piano pluriennale della Comunità montana entro novanta giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico- sociale e territoriale della Regione. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

8. La Provincia, quando non approva il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni al Consiglio comunitario con motivate osservazioni attinenti la compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. Il Consiglio comunitario adotta le opportune integrazioni e modificazioni.

9. La procedura disposta dai commi precedenti viene seguita anche per la eventuale revisione del piano.

10. Ai fini del coordinamento, la Provincia, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle Comunità montane come parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle proprie disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della Comunità montana.

Art. 23

(Programmi pluriennali di opere e interventi)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi pluriennali di opere e interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione articolati in progetti che dovranno prevedere:

- a) la globalità di risorse disponibili nonché le forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;
- b) gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere;
- c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;
- d) i criteri di localizzazione territoriale;
- e) i modi ed i tempi di attuazione.

2. I programmi pluriennali di opere e interventi e i loro aggiornamenti annuali, adottati dalla Comunità montana, sono trasmessi alla Provincia che, verificatane la congruità con il piano di sviluppo, li trasmette alla Regione per il loro finanziamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 6, della legge n. 142 del 1990.

3. Tale verifica di congruità viene considerata positivamente effettuata decorsi quarantacinque giorni dalla data in cui i documenti relativi risultano pervenuti alla Provincia.

Art. 24

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti da piani e programmi della Comunità montana che richiedono, per

la loro complessità, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente della Comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990.

Art. 25

(Partecipazione al piano territoriale di coordinamento)

1. La Comunità montana concorre e partecipa, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 142 del 1990, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.

2. La proposta di piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio della Comunità montana e, in via principale, indica:

- a) la localizzazione degli interventi di rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;
- b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
- c) i criteri e i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modifichino le strutture e l'assetto;
- d) le destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
- e) le linee di interventi per la sistemazione idrica, idrologica e idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

3. La Provincia approva il piano di coordinamento territoriale provinciale tenendo conto della proposta di piano della Comunità montana. La Provincia comunica eventuali modifiche che intende introdurre alla Comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche stesse.

Art. 26

(Consulta permanente Regione-Enti locali montani)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni e in applicazione

dei principi enunciati dalla legge n. 142 del 1990, dalla legge n. 59 del 1997, istituisce la Consulta permanente Regione-Enti locali montani, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale.

2. Fanno parte della Consulta:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- b) il Presidente della Commissione consiliare competente per la materia degli enti locali;
- c) tre Presidenti delle Comunità montane o loro delegati in rappresentanza di ciascun sistema montuoso pugliese;
- d) i Presidenti della delegazione regionale dell'UNCCEM, dell'ANCI e dell'UPP o loro delegati;
- e) i Presidenti delle Province nei cui territori hanno sede le Comunità Montane o loro delegati;
- f) un rappresentante dei Comuni fino a mille abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCCEM;
- g) un rappresentante dei Comuni fino a 5 mila abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCCEM;
- h) un rappresentante dei Comuni fino a 10 mila abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCCEM;
- i) un rappresentante dei Comuni fino a 20 mila abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCCEM;
- l) un rappresentante dei Comuni montani o parzialmente montani superiori a 40 mila abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCCEM;
- m) il funzionario regionale responsabile dell'economia montana o suo delegato con funzioni di segretario;

3. La Consulta nomina un vice Presidente fra i componenti nominati dagli enti locali montani.

4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base delle indicazioni fornite dall'ANCI e dall'UNCCEM entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione la Consulta sarà insediata con i soli compo-

nenti di diritto.

5. La Consulta è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore competente, se delegato, d'intesa con la competente Commissione consiliare e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

6. La Consulta formula proposte e pareri obbligatori sui seguenti punti:

- a) riordino degli organismi associativi di cui all'art. 7, lett. a);
- b) adozione di leggi e atti regionali di cui all'art. 7, lett. b);
- c) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie attribuite agli enti locali montani;
- d) relazione annuale sullo stato delle montagne pugliesi;
- e) atti di programmazione di competenza della Giunta e del Consiglio e in particolare nelle materie attuative della legge n. 97 del 1994, della legge n. 59 del 1997 e dei relativi decreti;
- f) ogni argomento che il Presidente della Giunta o del Consiglio regionale ritiene utile sottoporre all'esame della Consulta o richiesto secondo le procedure del comma 5 del presente articolo.

7. La sede della Consulta è stabilita presso la Regione, che ne garantisce il funzionamento.

8. Analoghe consulte possono essere istituite a livello provinciale.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 27 (Fondi di finanziamento)

1. La Regione concorre al finanziamento delle Comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e agli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 e delle finalità di cui alla legge n. 97 del 1994.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e costituisce, con i fondi di cui all'art. 1 della legge n. 93 del 1981, all'art. 2

della legge n. 97 del 1994 e gli altri stanziamenti statali e regionali per la finalità di sviluppo dei territori montani, il Fondo regionale per la montagna.

3. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato da:

- a) i fondi di cui all'art. 1 della legge n. 93 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) i fondi di cui all'art. 2 della legge n. 97 del 1994;
- c) i fondi previsti dalle altre leggi statali trasferiti alle Regioni;
- d) i fondi previsti dalle leggi regionali e dalle risorse finanziarie proprie della Regione.

4. Oltre che dal Fondo regionale per la montagna le fonti di finanziamento per le Comunità montane sono costituite da:

- a) finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regione per l'esercizio di funzioni delegate;
- b) fondi dello Stato e dell'Unione europea assegnati direttamente alla Comunità montana;
- c) lasciti e donazioni.

Art. 28 (Riparto dei fondi)

1. Il Fondo regionale per la montagna è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

- a) 10 per cento in parti uguali fra tutte le Comunità montane;
- b) 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione montana delle Comunità comunicata dall'UNCCEM e riferita alla più recente pubblicazione ufficiale;
- c) 60 per cento in proporzione diretta alla superficie territoriale montana secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCCEM.

2. I programmi annuali delle opere e degli interventi adottati dal Consiglio della Comunità montana e verificati dall'Amministrazione provinciale secondo le procedure di cui all'art. 22, sono trasmessi alla Regione per il totale o parziale finanziamento e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo regionale per la montagna assegnate a ciascuno

na Comunità montana.

Art. 29

(Gestione finanziaria e contabile)

1. Alla gestione finanziaria e contabile della Comunità montana si applicano le norme previste dagli artt. 55, 56 e 57 della legge n. 142 del 1990.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

(Controlli)

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti della Comunità montana si esercita in conformità con le disposizioni di cui al Capo X della legge n. 142 del 1990, all'art. 17, commi 33 e seguenti, della legge 15 settembre 1997, n. 127 e successive modifiche, nonché della normativa regionale in materia.

2. Il controllo sugli organi viene esercitato secondo quanto disposto dagli artt. 39 e 40 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche.

Art. 31

(Definizione rapporti - Nomina Commissari)

1. Il Presidente della Giunta regionale procede con decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina di Commissari, nelle persone dei Presidenti pro-tempore delle Comunità montane interessate, e dei sub-commissari, per regolare i rapporti finanziari e amministrativi esistenti e per trasferire il patrimonio e il personale in conseguenza del riordino delle Comunità montane operato con la presente legge.

2. I Commissari di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla nomina, provvedono all'insediamento dei Consigli delle Comunità montane previsti dalla presente legge e al tra-

sferimento di tutti gli atti e rapporti della corrispondente Comunità riordinata.

3. In caso di inadempienza trascorsi sessanta giorni dalla nomina, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina di un Commissario ad acta per gli adempimenti di cui al comma 1.

4. Nelle more della nomina dei Commissari, l'attività amministrativa, istituzionale e operativa delle Comunità montane continua ad essere curata dagli organi degli enti montani individuati dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni.

Art. 32

(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 "Costituzione delle Comunità Montane";
- b) il regolamento regionale 18 luglio 1974, n. 2 "Esecuzione della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9";
- c) la legge regionale 14 aprile 1975, n. 34 "Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9";
- d) la legge regionale 25 novembre 1976, n. 25 "Modifica della legge regionale 14 aprile 1975, n. 34";
- e) l'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 (1) "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi a favore dell'agricoltura di montagna e talune zone svantaggiate" e successive disposizioni a esso correlate (artt. 3, 8 e 9 legge regionale 29 giugno 1979, n. 38 - art. 7 legge regionale 9 giugno 1980, n. 66 - art. 14 legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7);
- f) gli artt. 20, 21 e 22 della medesima legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 (1), così come modificati e/o sostituiti dalle leggi regionali 3 marzo 1978, n. 16 (2), 4 set-

NOTE

(1)(2)Leggi successivamente abrogate dall'art. 12 della L.r. 32/99.

- tembre 1979, n. 63, 28 gennaio 1980, n. 14 e 3 novembre 1982, n. 29, ferma la competenza delle Comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa così come disciplinato dal POP;
- g) l'art. 10 della legge regionale 29 giugno 1979, n. 38 "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura";
- h) l'art. 11 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41 "Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4 agosto 1978";
- i) gli artt. 18 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 54 "Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge n. 984 del 1977, organizzazione e snellimento delle procedure";
- j) gli artt. 1 e 5, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1982, n. 29 **(3)** "Indennità compensativa - Modifiche alle leggi regionali n.15 del 3 marzo 1978 e n. 14 del 28 gennaio 1980. Delega delle funzioni alle Comunità montane";
- m) la legge regionale 25 giugno 1983, n. 13 "Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunità montane e la valorizzazione delle zone montane";
- n) l'art. 9 della legge regionale 8 giugno 1985, n. 60 "Delega ai Comuni e alla Comunità montana del Sub-Appennino Dauno meridionale degli interventi previsti dall'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219" così come integrato dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 36.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.
3. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legislazione sui Comuni.

NOTE

(1)(2) Leggi successivamente abrogate dall'art. 12 della L.r. 32/99.

(3) La L.r. 29/82 è da ritenersi implicitamente abrogata dalla L.r. 32/98 art. 12.

Legge Regionale 25 marzo 1999, n. 13
«Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- | | |
|--|----------------------------|
| - Enti e imprese di trasporto pubblico | - UPI |
| - Amministrazioni provinciali | - ANCI |
| - Amministrazioni comunali | - UNCEM |
| - Comunità montane | - Associazioni consumatori |
| - Utenti dei servizi di trasporto pubblico | - Organizzazioni sindacali |
| - Associazioni imprese di trasporto | |

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1999, N. 13

«Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale»

(Pubblicata nel BUR n. 36 del 07-04-1999)

(Testo aggiornato della l.r. 13/99, coordinato con le modifiche ed integrazioni recate dalla l.r. 32/99)

TITOLO I
FINALITÀ E DEFINIZIONIArt. 1
(Finalità)

1. La presente in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, disciplina nella Regione Puglia il sistema del trasporto pubblico di interesse regionale e locale con le seguenti finalità:

- a) realizzare un sistema coordinato e integrato di trasporto pubblico che, con il conferimento agli enti locali delle funzioni e delle risorse ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci coordinando la programmazione degli enti locali con quella regionale e nazionale e promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;
- b) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa pubblica destinata al settore e il miglioramento della qualità dei servizi tramite il confronto concorrenziale tra gli operatori e il contenimento degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) nn. 1191/69 e 1893/91;
- c) concorrere alla salvaguardia ambientale mediante il contenimento dei consumi energetici e dei fattori di inquinamento, con particolare riferimento agli agglomerati urbani.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nella presente legge si indica con l. 142/1990 la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, con d.lgs. 158/1995 il decreto legislativo 17 mar-

zo 1995, n. 158 con l. 59/1997 la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e con d.lgs. 422/1997 il decreto legislativo 19 novembre n. 422. Gli acronimi utilizzati sono definiti nel corso del testo.

2. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL) i servizi di trasporto collettivo di persone e di merci, con esclusione del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti, effettuati con modalità terrestri, marittima, lacuale e aerea, che si svolgono interamente o prevalentemente nel territorio regionale collegando non più di due regioni con offerta indifferenziata a tariffe prestabilite a utenti anche appartenenti a particolari categorie. I servizi di TPRL sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con modalità speciali ai sensi dell'articolo 20. Non sono servizi di TPRL i servizi di trasporto collettivo riservati ad utenti prestabiliti risultanti da apposito contratto ed esercitati con veicoli in servizio di noleggio o con conducente ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Si definisce "linea" l'unità elementare di TPRL individuata:

- a) dai centri serviti,
- b) dal percorso,
- c) dal programma di esercizio,
- d) dalla finalità della domanda di trasporto prevalentemente soddisfatta.

4. Si definisce "rete" l'insieme di più linee tra loro connesse in uno o più centri, caratterizzate da sostanziale omogeneità della domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.

5. Si definisce "bacino" l'insieme di più reti aventi in comune i poli di attrazione.

6. I servizi di TPRL si distinguono:

- 1) in relazione al modo del trasporto, in:
 - a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica;

- b) tramviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa promiscua;
 - c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
 - d) metropolitani, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta e con frequenti fermate;
 - e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 422/1997;
 - f) marittimi, effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'ambito regionale, con esclusione dei servizi di collegamento di terminali ferroviari;
 - g) lacuali, effettuati con imbarcazioni o navi nei laghi;
 - h) aerei, effettuati con aeromobili nell'ambito della regione;
 - i) altri, effettuati con modi diversi da quelli elencati ai punti precedenti;
- 2) in relazione alle caratteristiche della domanda di trasporto, in:
- a) ordinari, per il trasporto di viaggiatori, anche appartenenti a particolari categorie, per esigenze di mobilità a carattere continuativo;
 - b) stagionali, per trasporto di viaggiatori in determinati periodi dell'anno;
 - c) gran turismo, per trasporto di viaggiatori con veicoli "gran turismo" per prevalenti esigenze di turismo a carattere ricorrente;
 - d) occasionali, per trasporto di viaggiatori con finalità a carattere temporaneo connesse a predeterminati eventi particolari, di durata non superiore a un mese.
7. servizi automobilistici si distinguono:
- 1) in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui si svolgono e della domanda di mobilità, in:
 - a) urbani, se si svolgono nell'ambito di centri urbani senza soluzione di continuità abitativa e con frequenti fermate;
 - b) suburbani, se collegano più aggregati urbani con brevi percorsi e frequenti fermate;
 - c) interurbani, se collegano più centri con

- percorsi senza frequenti fermate;
- 2) in relazione all'ambito amministrativo in cui si svolgono, in:
 - a) comunali, se collegano centri appartenenti allo stesso comune, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di comuni limitrofi;
 - b) provinciali o metropolitani, se collegano centri appartenenti alla stessa provincia o città metropolitana, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di province o regioni finitime;
 - c) interprovinciali, se collegano centri appartenenti a più province, anche con percorsi interessanti senza fermate, territori di regioni finitime;
 - d) interregionali, se collegano centri appartenenti anche ad una regione finitima, con prevalenza di percorso nella regione Puglia.

TITOLO II COMPETENZE E RISORSE

Art. 3 (Ripartizione delle competenze)

1. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari e filoviari compresi nei propri ambiti territoriali.

2. Le Province e ove istituita, la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari, filoviari e lacuali compresi nei propri ambiti territoriali.

3. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti agli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 422/1997, nonchè le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

- a) individuazione degli obiettivi generali di programmazione dei servizi di trasporto mediante la redazione del piano regionale trasporti;
- b) definizione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e ripartizione delle risorse sulla base dei criteri di cui all'articolo 4;
- c) programmazione degli investimenti nel settore del trasporto, tramite gli accordi di programma di cui all'articolo 9 ed i programmi regionali degli investimenti di cui all'articolo 10;
- d) determinazione delle tariffe minime ai sensi del titolo VI della presente legge;
- e) definizione dei criteri di aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi di TPRL;
- f) definizione dei compiti degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 25;
- g) definizione dei criteri per a quantificazione degli importi a compensazione dei servizi di trasporto e per la loro revisione annuale;
- h) definizione dei criteri per la quantificazione degli organici del personale occorrente per l'effettuazione dei servizi di trasporto;
- i) definizione dei criteri per la riduzione dell'inquinamento derivante dal trasporto nell'ambito delle linee guida e dei principi quadro stabiliti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 422/1997;
- l) concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 105, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- m) vigilanza generale sull'esercizio dei servizi di TPRL e monitoraggio degli indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi stessi;
- n) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 26.

4. Le Province e la città metropolitana possono delegare le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di competenza agli enti locali intercomunali costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 25 della l. 142/1990 e compresi nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 ed in particolare quello di sussidia-

rietà e di adeguatezza.

5. La Regione, fatte salve le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali le funzioni di programmazione e di amministrazione agli stessi non attribuite ai sensi dei commi 1 e 2, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 e in particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore dell'ente locale nel cui ambito risiede la quota prevalente dei cittadini interessati alla mobilità soddisfatta dai servizi delegati.

Art. 4

(Ripartizione delle risorse)

1. A decorrere dall'esercizio 1999 la Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un fondo regionale trasporti (FRT) destinato all'esercizio e agli investimenti nel settore del TPRL, alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. 422/1997 e da risorse proprie.

2. Il FRT è articolato nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:

- a) interventi per l'esercizio dei servizi automobilistici, tramviari, filoviari e lacuali, finanziato con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all'articolo 5 e del tasso programmato di inflazione;
- b) interventi per l'esercizio dei servizi ferroviari e metropolitani, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 422/1997, per i servizi di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;
- c) interventi per l'esercizio dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all'articolo 10 del d.lgs. 422/1997;
- d) interventi per gli investimenti nel settore dei servizi di cui alla lettera a), finanziato con risorse regionali, statali o comunitarie;
- e) interventi per gli investimenti nei settori di cui alle lettere b) e c), finanziato con risorse regionali, statali o comunitarie;

f) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.

3. Il fondo di cui alla lettera a) del comma 2, dedotte le risorse per l'esercizio delle funzioni in capo alla Regione, è ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali a copertura degli oneri dei servizi minimi di cui all'articolo 5 attribuiti alla competenza di ciascun ente locale ed è revisionato annualmente con i criteri di cui all'articolo 21. Le risorse regionali sono erogate di norma trimestralmente entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in accenti mensili entro il mese a cui si riferiscono, da congruare successivamente all'approvazione del bilancio regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione. (1)

Art. 5
(Servizi minimi)

1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui al comma 2, i servizi minimi di TPRL, come definiti all'articolo 16 del d.lgs. 422/1997, con l'obiettivo di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di trasporto. In particolare, i servizi minimi di trasporto interurbano non possono comprendere servizi per i quali sia accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per corsa se trattasi di servizi automobilistici di linea, trenta viaggiatori per corsa se trattasi di servizi ferroviari. I servizi minimi di trasporto urbano possono riguardare esclusivamente i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale,

fatti salvi i Comuni minori già dotati di servizi di trasporto urbano alla data di entrata in vigore della presente legge, e la loro percorrenza annua chilometrica è rapportata alla loro popolazione nella misura massima che si ottiene elevando al quadrato il numero degli abitanti diviso per cento. La predetta misura è maggiorata del 70 per cento per i Comuni capoluoghi di provincia e di un numero di chilometri pari al numero degli abitanti per gli altri Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Le eventuali eccedenze dei servizi urbani esistenti rispetto ai suddetti parametri sono arrotondate in un periodo pluriennale stabilito dalla Giunta regionale.

1 bis. Per i comuni insulari con meno di quindicimila abitanti la Giunta regionale può derogare alla disposizione di cui al comma 1. (2)

2. Per la determinazione dei servizi minimi l'Assessore regionale ai trasporti elabora una proposta e indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla quale sono invitati, con preavviso minimo di trenta giorni tramite lettera raccomandata:

- a) le Province, i Comuni capoluogo le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCCEM, ai fini dell'intera con gli enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 422/1997;
- b) le associazioni dei consumatori che comunichino all'Assessorato regionale trasporti la loro presenza sul territorio regionale;
- c) le organizzazioni sindacali confederali e federali del settore del trasporto;
- d) le associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale;
- e) la società Ferrovie dello Stato.

I soggetti invitati fanno pervenire le proprie osservazioni e proposte entro il termine di trenta giorni dalla data della conferenza.

(1) Comma così modificato dalla l.r. 32/99, art. 15, comma 1.

(2) Comma così aggiunto dalla l.r. 32/99, art. 15, comma 2.

Nei successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute per quanto compatibili con gli obiettivi della programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio regionale, adotta provvedimento di preliminare determinazione dei servizi minimi di TPRL, che sottopone all'esame della competente Commissione consiliare permanente. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla formale richiesta. Il parere della Commissione consiliare è vincolante nel caso che l'intesa con gli enti locali non sia stata raggiunta con le modalità di cui all'articolo 14 bis, comma 2, della l. 241/1990. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, la Giunta regionale adotta in ogni caso il provvedimento di definitiva determinazione dei servizi minimi.

5. La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e resta in vigore fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le modalità di cui al comma 2. (3)

Art. 6
(Servizi aggiuntivi)

1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane queste ultime nel caso di esercizio associato di servizi comunali ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, nell'ambito delle proprie competenze, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi del precedente articolo 5, con oneri a totale carico dei propri bilanci e previa intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale.

2. L'intesa di cui al comma 1 è espressa dalla Giunta regionale nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.

3. Per l'istituzione di servizi aggiuntivi ai sensi del comma 1 gli enti locali possono utilizzare, oltre alle risorse proprie quelle attribuite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, che risultino disponibili dopo l'espletamento delle gare di cui all'articolo 18 per la concessione dei servizi minimi o per ristrutturazioni riduttive dei servizi minimi di competenza, anche con trasformazioni in servizi speciali ai sensi dell'articolo 20.

**TITOLO III
PROGRAMMAZIONE**

Art. 7
(Piano regionale trasporti)

1. Il piano regionale trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del piano nazionale trasporti e degli altri documenti programmatici interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci in connessione con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. Il PRT è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità di cui all'articolo 27.

2. Il PRT è articolato per bacini e per reti nelle varie modalità del trasporto, sia di persone che di merci, e definisce in particolare:

- a) l'organizzazione generale dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture;
- b) i criteri di mantenimento, riduzione o soppressione degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69;
- c) i criteri di individuazione del modo del trasporto pubblico che ottimizzi l'efficienza economica, l'efficacia trasportistica e la salvaguardia ambientale nel rispetto del principio del minimo costo per la collettività di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69;

(3) Comma così sostituito dalla l.r. 32/99, art. 15, comma 3.

- d) i criteri di integrazione modale e tariffaria dei servizi;
- e) i criteri di individuazione e misurazione degli indicatori di qualità dei servizi;
- f) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale;
- g) i criteri per l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
- h) il sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto.

3. L'Assessorato regionale ai trasporti, avvalendosi anche di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali e in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi dell'articolo 11.

4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è preventivamente approvata dalla Giunta regionale e quindi trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione. Con uguale procedura sono approvate le varianti al PRT. La proposta e le approvazioni possono riguardare anche singoli piani settoriali.

Art. 8 (Piano triennale dei servizi)

1. Il piano triennale dei servizi (PTS), redatto ai sensi dell'articolo 14 comma 3, del d.lgs. 422/1997 e nell'ambito degli obiettivi del PRT, è articolato in piani settoriali e inter-settoriali e definisce:

- a) l'insieme dei servizi istituiti, con indicazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e degli eventuali servizi aggiuntivi istituiti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 6;
- b) l'organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini di cui all'articolo 2 e degli enti locali rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 18, comma 6;
- c) i servizi speciali ai sensi dell'articolo 20;
- d) le risorse destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti;
- e) le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli artt. 9 e 10;

- f) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente legge.

2. Il PTS e le sue varianti sono approvati dalla Giunta regionale, previa conferenza dei servizi indetta con le modalità dell'articolo 5, comma 2, e sentite le competenti Commissioni consiliari, anche con separati provvedimenti riguardanti singoli piani settoriali. Per i servizi automobilistici il PTS è approvato entro il 30 giugno 2000.

Art. 9 (Accordi di programma per gli investimenti)

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal PRT la Regione promuove con gli enti locali, con le imprese di trasporto pubblico e con soggetti di diritto privato accordi di programma per investimenti nel settore della mobilità delle persone e delle merci, che individuano in particolare:

- a) gli investimenti da realizzare, con priorità per quelli riguardanti l'intermodalità e la salvaguardia dell'ambiente;
- b) i soggetti coinvolti e i foro compiti;
- c) le risorse necessarie a carico della Regione e quelle a carico degli altri enti e soggetti privati coinvolti;
- d) i tempi di realizzazione e il periodo di validità;
- e) le sanzioni in caso di inadempienze degli enti e dei soggetti privati coinvolti.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono promossi dall'Assessore ai trasporti che indice apposita conferenza dei servizi ai sensi della l. 241/1990 e successive modificazioni. Gli accordi di programma sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare permanente e previa ratifica da parte degli organi collegiali degli enti locali interessati.

3. Gli enti locali possono sottoscrivere con le imprese di trasporto pubblico accordi di programma per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione della congestione nei centri urbani. Detti accordi possono prevedere, nella fase di realizzazione degli investimenti, il riconoscimento alle imprese di trasporto di compensazioni economiche dei maggiori oneri connessi alla congestione.

Art. 10

(Programmi regionali di investimenti con risorse vincolate)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, su proposta dell'Assessore ai trasporti, programmi regionali di investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie vincolate all'acquisto di veicoli, attrezzature e tecnologie per l'esercizio dei servizi di TPRL, stabilendo criteri e modalità di assegnazione dei contributi da accordare ai soggetti gestori. I contributi sono riconosciuti nella misura massima dell'85 per cento del costo riconosciuto ammissibile per gli investimenti, al netto di IVA.

2. Sulla base dei programmi di cui al comma 1 la Giunta regionale rilascia alle imprese di trasporto un preliminare affidamento di contributo fissando un termine non inferiore a sei mesi per la sua validità, decorso il quale può disporre la revoca o il riaffidamento del contributo anche ad altra impresa. L'erogazione dei contributi è disposta, previa dimostrazione degli investimenti effettuati entro il termine di validità, nella misura massima dell'85 per cento della spesa sostenuta, al netto di IVA, e comunque entro il limite ammissibile. (4)

3. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati ai servizi automobilistici sono stabiliti i seguenti vincoli per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi:

- a) divieto di uso diverso da quello dei servizi di TPRL;
- b) alienazione subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, accordabile previa restituzione alla Regione di una quota del prezzo di vendita calcolata nel rapporto fra il contributo regionale e la spesa sostenuta.

L'impresa alienante è esonerata dalla re-

stituzione della predetta quota, che si trasferisce a favore dell'impresa acquirente, nel caso in cui quest'ultima eserciti servizi di TPRL in Puglia e assuma a proprio carico i vincoli gravanti sul bene alienato. Il prezzo di vendita V_x viene stabilito con la seguente formula in funzione degli anni x decorsi dalla data di acquisto del bene, sulla base del valore V_0 , a momento della alienazione, del medesimo bene nuovo o di altro equivalente:

$V_x = V_0 (1 - 0,18x + 0,009x^2)$, per x minore di 10 anni;

- c) nel caso di perdita accidentale del possesso di beni acquistati con il contributo regionale, non imputabili a calamità naturali, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire alla Regione una somma pari alla quota di cui alla lettera b).

4. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati a servizi non automobilistici la Giunta regionale stabilisce vincoli analoghi a quelli del comma 3 rapportati alla durata fisica ed economica dei medesimi beni.

5. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 1 gli autobus acquistati per l'esercizio di servizio di TPRL interamente con risorse dei soggetti gestori e immatricolati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 1998, n. 194 e sino a tutto il 31 dicembre 1999. (5)

Art. 11

(Piani provinciali di bacino)

1. I piani provinciali di bacino (PPB) definiscono in dettaglio:

- a) i programmi di esercizio con relativi orari dei servizi minimi di cui all'articolo 5 di competenza provinciale, di quelli aggiuntivi ai sensi dell'articolo 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi articolo 20;
- b) le risorse destinate ai servizi di cui alla lettera a);

(4) Comma così modificato dalla l.r. 32/99, art. 15, comma 4, lett. a).

(5) Comma così aggiunto dalla l.r. 32/99, art. 15, comma 4, lett. b).

- c) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente legge;
- d) i servizi interurbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10.

2. I PPB sono preventivamente esaminati in apposita conferenza dei servizi indetta dall'Assessore provinciale ai trasporti con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, e sono approvati dal Consiglio provinciale, previa intesa con la Regione. L'intesa è espressa dalla Giunta regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale entro il termine massimo di quarantacinque giorni dall'acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.

3. Le varianti del PPB sono approvate dalla Giunta provinciale con le medesime modalità del comma 2.

Art. 12
(Piani urbani del traffico)

1. I piani urbani del traffico (PUT) sono adottati, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 285/1992, dai Comuni di cui al decreto del Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996.

2. I Comuni di cui al comma 1 trasmettono preventivamente il PUT da adottare alla Regione e alla Provincia competente che ne verificano la rispondenza alla propria programmazione esprimendo parere non vincolante nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.

3. I PUT definiscono i servizi urbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della l. 104/1992 e dell'articolo 13 della l.r. 10/1997.

**TITOLO IV
GESTIONE DEI SERVIZI**

Art. 13
(Obiettivi generali)

1. La Regione persegue, nella organizzazione gestionale dei servizi di TPRL, i seguenti obiettivi:

- a) introdurre elementi di periodico raffronto

- concorrenziale tra i soggetti erogatori dei servizi al fine di conseguire il progressivo superamento degli assetti monopolistici;
- b) ridurre e, ove risulti possibile in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti e alle situazioni del mercato, sopprimere gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/91;
- c) separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi;
- d) incentivare le integrazioni modali e tariffarie dei servizi e le forme associative gestionali che migliorino l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti.

2. La Regione può partecipare solo con quote minoritarie a società o consorzi per la gestione di servizi di TPRL.

Art. 14
(Forme di gestione)

1. I servizi di TPRL, ai sensi delle disposizioni degli articoli 22 e 25 della l. 142/1990 e dell'articolo 18 del d.lgs. 422/1997 sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia direttamente dall'ente locale competente, quando il complesso dei servizi di trasporto risulti di modeste dimensioni, individuabili in un numero di addetti non superiore a venticinque unità;
- b) per affidamento diretto degli enti locali competenti a:
- 1) aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della l. 142/1990 e consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 25 o trasformati ai sensi dell'articolo 60 della medesima l. 142/1990;
 - 2) società per azioni o a responsabilità limitata che risultino costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della l. 142/1990, come modificato e integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'articolo 17, comma 58, della l. 127/1997;
- c) per concessione da parte della Regione o dell'ente locale competente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b) della

1. 142/1990 e degli artt. 17 e 18 della presente legge;
- d) per autorizzazione, limitatamente ai servizi speciali di cui all'articolo 20.

Art. 15
(Gestioni in economia)

1. Le gestioni in economia di cui all'articolo 14, lettera a), sono disciplinate da regolamenti approvati dagli enti locali competenti che definiscono in particolare:

- a) i servizi offerti, con indicazione dei programmi di esercizio;
- b) le tariffe del trasporto;
- c) il materiale rotabile in dotazione;
- d) le risorse destinate dall'ente gestore a copertura dei disavanzi e a compensazione di minori entrate per eventuali agevolazioni tariffarie accordate.

2. I Comuni dotati di gestioni in economia di servizi di trasporto pubblico con numero di addetti superiore a venticinque unità dispongono la cessazione delle medesime gestioni entro il termine del 31 dicembre 2002. A tal fine i predetti Comuni, ove non intendano concedere a terzi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, i servizi in economia, possono in alternativa affidarli direttamente a società costituite ai sensi dell'articolo 22, lettera e), della l. 142/1990 per un periodo non superiore a tre anni, decorso il quale i servizi devono essere riaffidati in concessione con le procedure concorsuali. Decorso il termine del 31 dicembre 2002, cessa ogni intervento contributivo regionale per investimenti in favore delle predette gestioni in economia non ancora trasformate. In ogni caso, i relativi servizi potranno essere considerati nei servizi minimi di cui all'articolo subordinatamente all'acquisizione nel bilancio regionale delle relative risorse già a carico dei bilanci comunali.

3. Alle gestioni in economia di cui al comma 2 è fatto divieto di ampliamento dei bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, intendendosi per bacino l'area geografica in cui si svolgono i servizi gestiti in economia.

Art. 16
(Gestioni in affidamento diretto)

1. Le gestioni in affidamento diretto di cui all'articolo 14, lettera b), devono essere regolate da contratti di servizio stipulati entro il termine del 30 giugno 2000, con i contenuti di cui all'articolo 21, tra gli enti locali affidanti ed i soggetti affidatari.

2. Alle gestioni in affidamento diretto è fatto divieto di ampliamento dei bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di entrata in vigore della presente legge. È vietata l'istituzione di nuove gestioni in affidamento diretto da parte degli enti locali anche per servizi già esercitati in altre forme. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'esclusione dai servizi minimi di cui all'articolo 5 dei servizi affidati in ampliamento o con nuove gestioni in affidamento diretto.

3. Nel caso in cui le esistenti gestioni in affidamento diretto producano per due anni consecutivi disavanzi di esercizio eccedenti i corrispettivi contrattuali per almeno il 10 per cento, è fatto obbligo agli enti locali competenti di concedere a terzi, previa revisione dei contratti in essere, quote dei servizi già affidati alle gestioni medesime. Dette quote, individuate in rapporto all'entità complessiva dei servizi affidati sulla base della percentuale di eccedenza dei disavanzi gestionali rispetto ai corrispettivi, sono concesse con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e con prescrizione di integrazione tariffaria con i restanti servizi in affidamento. L'inosservanza della predetta disposizione comporta l'esclusione dai servizi minimi di cui all'articolo 5 dei servizi affidati per la quota percentuale come sopra determinata.

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del d.lgs. 422/1997, la Regione e gli enti locali, allo scopo di incentivare il riassetto organizzativo delle gestioni in economia, delle aziende speciali o dei consorzi, possono affidare per un periodo transitorio i servizi già gestiti nelle predette forme direttamente a società per azioni o a cooperative, anche tra i dipendenti, derivanti dalla trasformazione delle predette gestioni in economia, aziende speciali o consorzi. Il periodo transitorio ha la durata massima di tre anni a decorrere dalla data della trasformazione, che comunque non deve avvenire in data posteriore al 31 dicembre

2000. La medesima disposizione si applica nei confronti delle società già costituite con la partecipazione della Regione e degli enti locali, per le quali il periodo transitorio decorre dal 1° gennaio 2001. Decorso il periodo transitorio di affidamento diretto, i servizi devono essere affidati in concessione con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18.

Art. 17

(Concessioni per la gestione di servizi di trasporto e di infrastrutture ferroviarie)

1. La concessione è l'atto amministrativo con il quale l'ente concedente conferisce la propria facoltà di erogare servizi di trasporto pubblico o di gestire infrastrutture ferroviarie ad un soggetto di diritto privato dotato di personalità giuridica, regolandone il rapporto con il contratto di servizio di cui all'articolo 21.

2. Le concessioni sono rilasciate dalla Regione o dall'ente locale, secondo le competenze ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 18, comma 6, a soggetti dotati di personalità giuridica in possesso dei requisiti di idoneità morale finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa e individuati con le procedure concorsuali di cui al citato articolo 18.

3. Le concessioni di servizi di TPRL sono:

- a) provvisorie, quando sussistono necessità di verifica dell'interesse pubblico del servizio o altre motivazioni connesse all'individuazione delle reti di cui all'articolo 18, comma 6, della durata non superiore ad un anno, revocabili in ogni tempo e prorogabili eccezionalmente per non più di tre volte;
- b) definitive, della durata di nove anni, elevabile a quaranta anni per i servizi metropolitani, ferroviari e marittimi di cui all'articolo 2, comma 6, punto 1).

4. Le concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale sono rilasciate dalla regione ai sensi dell'articolo 105, lettera h), del d.lgs. 112/1998 e sono provvisorie o definitive, con durate pari a quelle di cui al comma 3, lettere a) e b).

Art. 18

(Procedure per il rilascio delle concessioni)

1. Le concessioni per la gestione di servizi di TPRL o di infrastrutture ferroviarie sono rilasciate dagli enti competenti a seguito di espletamento di gara pubblica con procedura ristretta ai sensi dell'articolo 12, lettera b), del d.lgs. 158/1995. Per le concessioni provvisorie è ammessa la procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 158/1995. Alle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni indicate nel presente comma possono partecipare ai sensi del combinato disposto dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 157 e 24 luglio 1992, n. 358, imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

2. L'ente concedente istituisce proprio sistema di qualificazione delle imprese concorrenti, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 158/1995, stabilendo in particolare i seguenti requisiti:

- a) somma dei valori della produzione risultanti dagli ultimi due bilanci, comprensivi delle contribuzioni in conto esercizio, non inferiore all'eventuale importo posto a base di gara o, in assenza, all'ammontare delle retribuzioni annue del personale occorrente per la gestione di servizi di trasporto o di infrastruttura ferroviaria in gara;
- b) per i servizi di trasporto automobilistico, quantità complessiva dei servizi in gara e di quelli eventualmente già dal soggetto concorrente non superiore ai sensi dell'articolo 23, al 20 per cento dei servizi automobilistici di TPRL della Puglia.

3. L'aggiudicazione è fatta con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, lettera b) del d.lgs. 158/1995, individuata sulla base di elementi di valutazione prestabiliti dall'ente concedente in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) economico, per la valutazione, con punteggio decrescente nell'ordine:
 - 1) del ribasso sull'importo a base di gara, se previsto a compensazione di obblighi di servizio pubblico;

- 2) dell'offerta di servizi di trasporto aggiunti a quelli in gara;
- 3) dell'impegno ad effettuare, a richiesta dell'ente concedente nel periodo di durata della concessione, eventuali servizi di trasporto aggiuntivi a quelli in gara senza maggiori oneri per l'ente concedente;
- 4) dell'impegno a sub concedere, ai sensi dell'articolo 19, quote di servizi ad eventuali precedenti gestori dei servizi in gara;
- b) qualitativo, per la valutazione, con punteggio decrescente nell'ordine:
- 1) delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per servizi di trasporto pubblico già esercitati;
- 2) delle caratteristiche qualitative dei servizi offerti, con particolare riferimento, per aggiudicazione di servizi di trasporto, all'anzianità di costruzione dei veicoli da utilizzare, alle loro eventuali dotazioni per la confortevolezza del viaggio e per il trasporto di disabili;
- 3) della eventuale dotazione di impianti fissi utili all'esercizio dei servizi in gara;
- 4) dell'eventuale offerta al pubblico di servizi complementari a quello del trasporto;
- 5) del sistema di informazione al pubblico dei servizi offerti.
- Ai fini dell'aggiudicazione, ai sopra individuati aspetti economico e qualitativo sono attribuiti punteggi complessivamente uguali. Nel caso che non sia previsto importo a base di gara si prescinde dalla lettera a), punto 1). A parità di punteggio ha titolo preferenziale, nell'ordine:
- 1) il soggetto che già gestisce, in tutto o in quota prevalente, il complesso dei servizi in gara;
- 2) nel caso di servizi di trasporto ferroviario, il soggetto titolare della concessione per la gestione della infrastruttura ferroviaria.
4. Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 158/1995 sono da considerare anomale le offerte con ribassi percentuali che superano il limite di anomalia di cui al decreto Ministero dei lavori pubblici del 18 dicembre 1997 nonchè, limitatamente alle gare relative a servizi esistenti con trasferimento del personale ad-

detto, il limite dei 10 per cento dell'importo a base di gara.

5. L'eventuale importo posto a base di gara per la gestione di servizi di TPRL è quantificato nella misura massima del disavanzo standardizzato riferito alla gestione ottimale dei servizi da affidare, calcolato come differenza tra:

- a) il costo ottimale di produzione dei servizi calcolato sulla base di parametri standard di rigorosa ed efficiente gestione;
- b) i ricavi presunti del traffico, assunti non inferiori all'importo ottenuto moltiplicando il costo economico standardizzato per il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi dell'articolo 21, comma 2, o del maggiore importo valutato sulla base della presumibile domanda di trasporto, comunque non inferiore a prestabiliti livelli minimi del coefficiente di occupazione dei veicoli.

I criteri di calcolo dei disavanzi standardizzati dei servizi di TPRL sono stabiliti dalla Giunta regionale per ciascuna modalità del trasporto, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI dell'UNCCEM, delle organizzazioni sindacali di categoria e delle associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale. Nelle concessioni di servizi per i quali l'ente concedente individua un rapporto tra ricavi e costi superiore ad uno, l'ente medesimo ha diritto ad una compartecipazione ai ricavi in quota parte prestabilita, esigibile anche in forma anticipata; in tal caso, il criterio di aggiudicazione della gara di cui al comma 3 tiene conto del correlato aspetto economico.

6. Le concessioni definitive dei servizi di TPRL sono rilasciate per ciascuna rete, come definita all'articolo 2, comma 4, sulla base delle competenze di cui all'articolo 3. Nel caso di reti di servizi automobilistici, tramviari o filoviari interessanti territori di più enti locali, l'ente locale concedente viene individuato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, sulla base della prevalenza delle residenze dei cittadini interessati all'offerta di trasporto della rete medesima. Ove non sia rilevabile alcuna prevalenza di interesse, la concessione della rete viene rilascia-

ta dalla Giunta regionale.

7. Le reti sono individuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del PTS di cui all'articolo 8 e delle sue varianti, tenendo conto dell'assetto della domanda di trasporto e dei raggruppamenti comunali nei sistemi locali del lavoro definiti dall'ISTAT. Le reti interessanti servizi ferroviari di competenza regionale comprendono gli eventuali servizi automobilistici sostitutivi e quelli aventi esclusiva finalità di adduzione di traffico alle stazioni ferroviarie.

8. Nell'ambito della concessione rilasciata per una rete di servizi automobilistici, l'ente competente, in relazione a sopravvenute variazioni della domanda di trasporto, può disporre previa conferenza dei servizi a cui partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, e secondo le modalità previste nel contratto di servizio:

- a) trasformazioni dei servizi concessi in servizi speciali ai sensi dell'articolo 20;
- b) modifiche incrementative o riduttive dei programmi di esercizio dei servizi medesimi;
- c) servizi aggiuntivi che interessino centri e percorsi compresi nella rete e non interferiscano con servizi di altre reti in concessioni.

Le istituzioni di nuovi servizi non corrispondenti ai requisiti di cui alle lettere b) e c) sono disposte dagli enti competenti, previa approvazione delle necessarie varianti dei propri piani, con rilascio di nuove concessioni secondo le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

9. Ogni provvedimento modificativo o istitutivo di servizi di trasporto pubblico deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 19 (Sub concessioni)

1. Il soggetto gestore dei servizi di TPRL in concessione o in affidamento diretto, può dare in sub concessione, previa autorizzazio-

ne dell'ente concedente o affidante nei cui confronti rimane comunque unico responsabile quote di servizi complessivamente non superiori al 20 per cento dei servizi gestiti ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa. I soggetti sub concessionari sono individuati dal soggetto sub concedente tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, preferendo, a parità di altre condizioni, i precedenti gestori operanti nel bacino interessato. È ammessa la trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte per compensazioni annue inferiori a 200 milioni di lire, al netto di IVA.

2. L'eventuale compensazione è determinata con i criteri di cui all'articolo 18, comma 5.

Il sub concedente stipula con il sub concessionario apposito contratto di servizio con i contenuti di cui all'articolo 21, per quanto applicabili.

3. Il sub concedente ha facoltà di cedere al sub concessionario, anche con contratto di franchising, autobus o impianti di sua proprietà nelle forme più opportune a pattuirsi, fermi restando i vincoli eventualmente gravanti sugli stessi ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 e dell'articolo 10 della presente legge.

4. È facoltà dell'ente concedente o affidante procedere alla revisione della compensazione del contratto di servizio con il soggetto sub concedente quando le percorrenze chilometriche dei servizi sub concessi superano il 5 per cento delle percorrenze chilometriche dei servizi concessi o affidati.

5. La sub concessione cessa al cessare per qualsiasi causa della concessione o affidamento diretto, nonchè per inadempienze del sub concessionario ai sensi dell'articolo 22 comma 2 senza riconoscimento di alcun indennizzo. La sub concessione non instaura alcun titolo preferenziale per il rilascio di altre concessioni, sub concessioni o autorizzazioni ai sensi dell'articolo 20.

Art. 20 (Autorizzazioni di servizi speciali)

1. Sono definiti servizi speciali i servizi au-

tomobilistici di trasporto collettivo di persone esercitati con modalità diverse da quelle ordinarie di linea e con tariffe anche difformi da quelle stabilite al titolo VI della presente legge, che abbiano carattere integrativo e non concorrenziale nei confronti dei servizi di linea. Sono servizi speciali:

- a) i servizi occasionali di cui all'articolo 2, comma 6, punto 2), lettera d);
- b) i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio per il trasporto particolari categorie di utenti per esigenze di lavoro, di studio, commerciali, di ricreazione o turistiche, su relazioni o in periodi privi di servizi di linea;
- c) i servizi a chiamata, effettuati su percorsi fissi o variabili con prenotazione da parte degli utenti per esigenze di trasporto in aree a domanda debole;
- d) i servizi di taxi collettivo, effettuati su percorsi fissi in ambiente urbano o suburbano;
- e) i servizi di trasporto collettivo, finalizzati ad utilizzare autoveicoli della categoria M1 ad uso privato per soddisfare modeste esigenze di trasporto a carattere continuativo o periodico.

2. I servizi speciali di cui al comma 1 sono autorizzati dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4 a soggetti di diritto privato dotati di personalità giuridica che ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di autoservizi di linea e non di linea, previa conferenza dei servizi alla quale partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, indetta per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, lettera a). (1)

3. Per i servizi di trasporto pubblico automobilistico dei quali sia accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per corsa, e fatto obbligo all'ente competente di disporre la trasformazione in servizi speciali, stabilendone le modalità di effettuazione. L'ente competente può delegare al soggetto gestore dei servizi da

trasformare la facoltà di rilasciare sub autorizzazione ad altro soggetto. Valgono in tal caso le disposizioni stabilite per le sub concessioni dall'articolo 19.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno durata non superiore a tre anni e sono regolate da contratti di servizio con i contenuti dell'articolo 21, per quanto applicabili. I contratti di servizio possono prevedere compensazioni a carico del soggetto autorizzante. In tal caso il soggetto autorizzato è individuato con le procedure concorsuali previste per le sub concessioni con preferenza, a parità di altre condizioni e limitatamente alla fase di prima attuazione della durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a soggetti titolari di licenze di noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

5. I servizi speciali occasionali di cui al comma 1, lettera a), sono autorizzati dall'ente competente senza previsione di compensazioni, senza obbligo di conferenza dei servizi né di stipula del contratto di servizio.

6. Ogni provvedimento autorizzativo di servizi speciali deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 33.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

Art. 21 (Contratti di servizio)

1. L'esercizio dei servizi di TPRL per affidamento diretto o per concessione o per autorizzazione, fatta eccezione per i servizi occasionali di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), è subordinato alla preventiva stipula del contratto di servizio che regola sinallagmaticamente i rapporti tra il soggetto affidante ed

(6) Comma così integrato dalla l.r. 32/99, art. 15, comma 5.

il soggetto gestore. I contratti di servizio hanno durata non superiore a tre anni e sono prorogabili fino alla scadenza del provvedimento di affidamento diretto o di concessione. I contratti sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità con un anticipo, per i servizi ferroviari, di almeno sette mesi al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. I contratti che prevedono importi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/91 devono avere garanzia di copertura nei bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti.

2. I contratti di servizio devono prevedere il progressivo incremento del rapporto "r" tra ricavi del traffico e costi operativi dei servizi fino al raggiungimento, a decorrere dal 1° gennaio 2000, di un valore non inferiore a 0,35 stabilito dall'ente affidante. L'ente affidante, in relazione a particolari caratteristiche dei servizi e della domanda di trasporto, può concedere proroga del suddetto termine sino a non oltre il 1° gennaio 2003 ai soggetti gestori che alla data del 1° gennaio 2000 non abbiano conseguito per il rapporto "r" il valore minimo di 0,35 a condizione che:

- a) abbiano conseguito nell'ultimo biennio un incremento del rapporto "r" non inferiore a 0,04;
- b) adottino e trasmettano all'ente affidante un piano di risanamento gestionale che consenta il raggiungimento del valore minimo di 0,35 alla data del 1° gennaio 2003.

In forza delle predette disposizioni le compensazioni contrattuali non possono annualmente superare l'importo ottenuto moltiplicando il costo ottimale di cui all'articolo 18, comma 5, lettera a), per il fattore $(1 - r)$.

3. Ai fini del calcolo del rapporto "r" di cui al comma 2 i costi operativi dei servizi comprendono tutti i costi connessi alla produzione dei servizi offerti, al lordo di IVA, con esclusione di eventuali oneri finanziari rivenienti da passività pregresse e dei costi di infrastruttura per ammortamenti di impianti di fermata o di interscambio nonchè, per i servizi ad impianti fissi, dei costi di ammortamento, di gestione e di manutenzione degli im-

pianti medesimi. I ricavi del traffico comprendono, al lordo di IVA:

- a) i ricavi diretti e indiretti del traffico e quelli connessi ad eventuali servizi complementari a quelli del trasporto;
- b) le eventuali compensazioni accordate dalla Regione o dagli enti locali per agevolazioni tariffarie disposte ai sensi dell'articolo 32;
- c) le eventuali compensazioni attribuite con gli accordi di programma sottoscritti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
- d) limitatamente ai servizi ferroviari, le capitalizzazioni per ricostruzioni o grandi riparazioni del materiale rotabile.

4. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, compatibilmente con le disponibilità dei bilanci degli enti affidanti e con la disposizione di cui al comma 2, sono soggetti a revisione annuale in misura percentuale individuata con l'applicazione del metodo denominato *transfer cap*. I criteri applicativi del metodo *transfer cap* sono stabiliti dalla Giunta regionale con l'obiettivo di conseguire livelli ottimali di produttività delle imprese e incentivare il miglioramento della qualità dei servizi, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto e delle organizzazioni sindacali. La misura percentuale della revisione annuale non può comunque superare il tasso programmato di inflazione, salvo eventuale conguaglio nel caso che il tasso effettivo di inflazione si discosti da quello programmato per oltre il 35 per cento.

5. I contratti di servizio sono redatti sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale con i contenuti di cui all'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e definiscono in particolare:

- a) il periodo di validità, comunque non superiore a tre anni, individuato dalla data di inizio e da quella di scadenza;
- b) i servizi di trasporto oggetto del contratto, individuati con i programmi di esercizio e relativi orari, nonchè gli eventuali servizi offerti aventi carattere complementare a quello del trasporto;

- c) le caratteristiche qualitative minime dei servizi offerti, in termini di età manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, nonchè di rispetto della carta dei servizi;
- d) le tariffe adottate per il trasporto, le loro variazioni secondo le disposizioni del titolo VI ed il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- e) l'eventuale importo a carico dell'ente affidante, o del soggetto sub affidante ai sensi degli artt. 19 e 20, assunto a base per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le modalità della sua erogazione e quelle di revisione annuale ai sensi del comma 4 del presente articolo;
- f) le modalità di revisione dell'importo di cui alla lett. e) in caso di sub concessioni, trasformazioni in servizi speciali, modifiche incrementative o riduttive dei programmi di esercizio o servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 18, comma 8;
- g) gli adempimenti obbligatori a carico del gestore nei confronti del soggetto affidante, della clientela e del personale dipendente per il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali, nonchè le garanzie che devono essere prestate dal gestore medesimo, con particolare riferimento alla disponibilità del fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro del personale dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente legislazione;
- h) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti contrattuali o di mancato rispetto della carta dei servizi;
- i) le modalità di proroga del contratto fino alla cessazione dell'affidamento per scadenza o revoca o decadenza dell'affidamento medesimo;
- l) la regolazione dei rapporti alla cessazione dell'affidamento, in particolare per quanto riguarda il trasferimento del personale dipendente e dei veicoli all'eventuale nuovo soggetto subentrante nella gestione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, fermo restando che nessun indennizzo compete al concessionario o affidatario alla scadenza del provvedimento di

affidamento o in caso di decadenza ai sensi dell'articolo 22;

- m) l'obbligo di rendicontazione delle risultanze gestionali secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- n) il foro competente per eventuali controversie.

6. I contratti riguardanti servizi di trasporto ferroviario devono considerare separatamente le compensazioni attribuite per l'esercizio del trasporto e quelli per la gestione o per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria.

7. Gli eventuali disavanzi gestionali delle imprese di trasporto non coperti dalle compensazioni contrattuali restano a carico delle imprese medesime, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera f).

8. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti dall'Assessore ai trasporti.

Art. 22

(Revoca, decadenza, cessione)

1. Ogni affidamento diretto o concessione o autorizzazione di servizi rilasciato ai sensi della presente legge dall'ente competente può essere revocato dall'ente medesimo prima della sua scadenza con provvedimento motivato da sopravvenuta accertata carenza di pubblico interesse o da esigenze di riorganizzazione connesse agli obiettivi della programmazione. In tal caso l'ente competente può disporre un equo indennizzo in favore del soggetto titolare dell'affidamento revocato pari al valore del capitale dei veicoli utilizzati per i servizi revocati, al netto degli ammortamenti effettuati alla data della revoca e degli eventuali contributi pubblici in conto capitale, e comunque non superiore all'entità delle eventuali compensazioni pattuite per la durata del contratto, detratte quelle già erogate.

2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico in affidamento diretto o concessione o autorizzazione incorre nella decadenza quando:

- a) venga a perdere il requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale;
- b) non inizi il servizio alla data fissata nel contratto o ne dismetta anche in parte l'esercizio senza preventiva autorizzazione dell'ente concedente;

- c) non ottemperi alle disposizioni dell'ente affidante;
- d) non osservi gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti di lavoro o clausole contrattuali;
- e) ceda a terzi, in qualsiasi forma, i servizi affidati o quote parti di essi senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente;
- f) denunci disavanzi gestionali non coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi consecutivi.

La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimare dall'ente affidante al soggetto gestore ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto.

3. I soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni di servizi di trasporto possono cedere altro soggetto giuridico il titolo posseduto, entro il periodo della sua validità. A tal fine il soggetto cedente ed il soggetto cessionario richiedono la preventiva autorizzazione alla cessione dell'ente competente che, verificato il possesso da parte del cessionario dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente legislazione, stabilisce modalità e condizioni della cessione. La cessione decorre dalla data della stipulazione del contratto.

4. Nel caso di fusione anche per incorporazione, di più soggetti titolari di concessioni o autorizzazioni, si applicano le disposizioni del comma 3.

5. Nel caso di improvvisa dismissione di servizi in concessione l'ente concedente, previa nuova verifica della pubblica utilità dei servizi dismessi, può assicurare la continuità degli stessi per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, comunque non superiore a dodici mesi, mediante contratti temporanei di servizio con altri concessionari di servizi limitrofi.

6. I provvedimenti adottati dagli enti locali ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. L'inosservanza

della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 23

(Norme a garanzia della concorrenza e della trasparenza)

1. I provvedimenti di affidamento diretto di concessione o di autorizzazione di servizi di trasporto non instaurano alcun diritto di esclusività o titolo di preferenza per il rilascio di qualsivoglia altro provvedimento relativo agli stessi servizi o ad ulteriori servizi, anche limitrofi.

2. Nella gestione dei servizi automobilistici nessun soggetto giuridico, di diritto pubblico o privato, può superare la quota percentuale del 20 per cento dei servizi di trasporto pubblico di linea regionale e locale comunque esercitati sul territorio della regione Puglia. La quota percentuale è valutata tenendo conto delle eventuali quote partecipative in altri soggetti societari gestori.

3. Nell'esercizio dei servizi di TPRL le imprese di trasporto possono assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate dall'ente affidante. È vietata l'imposizione, da parte degli enti competenti all'affidamento dei servizi di TPRL, di divieti di traffico locale.

4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, le commissioni aggiudicatrici delle gare per il rilascio di concessioni o autorizzazioni di servizi di TPRL sono composte esclusivamente da funzionari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e da eventuali esperti esterni. Gli enti locali dotati di aziende speciali o che detengono quote partecipative in società o consorzi di gestione di TPRL non possono designare propri funzionari quali componenti delle commissioni aggiudicatrici nelle gare a cui concorrano le predette aziende, società o consorzi.

5. Per i servizi ferroviari, in applicazione della direttiva 91/440 (CEE) e della disposizione dell'articolo 19, comma 5, del d.lgs 422/1997, deve essere garantito alle imprese ferroviarie il diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse regionale e locale. A tal fine le imprese esercenti servizi ferroviari regionali e locali devono provvedere a separare,

anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto. La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle disposizioni statali emanate in attuazione delle direttive 95/18 e 95/19 (CEE), in conformità a quanto disposto per le ferrovie comunitarie dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277.

6. Le imprese di trasporto hanno l'obbligo di fornire alle associazioni dei consumatori su loro richiesta, ogni informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi e di consentire l'accesso alla documentazione riguardante gli obblighi assunti con i contratti di servizio.

7. Le imprese di trasporto che esercitano servizi di TPRL sviluppanti una percorrenza annua superiore a 500 mila chilometri, con qualsiasi modalità, devono adottare propria carta dei servizi sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei ministri e verificarne periodicamente la corrispondenza con la qualità dei servizi offerti.

Art. 24

(Subentro nella gestione dei servizi)

1. Quando la gestione di servizi di TPRL è assegnata, per scadenza o revoca o decadenza del provvedimento di affidamento diretto o concessione o autorizzazione, ad un soggetto denominato "entrante" diverso dal precedente gestore, denominato "uscente", il personale dipendente dal soggetto uscente e addetto ai servizi riassegnati passa alle dipendenze del soggetto entrante secondo la disciplina dell'articolo 26 del regolamento allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con obbligo di mantenimento dell'anzianità di servizio e del contratto collettivo nazionale di categoria nonché, per quanto compatibili con l'organizzazione gestionale del soggetto entrante, delle mansioni e dei trattamenti economici integrativi. L'eventuale incompatibilità è verificata tra il soggetto entrante medesimo e le organizzazioni sindacali aziendali.

2. È fatto obbligo al soggetto uscente di trasferire al soggetto entrante il fondo per il

trattamento di fine rapporto lavoro maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di inadempienza l'ente affidante si avvale della garanzia contrattuale di cui all'articolo 21, comma 5, lettera g).

3. Nel caso che il soggetto entrante subentri nella gestione di quote parti dei servizi gestiti dal soggetto uscente fatte salve diverse pattuizioni, le quote di personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori di amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del personale dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei servizi dismessi e di quelli mantenuti dal soggetto uscente.

4. Il soggetto uscente ha l'obbligo di alienare al soggetto entrante, che è obbligato all'acquisto, fatte salve diverse disposizioni dell'ente concedente, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'articolo 10 della presente legge e all'articolo 14 della l.r. 13/1982 e successive modificazioni, nella quantità necessaria all'effettuazione dei servizi dismessi dal soggetto uscente. Per l'alienazione dei predetti beni valgono le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4. Nel caso che il soggetto uscente intenda alienare anche gli altri beni funzionali all'esercizio dei servizi, il soggetto entrante ha diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato.

Art. 25

(Compiti degli enti affidanti)

1. L'ente competente all'affidamento diretto o concessione o autorizzazione di servizi di TPRL:

- a) controlla periodicamente l'erogazione dei servizi di propria competenza, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, rilevandone il coefficiente di utilizzazione e la rispondenza alla carta dei servizi;
- b) verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria dei soggetti gestori;
- c) provvede, anche avvalendosi degli uffici del Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile trasporti in concessione (MCTC) ai sensi

dell'articolo 12 del d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, dell'idoneità dei percorsi stradali e dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753 e dell'articolo 4 del d.lgs. 422/1997;

- d) autorizza, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale, l'immissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di linea in affidamento diretto o in concessione dandone comunicazione all'Assessorato regionale trasporti;
- e) trasmette all'Assessorato regionale trasporti i dati richiesti per il monitoraggio dei servizi, nelle forme e modalità stabilite dall'Assessorato medesimo;
- f) riscuote le tasse di concessione ed i contributi di sorveglianza sulla base della vigente normativa;
- g) rilascia alle imprese di trasporto pubblico che ne fanno richiesta, nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai servizi di linea di propria competenza, nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze dei medesimi servizi di linea, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;
- h) autorizza il trasporto di viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di propria competenza, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione riguardanti il personale dipendente dalle imprese di trasporto e in particolare:
 - 1) determina, su richiesta e proposta dell'impresa di trasporto, ai sensi dell'articolo 38, del regolamento allegato A al r.d. 148/1931 le trattenute per il risarcimento dei danni arrecati dal personale dipendente di importo superiore a lire 2 milioni, attivabile previo accertamento della responsabilità secondo criteri stabiliti dal dirigente del Settore trasporti dell'Assessorato regionale ai trasporti;
 - 2) determina, su richiesta e proposta

dell'azienda, l'organico del personale sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Nel caso in cui un'impresa di trasporto eserciti promiscuamente servizi di competenza di più enti, le funzioni di cui al comma 1, lettera i) sono esercitate dall'ente competente alla quota prevalente dei servizi gestiti calcolata sulla base delle percorrenze chilometriche con criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Compete alla Regione:

- a) provvedere previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale MCTC, all'assenso per l'incarico di direttore o responsabile dell'esercizio ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753;
- b) nominare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento allegato A del r.d. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, i componenti del Consiglio di disciplina, designandone il Presidente.

4. La Regione esercita la vigilanza generale sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul proprio territorio, all'uopo riscuotendo i contributi di sorveglianza nella misura stabilita dalle proprie leggi per tutti i servizi di TPRL.

5. I dipendenti della Regione e degli enti locali che esercitano funzioni di vigilanza e controllo devono essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dall'ente dal quale dipendono. Le predette tessere di servizio e quelle rilasciate dal Ministero dei trasporti, Direzione generale MCTC consentono la libera circolazione sui servizi di TPRL per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Le tessere rilasciate dagli enti locali hanno validità sui servizi di rispettiva competenza.

6. Le imprese esercenti trasporto pubblico hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli incaricati alla vigilanza e controllo di cui al comma 5, ogni documento relativo alla gestione dei servizi.

Art. 26 (Poteri sostitutivi)

- 1. In caso di mancato o irregolare esercizio

da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione dell'ente locale inadempiente.

Art. 27

(Osservatorio per la mobilità)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e di vigilanza dei servizi di TPRL, è istituito presso l'Assessorato regionale trasporti l'Osservatorio per la mobilità, con i seguenti compiti:

- a) rilevare la mobilità regionale e i suoi processi evolutivi;
- b) individuare e monitorare i parametri di efficienza, efficacia e qualità dei servizi di TPRL, anche in relazione al loro impatto ambientale;
- c) rilevare i livelli di produttività delle imprese di trasporto;
- d) formulare proposte per l'individuazione delle reti di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) verificare il grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico;
- f) verificare l'efficacia degli investimenti effettuati nel settore;
- g) predisporre un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati anche al fine di corrispondere alle richieste del Ministero dei trasporti per l'elaborazione del Conto nazionale trasporti;
- h) relazionare annualmente all'Assessore regionale ai trasporti, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema del trasporto;
- i) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati.

2. L'Osservatorio per la mobilità si avvale di professionalità esterne specializzate nel settore ed esercita la sua attività in collaborazione con le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM delle associazioni delle imprese di trasporto, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni confederali e di categoria.

3. I soggetti gestori dei servizi hanno l'obbligo di fornire all'Osservatorio per la mobilità tutti i dati richiesti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo. L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33, fermo restando l'obbligo di ottemperare.

TITOLO VI DISCIPLINA TARIFFARIA

Art. 28

(Principi generali in materia tariffaria)

1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.

2. Le basi tariffarie sono incrementate annualmente applicando il metodo del *price cap* di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481. I criteri applicativi del metodo del *price cap* sono stabiliti dalla Giunta regionale assumendo:

- a) il tasso di variazione medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente;
- b) l'obiettivo della variazione del tasso annuale di produttività delle imprese di trasporto fino al raggiungimento di prefissati livelli ottimali in un periodo almeno triennale;
- c) l'incentivazione del miglioramento della qualità dei servizi.

Nel caso che l'applicazione del suddetto metodo comporti su base annua variazioni dei prezzi dei titoli di viaggio inferiori al 5 per

cento, le variazioni dei prezzi possono essere applicate su base poliennale.

3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani sono commisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui al comma 1 con i criteri di cui all'articolo 30. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi urbani e suburbani sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa semplice di cui al comma 1 con i criteri stabiliti dai Comuni competenti.

4. La Giunta regionale può disporre prezzi più alti di quelli minimi per i servizi di TPRL interurbano. Analoga facoltà compete ai Comuni per servizi di propria competenza.

5. La Giunta regionale e i Comuni, secondo le competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere, tenuto conto della elasticità della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione, le imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria richiesta.

Art. 29 (Titoli di viaggio)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del viaggio e ad esibirlo al personale dell'impresa esercente o dell'ente di vigilanza o controllo.

2. Le imprese di trasporto sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:

- a) biglietti di corsa semplice, validi per effettuare una sola corsa;
- b) abbonamenti settimanali, validi per la settimana di convalida;
- c) abbonamenti mensili, validi per il mese di convalida;
- d) abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la settimana o mese di convalida, per eventuali servizi utilizzabili per non più di cinque giorni alla settimana.

3. Le imprese di trasporto possono con proprio regolamento limitare la validità degli abbonamenti settimanali e mensili, ferma restando la validità temporale per la settimana o

il mese di convalida, ad un numero di corse non inferiore rispettivamente a dodici e quarantadue corse, ridotte a dieci e quarantadue corse per gli abbonamenti ridotti.

4. Le imprese di trasporto possono adottare, previa autorizzazione della Regione o dei Comuni secondo le competenze di cui all'articolo 28, altre tipologie dei titoli di viaggio in relazione a particolari esigenze dei servizi gestiti.

Art. 30 (Prezzi minimi dei titoli di viaggio)

1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio i servizi interurbani di TPRL sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi sono arrotondati per eccesso e per difetto, alle cinquecento lire o alle mille lire per importi rispettivamente inferiori o superiori a lire 10 mila. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA.

2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica stabilita ai sensi dell'articolo 28, comma 1, per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la lunghezza della relazione. Il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è commisurato alla lunghezza di quindici chilometri.

3. I prezzi minimi degli abbonamenti settimanali dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente dodici, o il coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:

- a) a fino a 10 km: 20%

- b) da 11 a 20 km: 25%
- c) da 21 a 30 km: 35%
- d) da 31 a 40 km: 50%
- e) da 41 a 50 km: 65%
- f) oltre 50 km: 80%

4. I prezzi minimi degli abbonamenti mensili dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente cinquanta, o il coefficiente quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:

- a) fino a 10 km: 30%
- b) da 11 a 20 km: 40%
- c) da 21 a 30 km: 50%
- d) da 31 a 40 km: 60%
- e) da 41 a 50 km: 75%
- f) oltre 50 km: 85%

5. I ragazzi di età inferiore a dieci anni accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.

6. Le imprese di trasporto stabiliscono con proprio regolamento, trasmesso all'ente affidante e alla Regione, le modalità per l'eventuale rilascio di tessere di riconoscimento per viaggiatori in abbonamento e di titoli di viaggio a bordo con relativo sovrapprezzo, per la prenotazione di posti e per il trasporto di bagagli e animali.

7. Le imprese di trasporto sono obbligate a trasmettere alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle stesse gestiti, dando tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute. Le imprese di trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla clientela delle tariffe applicate e del regolamento di cui al comma 6. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 31

(Sistema tariffario integrato)

1. La Regione promuove l'istituzione di un sistema tariffario integrato che consenta all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di TPRL

sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo di viaggio, anche con carte multi-servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove la costituzione, anche con la propria partecipazione, di un centro di gestione del sistema tariffario integrato, in forma societaria o consortile con la partecipazione delle imprese di trasporto e di altri soggetti pubblici o privati. L'eventuale quota partecipativa regionale non può superare il 30 per cento.

3. Fino alla costituzione del centro di cui al comma 2 la Giunta regionale ha facoltà di imporre integrazioni tariffarie tra più imprese di trasporto pubblico con modalità dalla stessa stabilite e sentite le imprese interessate.

4. Per aree a elevata diffusione abitativa la Giunta regionale promuove, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1, sistemi tariffari diversi da quelli di cui agli articoli 29 e 30 riferiti a parametri temporali e zonali.

Art. 32

(Agevolazioni tariffarie)

1. È facoltà della Regione e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.

2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i criteri di cui all'articolo 30, commi 3 e 4, hanno carattere di sconti commerciali e non costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la Giunta regionale può disporre per il rilascio di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sugli autoservizi di trasporto pubblico regionale e locale alle seguenti categorie di cittadini:

- a) i privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;
- b) gli invalidi di guerra, civili di guerra e per

servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;

- c) gli invalidi civili e del lavoro ed i portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto.

4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il rilascio dei documenti di cui al comma 3 da parte delle imprese esercenti servizi di TPRL sulla base della documentazione prodotta dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto e per le compensazioni dei conseguenti minori ricavi del traffico, nel limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali e, comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f).

TITOLO VII SANZIONI

Art. 33

(Sanzioni agli enti e imprese di trasporto)

1. La mancata osservanza delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni a carico dell'ente o impresa inadempiente.

2. L'importo della sanzione amministrativa spetta all'ente competente all'accertamento dell'infrazione, il quale può introitare l'importo mediante recupero a valere compensativamente sugli eventuali corrispettivi dovuti all'impresa sanzionata.

3. La Regione può disporre recuperi di somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di trasporto in sede di trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.

Art. 34

(Sanzioni e indennizzi agli utenti dei servizi)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60 mila, ridotta a lire 30 mila se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente il servizio.

2. Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da lire 100 mila a lire 500 mila, ridotte al 50 per cento se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'esercente il servizio.

3. Per l'accertamento e la contestazione degli illeciti di cui ai commi 1 e 2 le imprese di trasporto abilitano i propri agenti nelle forme di legge. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il direttore dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre (7) 1981, n. 689, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18.

4. Nel caso di inadempienza agli obblighi di esercizio rivenienti dai contratti di servizio o dalla carta dei servizi, l'impresa di trasporto inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste, è tenuta a corrispondere un equo indennizzo agli eventuali utenti che ne abbiano subito danno.

(7) Riferimento così rettificato dalla l.r. 32/99, art. 15, comma 6.

I criteri di indennizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con le rappresentanze dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto di persone e delle organizzazioni sindacali.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE

Art. 35 (Contratti ponte)

1. Le concessioni di servizi di trasporto pubblico in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al ri-affidamento in concessione dei servizi medesimi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. La predetta proroga è subordinata alla condizione che la Regione e gli enti locali stipulino, secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio del 30 giugno 2000 contratti "ponte" di servizio con le compensazioni di cui all'articolo 36 e con scadenza non oltre la data del 31 dicembre 2002. Per le concessioni rilasciate con scadenza successiva al 31 dicembre 2002, l'ente competente, ferma restando la facoltà di procedere al riaffidamento entro la predetta data con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, può prorogarne la validità per un periodo comunque non superiore alla scadenza della concessione, previa stipula dei contratti di servizio entro il termine del 30 giugno 2000. Le domande di concessione avanzate prima dell'entrata in vigore della presente legge e ancora pendenti si intendono respinte.

2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti locali stipulano con le proprie aziende speciali o consorzi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2000, contratti di servizio "ponte", con le compensazioni di cui all'articolo 36, relativi ai servizi in affidamento diretto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel periodo transitorio successivo alla stipula dei contratti "ponte" di cui ai commi 1 e 2 e fino alla determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 gli enti competenti possono rilasciare concessioni provvisorie di nuovi servizi, con oneri a proprio carico con

la procedura concorsuale negoziata di cui all'articolo 18, comma 1. Le eventuali sub concessioni o trasformazioni in servizi speciali dei servizi in atto e le modifiche intensificative o riduttive dei loro programmi di esercizio sono disposte dagli enti competenti con le modalità contrattualmente stabilite ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera f).

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 e nel medesimo periodo transitorio gli enti competenti, in relazione a sopravvenute esigenze di trasporto e previa indizione di conferenza dei servizi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, possono rilasciare direttamente, ai soggetti concessionari che ne facciano richiesta, nuove concessioni di servizi automobilistici alle seguenti vincolanti condizioni:

- a) che dalla conferenza dei servizi risulti accertato l'interesse pubblico dei servizi richiesti e l'assenza di interferenze con altri servizi oggetto di corrispettivi;
- b) che i servizi richiesti abbiano finalità di collegamento di centri già interessati da concessioni regolate da contratto con il soggetto richiedente;
- c) che l'ente concedente provveda contestualmente ad equivalenti riduzioni delle percorrenze chilometriche dei servizi oggetto di corrispettivi, da conseguire anche su proposta del concessionario richiedente tramite soppressioni o ristrutturazioni riduttive o con trasformazioni in servizi speciali, comunque senza maggiorazione dell'ammontare delle compensazioni contrattualmente stabilite.

5. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 la Giunta regionale può disporre, anche su proposta degli enti locali competenti, la trasformazione in servizi speciali di esistenti servizi di trasporto pubblico automobilistico ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

6. Per i servizi ferroviari e automobilistici integrativi o sostitutivi di quelli ferroviari in concessione statale alla società Ferrovie dello Stato o ad altri soggetti, dopo il subentro allo Stato in qualità di ente concedente ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, ferma restando la facoltà di procedere entro il termine del 31 dicembre 2002 al riaffidamento dei

servizi medesimi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, può disporre la proroga delle concessioni fino alla scadenza delle concessioni statali. La proroga delle concessioni è subordinata alla stipula dei contratti "ponte" con le compensazioni di cui all'articolo 36 a carico del capitolo di spesa istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

7. Per i servizi ferroviari automobilistici in gestione commissariale governativa affidati per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione, dopo il subentro allo Stato ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 422/1997, provvede, entro il termine del 31 dicembre 2002, al rilascio delle concessioni con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18. Fino al rilascio delle suddette concessioni la Giunta regionale, previa stipula dei contratti di servizio, può affidare alla società Ferrovie dello Stato la gestione dei servizi già in gestione commissariale governativa, in relazione ai modelli organizzativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l. 662/1996.

8. Per il servizio elicotteristico di collegamento delle isole Tremiti, la Giunta regionale può prorogare la scadenza della convenzione di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 sino alla data del 31 dicembre 2002, subordinatamente alla stipula di contratto "ponte" ai sensi del comma 1 entro la data del 30 giugno 2000, a decorrere dalla quale cessa il regime di sovvenzione. L'importo assunto a base contrattuale, a carico del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2 lettera c), è commisurato, a parità di servizi resi, alla sovvenzione erogata, per l'esercizio 1999 ed è soggetto a revisione annuale ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 4.

9. I contratti "ponte" stipulati da enti locali devono essere dagli stessi enti trasmessi, in copia conforme all'originale, all'Assessorato regionale trasporti entro trenta giorni dalla loro stipula. L'inosservanza della predetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 36

(Servizi minimi e regime finanziario)

1. Fino all'adozione del provvedimento della Giunta regionale di determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 si assumono come servizi minimi gli autoservizi ammessi alla contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta medesima non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 422/1997. La prima attribuzione agli enti locali delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è effettuata con decorrenza 1° luglio 1999 sulla base:

- a) delle contribuzioni chilometriche attribuite ai servizi in sede consuntiva per il 1998, considerando l'incidenza delle percorrenze ausiliarie riconosciute e gli eventuali effetti riduttivi connessi al progressivo incremento del rapporto tra ricavi e costi ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
- b) delle percorrenze riconosciute in sede consuntiva per il 1998, considerando gli effetti rivenienti da eventuali provvedimenti modificativi delle situazioni concessionali che abbiano conseguito l'ammissione alla contribuzione regionale.

2. Per i servizi automobilistici il regime contributivo di cui alla l.r. 13/1982 e successive modificazioni cessa con l'esercizio 1998. A decorrere dall'esercizio 1999 e fino alla stipula dei contratti "ponte" gli interventi finanziari in favore di ciascuna impresa di trasporto pubblico automobilistico sono disposti dalla Regione e, a decorrere dal 1° luglio 1999, dagli enti locali, secondo le competenze di cui all'articolo 3, sulla base delle contribuzioni chilometriche e delle percorrenze di cui al comma 1. I predetti interventi sono assunti quali importi base dei contratti "ponte" che, a decorrere dalla data della stipula, sono soggetti a revisione annuale con le modalità di cui all'articolo 21, commi 2 e 4. (8)

3. Gli interventi finanziari di cui al comma

(8) Comma così modificato dalla l.r. 32/99, art. 15, comma 7.

2 sono disposti dagli enti competenti, fino alla stipula dei contratti "ponte", in favore delle imprese interessate, in trimestralità da erogarsi entro il trimestre di competenza previa domanda delle imprese medesime corredata di certificazione delle percorrenze sviluppate dai servizi svolti.

4. Nel caso che alla scadenza dei contratti, entro il periodo di validità delle concessioni o affidamenti diretti, gli enti competenti non provvedano in tempo utile agli adempimenti di competenza per i rinnovi contrattuali, la Giunta regionale, previa sospensione dei trasferimenti agli enti competenti, dispone direttamente in favore dei soggetti concessionari o affidatari che assicurano il regolare esercizio dei servizi di trasporto, su domanda degli stessi, interventi finanziari in misura non superiore a quella corrispondente alle compensazioni attribuite alla data di scadenza dei contratti, senza applicazione della revisione annuale.

5. È confermata la disposizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 intendendosi la misura massima del 10 per cento del contributo integrativo riferita all'ammontare degli interventi finanziari relativi ai servizi già in affidamento precario. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare la predetta disposizione oltre la data del 31 dicembre 2000 e fino alla scadenza dei contratti "ponte", assumendo la misura massima del 5 per cento riferita alle compensazioni contrattuali.

6. Per i servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi o integrativi di quelli ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, dopo il subentro della Regione allo Stato in qualità di ente concedente e fino alla determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 si assumono come servizi minimi quelli considerati negli accordi di programma di cui ai citati articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997. Nello stesso periodo transitorio le risorse rispettivamente destinate ai predetti servizi, nell'ambito delle disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della presente legge, sono quantificate sulla base

della misura unitaria chilometrica assunta per i trasferimenti dallo Stato alla Regione di cui all'articolo 20 del d.lgs. 422/1997.

TITOLO IX ABROGAZIONI

Art. 37 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati: la legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 le leggi regionali 19 marzo 1982, n. 13 e 21 gennaio 1984, n. 5, la legge regionale 5 gennaio 1985, n. 2, **la legge regionale 8 gennaio 1992 (9), n. 3 e l'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 11, le leggi regionali 23 gennaio 1992, n. 5 e 15 dicembre 1992, n. 17, le leggi regionali 4 maggio 1985, n. 24 e 19 aprile 1995, n. 24 la legge regionale 5 maggio 1979, n. 29, l'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, l'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e l'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22 e il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, fermi restando gli effetti prodotti da quest'ultima disposizione sulla contribuzione d'esercizio.**

2. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza. In particolare, le disposizioni riguardanti gli interventi finanziari di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 24 e 19 aprile 1995, n. 24 restano in vigore fino alla data del 30 giugno 2000 ai sensi dell'articolo 8, della presente legge.

3. Per i servizi comunali le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 999 sono abrogate con l'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge restano abrogate le norme di cui ai Capi I, II, V, VI e VII della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

(9) Riferimenti così rettificati dalla l.r. 32/99, art. 15, comma 8.

Legge Regionale 25 marzo 1999, n. 14
«Proroga legge regionale 3 marzo 1998, n. 9 “Sospensione temporanea dei termini per
il rinnovo dei Consigli dei delegati dei Consorzi di Bonifica - Legge regionale 31
maggio 1980, n. 54”»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Consorzio di Bonifica (Capitanata, Arneo e Gargano)

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1999, N. 14

«Proroga legge regionale 3 marzo 1998, n. 9 “Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei Consigli dei delegati dei Consorzi di Bonifica - Legge regionale 31 maggio 1980, n. 54”»

(Pubblicata nel BUR n. 36 del 07-04-1999)

Art. 1

1. Fino al 31 maggio 1999 i termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio

1980, n. 54 sono sospesi.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi Capitanata, Arneo e Gargano.

Legge Regionale 30 marzo 1999, n. 15
«Disposizioni in materia di personale»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- AREF (Azienda regionale per l'equilibrio faunistico)

LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1999, N. 15

«Disposizioni in materia di personale»

(Pubblicata nel BUR n. 36 del 07-04-1999)

Art. 1

(Interpretazione autentica dell'art. 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7)

1. Le disposizioni dell'art. 32, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1997 **(1)**, n. 7, in base alle quali, per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente

superiore, si applicano altresì al personale amministrativo ex Azienda regionale per l'equilibrio faunistico (AREF) già inquadrato nella quinta qualifica funzionale. **(2)**

2. La spesa complessiva di lire 37 milioni farà carico sui capitoli di spesa n. 3020 e n. 3031 dell'esercizio finanziario 1999, mentre per gli esercizi finanziari futuri si prevede una spesa annuale di lire 9 milioni sempre sui succitati capitoli di spesa.

NOTE

(1) Il testo aggiornato e coordinato della L.r. 14/98 è stato riportato nel BURP n. 36 del 7-4-1999.

(2) Vedi anche la L.r. 36/99 riportata a pag. 253.

Legge Regionale 4 maggio 1999, n. 16.
**«Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale
1999-2001»**

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Istituti di credito

LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1999, N. 16 (1)

«Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001»

(Pubblicata nel BUR n. 47 suppl. del 07-05-1999)

**TITOLO I
NORME DI BILANCIO****Art. 1****(Stato di previsione delle entrate)**

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.331.119.491.128 in termini di competenza e in lire 53.253.904.874.142 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1999.

Art. 2**(Stato di previsione della spesa)**

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.331.119.491.128 in termini di competenza e in lire 53.253.904.874.142 in termini di cassa.

2. Il mutuo per l'importo di lire 403 miliardi in corso di definizione - da contrarre, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 1993, n. 68, ai fini del completamento del ripiano del residuo di avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di lire 1.203 miliardi e secondo le specifiche modalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 - viene iscritto, in termini di sola competenza, al ca-

pitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1999.

3. Per l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2, da introitare al capitolo 5129210 di entrata, si provvede secondo i criteri di cui all'articolo 14.

Art. 3**(Impegni e pagamenti delle spese)**

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1999, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1999, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.

Art. 4**(Codifica regionale)**

1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori ed attività di intervento, ai fini del relativo adeguamento al nuovo programma informatico di contabilità e avuto riguardo ad eventuali mutamenti negli assetti organizzativi regionali.

NOTE

(1) Con la L.r. 32/99 riportata a pag. 232 sono state apportate variazioni ed integrazioni alla presente legge.

Art. 5
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999, di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 6
(Elenco spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato n. 2 alla presente legge.

(Comma 2. rinviato)

Art. 7
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 1999 in lire 4 miliardi, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'articolo 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8
(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 1999 in lire 833 milioni 100 mila, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'articolo 37 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 1999 in lire 644.198.894.060, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'articolo 41 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale di contabilità n. 17 del 1977.

Art. 10
(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)

(Articolo 10 rinviato)

Art. 11
(Fondo per residui passivi perenti)

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 1999 in lire 12 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'articolo 71 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

Art. 12
(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 13
(Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'articolo 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1999-2001 nel testo allegato alla presente legge.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO
DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Art. 14
(Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione. Criteri di utilizzazione)

1. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di lire 403 miliardi in corso di definizione, da stipulare a termini

dell'articolo 20 della legge n. 68 del 1993, e sulla base delle condizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 1998, sono utilizzate nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui al predetto articolo 15.

2. La prevista verifica in ordine alla corretta utilizzazione delle predette risorse per le finalità per le quali il mutuo viene contratto sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari 1999-2000 mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. La Ragioneria provvede, a tal fine, ad attivare - per la parte eccedente la somma necessaria al pagamento dei debiti di bilancio sorti entro la data del 31 dicembre 1992, apposito capitolo di spesa all'uopo istituito (1121029), dal quale prelevare, secondo i criteri di cui all'articolo 71, comma 10, della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse finanziarie occorrenti per la reiscrizione, sui pertinenti capitoli di bilancio, dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la predetta data del 31 dicembre 1992.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale, al capitolo 1122020, della spesa annua del servizio di ammortamento di lire 45 miliardi, comprensiva degli interessi di preammortamento, per l'anno 2000 e di lire 40 miliardi per l'anno 2001.

5. Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura, così come previsto dall'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal Presidente della Regione.

6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'articolo 36, comma 3, della legge di contabilità

regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

(Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli Istituti di credito)

1. L'annualità di ammortamento da iscriverne al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, viene elevata a lire 233 miliardi 600 milioni al fine di considerare il previsto consolidamento, da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio maturati nel corso del 1998 per un ammontare di lire 73 miliardi 500 milioni.

2. Il competente Settore edilizia residenziale provvede a predisporre il previsto atto convenzionale aggiuntivo di consolidamento nei limiti, nei tempi e alle condizioni contenuti nella convenzione principale e in conformità con le modalità previste dall'articolo 29 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli anni 2000 e 2001, è iscritta nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 240 miliardi per l'anno 2000 e di lire 250 miliardi per l'anno 2001.

4. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

5. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come previsto dall'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'articolo 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 6,

della medesima legge n. 549 del 1995.

6. Il vincolo di cui al comma 5 viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, alle risorse finanziarie di propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'articolo 36, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16

(Ricontrattazione tassi di interesse)

1. In relazione alle operazioni di rimodulazione e ricontrattazione delle condizioni previste nella intesa convenzionale già sottoscritta di cui all'articolo 15, in corso di definizione con gli Istituti di credito interessati, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 1997, si provvederà ad apportare con apposito provvedimento di Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare permanente al Bilancio, le conseguenti variazioni negli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio concernenti il pagamento delle relative rate di ammortamento.

2. Le eventuali economie provenienti dalle operazioni di rimodulazione di cui al comma 1 sono destinate all'incremento del fondo di cofinanziamento dei programmi comunitari di cui all'articolo 32 della legge regionale 3 agosto 1996, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni (cap. 1110050), nonché al finanziamento degli oneri per ritardati pagamenti di cui all'articolo 17 della presente legge mediante incremento degli stanziamenti dei capitoli 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

Art. 17

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1. Al fine di provvedere alla liquidazione

degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 1999 le somme rispettivamente di lire 2 miliardi quale quota interessi, di lire 2 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 2 miliardi quali spese procedurali e legali.

2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.

Art. 18

(Disposizioni in materia di gestione liquidatoria ex ERSAP)

1. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 1998 si provvede ad iscrivere in bilancio, al competente capitolo 0004942, la somma di lire 7 miliardi.

2. Per il medesimo scopo resta confermata la possibilità di utilizzare le residue disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento e da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 111030, 111040, 111064, 111075 nonché dalle economie di bilancio al 31 dicembre 1998 di cui ai capitoli 0004940 e 0004942.

ALLEGATO 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

Omissis

ALLEGATO 2

ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI

Omissis

ALLEGATO 3	Omissis
FONDO GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN CORSO DI ADOZIONE	ALLEGATO 5
(ART. 10) CAPITOLO 1110070	BILANCINO AUTONOMO 1999
Omissis	Omissis
ALLEGATO 4	ALLEGATO 6
CAPITOLI FUORI BILANCIO 1999	BILANCINO VINCOLATO 1999
	Omissis

Legge Regionale 4 maggio 1999, n. 17
«Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001)»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- | | |
|--|---|
| - AUSL | - Invalidi civili |
| - Aziende sanitarie | - Consorzi di Bonifica |
| - Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico | - Soggetti impegnati nei lavori socialmente utili |
| - Amministrazioni comunali | - Soggetti attuatori di misura FERS |
| - Enti di Formazione Professionale | - Amministrazioni provinciali |
| - ERPT (Ente Regionale Pugliese Trasporti) | |

LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1999, N. 17

«Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001)»

(Pubblicata nel BUR n. 47 suppl. del 07-05-1999)

(Testo aggiornato della l.r. 17/99, coordinato con le modifiche ed integrazioni recate dalla l.r. 32/99)

**TITOLO I
NORME IN MATERIA DI
CONTABILITÀ REGIONALE**

Art. 1

(Modificazioni e integrazioni legge regionale 30 maggio 1977, n. 17) (1)

1. All'articolo 40 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole "salvo quanto disposto dai precedenti articoli", è aggiunta la seguente espressione: "nonché dal successivo articolo 71, comma 6,";
- b) al comma 2, dopo le parole "... e viceversa", è aggiunta l'espressione "salvo quanto disposto dal successivo articolo 71, comma 12".

2. Al comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "... negli stanziamenti di spesa", è soppressa l'espressione "in conto capitale e".

3. Al comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni l'espressione "in conto capitale" è sostituita con le parole "in annualità".

4. Il comma 6 dell'articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è così modificato:

"6. A seguito di rimodulazioni di programmi comunitari che hanno ottenuto l'assenso del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 25 del regolamento comunitario n. 2082/93 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale può disporre con proprio atto, su parere

della Commissione consiliare al bilancio, l'assegnazione dei connessi residui di stanziamento a capitoli diversi rispetto a quelli di originaria imputazione".

5. Al comma 8 dell'articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'espressione "I residui delle spese in conto capitale" sono aggiunte le parole "e in annualità".

6. Al comma 9 dell'articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "... progetti comunitari o statali", è soppressa l'espressione "e a spese in conto capitale o di investimento e in annualità oggetto di provvedimenti che ne individuano il vincolo di destinazione".

7. Al comma 12 dell'articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "... Giunta regionale" è aggiunta l'espressione "da adottarsi successivamente alla ricognizione di cui agli articoli 58 e 70 della presente legge. Il suddetto atto deliberativo deve riportare l'analitica individuazione dei singoli provvedimenti di impegno di spesa che hanno dato origine ai residui passivi propri di cui si propone la riduzione o l'eliminazione".

8. Il comma 4 dell'articolo 82 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

9. Al comma 5 dell'articolo 82 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "... irregolarità", è inserita la parola "contabile".

Art. 2

(Modificazioni legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2) (1)

NOTE

(1) I testi degli articoli coordinati sono stati riportati nel BURP n. 47 suppl. del 7-5-1999.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni sono soppresse le disposizioni di cui alle lettere a) e c).

Art. 3

(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari) (1)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31, dopo le parole "... eccedenti rispetto alle spese rendicontate", sono aggiunte le parole "nonché dalle disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione, con atto della Giunta regionale, della contabilità finale a chiusura di un programma comunitario. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale".

2. In attuazione della delibera CIPE n. 224 del 3 dicembre 1997, tutte le somme assegnate alla Regione Puglia per l'attuazione del regolamento comunitario FEOGA n. 2085/1993 che risultano impegnate, alla data del 31 dicembre 1998, per le quali è accertata dal competente Settore l'insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 31/1998, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari istituito con l'articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e sono destinate al cofinanziamento nazionale del fondo FEOGA.

3. I fondi assegnati alla Regione Puglia a valere sul piano regionale di sviluppo e specificatamente destinati dal Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica al cofinanziamento dei programmi operativi comunitari, impegnati alla data del 31 dicembre 1998, per i quali è accertata dal competente Settore la insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano il fondo di cui al comma 2.

**TITOLO II
NORME SETTORIALI FINALIZZATE
AL RISANAMENTO FINANZIARIO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA**

Capo I

Disposizioni in materia sanitaria

Art. 4 (2)

(Norme procedurali di impegno della spesa in materia sanitaria)

1. Gli atti e i provvedimenti dirigenziali e di Giunta regionale, anche di carattere programmatico comunque incidenti sul sistema sanitario pugliese, oltre che indicare gli adempimenti contabili di cui alla legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, devono altresì contenere l'espressa dichiarazione dei responsabili del procedimento amministrativo che le spese derivanti dagli stessi atti sono contenute nei limiti del fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolate e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle assegnazioni.

2. Nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale di riparto delle quote del fondo sanitario regionale di parte corrente alle Aziende sanitarie, le anticipazioni mensili sono contenute nei limiti di un dodicesimo delle assegnazioni dell'esercizio precedente.

Art. 5

(Norme procedurali di attuazione della ristrutturazione della rete ospedaliera)

1. L'attivazione relativa alle nuove istituzioni previste nel piano di ristrutturazione della rete ospedaliera può avvenire dietro specifica autorizzazione della Giunta regionale con atto da sottoporre al parere vincolante della 1^a Commissione consiliare permanente,

NOTE

(1) I testi degli articoli coordinati sono stati riportati nel BURP n. 47 suppl. del 7-5-1999.

(2) Articolo così sostituito dalla l.r. 32/99, art. 13.

su richiesta dell'Azienda sanitaria con apposita deliberazione del Direttore generale, corredata di relazione sugli effetti economici, finanziari e patrimoniali di detta attivazione. In particolare, la relazione deve contenere la certificazione della copertura economico-finanziaria, nell'ambito del proprio bilancio, evidenziando il quadro di compatibilità dei provvedimenti di riordino da attivare con le quote del FSR attribuite in ciascun anno, al netto della mobilità interregionale.

2. Il quadro di compatibilità finanziaria, deve essere certificato da parte del Collegio dei revisori dei conti e va accompagnato dall'illustrazione dell'andamento della spesa riferito, in particolare, a quelle per il personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionale e deve, altresì, tenere conto dei risultati di amministrazione e gestionali così come rilevati dai conti consuntivi degli esercizi relativi al biennio precedente all'esercizio finanziario decorso rispetto all'anno di presentazione della proposta.

3. La suddetta copertura finanziaria può essere dimostrata secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso la realizzazione di disattivazioni e/o riconversioni di posti letto e servizi nell'ambito della stessa Azienda sanitaria.

4. In caso di mancata copertura finanziaria, le richieste, che saranno inoltrate alla Regione con evidenziazione nella relazione degli effetti economici, finanziari e patrimoniali, possono essere prese in esame dalla Giunta regionale, con le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, in correlazione a disattivazioni previste in altre Aziende sanitarie e, comunque, in coincidenza con il piano annuale di riparto dei FSR nell'ambito del quale potranno essere considerate le nuove attivazioni, in relazione alla disponibilità finanziaria regionale, ai piani delle prestazioni, ai tetti di spesa e ai limiti di trasferimenti alle Aziende a carico del FSR. In tale ipotesi il provvedimento di riparto del FSR deve essere sottoposto al parere vincolante della 1^a Commissione consiliare permanente per la parte riguardante le su indicate autorizzazioni.

5. La Giunta regionale, nell'esame delle richieste e nel rilascio delle autorizzazioni,

adotta il criterio di priorità assoluta per le nuove istituzioni direttamente correlate all'avvio del sistema dell'emergenza sanitaria 118 e ai servizi di prevenzione.

6. Nel procedimento di autorizzazione delle nuove attivazioni deve, comunque, essere rispettata la disposizione di cui all'articolo 32, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, circa l'estensione dell'obbligo del pareggio di bilancio ai presidi ospedalieri delle Aziende USL.

7. Tutti gli atti della Regione, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere riguardanti l'esecuzione del piano di riordino della rete ospedaliera, ivi compresi quelli inerenti le strutture sanitarie transitoriamente accreditate e/o da accreditare a gestione privata, devono conformarsi agli obiettivi del patto di stabilità interno approvato con l'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con particolare riferimento alla riduzione del disavanzo, alla garanzia del corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi, al rispetto degli indicatori e parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi nonché al perseguimento del complessivo equilibrio economico nel rispetto dei livelli di assistenza.

8. I procedimenti di richiesta di autorizzazione per l'attivazione delle nuove istituzioni contenute nel piano di riordino della rete ospedaliera possono essere avviati dai Direttori generali a condizione che sia garantito il pareggio di bilancio per l'esercizio in corso e che il conto consuntivo dell'esercizio precedente non presenti disavanzo gestionale e successivamente all'approvazione, da parte della Regione, degli assetti organizzativi di cui all'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 e all'articolo 62 della legge regionale 6 maggio 1998 n. 14, nonché secondo le procedure e le direttive previste dalla delibera di Giunta regionale n. 4268 del 23 dicembre 1998.

9. Tutte le procedure di attivazione del piano di riordino ospedaliero devono essere rispettate anche per le proposte gestionali riferibili all'applicazione dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e le eventuali proposte gestionali attraverso costi-

tuzioni di società miste possono essere inoltrate alla Giunta regionale successivamente all'approvazione di specifiche direttive da adottarsi con delibera della Giunta regionale previo parere vincolante delle Commissioni consiliari 1^a e 3^a, che devono esprimersi entro trenta giorni.

10. Al fine del raggiungimento dell'equilibrio tra i costi sostenuti per l'assistenza ospedaliera regionale e la quota percentuale assegnata dal riparto annuale del FSN, la Giunta regionale predispone un apposito piano per obiettivi rapportato alle tipologie dei presidi, posti letto e servizi assistenziali previsti dal piano di riordino.

11. La Giunta regionale può esaminare eventuali richieste attuative per le nuove istituzioni del piano di riordino solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera CIPE del riparto annuale del FSN e successivamente all'approvazione del piano dei costi di previsione su indicato, procedendo all'attuazione della riduzione dell'attuale spesa ospedaliera regionale annuale nella misura del 2 per cento per l'anno 1999, del 2,5 per cento per l'anno 2000 e del 3 per cento per l'anno 2001.

12. I procedimenti di richiesta di autorizzazione per l'attivazione delle nuove istituzioni contenute nel piano di riordino, inoltre, possono essere avviati, fermo restando il rispetto di tutte le procedure e i vincoli finanziari e non, di cui ai precedenti commi, allorché i presidi delle Aziende sanitarie locali abbiano l'obiettivo tendenziale del raggiungimento del tasso di ospedalizzazione fissato (160/1000 abitanti) dal provvedimento di riordino.

13. (... rinviato dal Governo).

Art. 6

(Ripartizione fondo sanitario regionale)

1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie e alle istituzioni sanitarie di programmare e organizzare le attività proprie, la ripartizione del fondo sanitario regionale e l'individuazione delle quote riservate annualmente alle Aziende ospedaliere, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre

1994, n. 38, sono effettuate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno ed entro i limiti del fondo sanitario regionale assegnato per l'anno in corso.

Art. 7

(Disposizioni transitorie per l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS - Bari)

1. All'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico Ospedale oncologico di Bari, anche in considerazione dei costi sostenuti per la mancata disponibilità di una sede propria, è estesa la possibilità di finanziamento dei costi non coperti con gli introiti rivenienti dalla tariffazione delle prestazioni di degenza e ambulatoriali nonché da entrate proprie, prevista per le Aziende ospedaliere dall'articolo 20, comma 6, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16.

2. Il finanziamento dei costi dell'IRCCS pubblico Ospedale oncologico di Bari non coperti è corrisposto per gli anni 1998 e 1999 mediante acconti mensili pari all'80 per cento e conguagli annuali calcolati sulla base delle risultanze dei dati contabili finali.

Art. 8

(Azioni di rivalsa sanitarie)

1. L'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24, è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1. Le azioni di rivalsa per il recupero di spese sostenute dal S.S.R., per prestazioni mediche rese in regime ambulatoriale e di ricovero, eseguite in favore di pazienti che necessitano di assistenza a causa di eventi o azioni attribuibili a responsabilità di terzi, sono esercitate dalle Aziende presso le quali gli utenti che fruiscono della prestazione sono iscritti.

2. Le aziende ed enti che erogano prestazioni sanitarie, al fine di consentire, la tempestiva attivazione dell'attività istruttoria da parte delle Aziende sanitarie locali di competenza, inviano a queste ultime il modello di ricovero o di avvenuta erogazione della pre-

stazione in regime ambulatoriale di pronto soccorso.

3. Il modello di cui al comma 2 deve riportare i dati anagrafici dell'assistito e le dichiarazioni di quest'ultimo dalle quali si evinca una presunta responsabilità di terzi per l'evento lesivo.

4. Resta ferma, per quanto compatibile, la possibilità di stipula di convenzioni ex articolo 4 del decreto legge del 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1997, n.39".

Art. 9

(Modalità per l'accesso alle prestazioni riabilitative)

1. In attuazione del provvedimento 7 maggio 1998 "Linee guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione", è abrogata ogni norma regionale che stabilisce il limite di età di cui al punto 1, lett. d), della circolare dell'8 settembre 1987 assistenza sanitaria riabilitativa specifica - allegata alla delibera di Giunta regionale n. 3395 del 16 aprile 1987 - (BURP n. 1 del 2 gennaio 1989).

2. In tal senso si intendono modificate le modalità per l'accesso alle prestazioni riabilitative erogate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nelle strutture pubbliche e private, le cui convenzioni con le ASL sono conseguentemente adeguate.

Art. 10

(Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 36 del 1994)

(.... rinviato dal Governo).

Capo II

Disposizioni in materia di valorizzazione e miglioramento ambientale dei demani civici

Art. 11

(Norme di accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici)

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 (3) è integrato con l'aggiunta del seguente comma 5:

"5. Le terre civiche sono da individuarsi, altresì, così come all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766".

2. L'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 1998 è integrato con l'aggiunta del seguente comma 4:

"4. Le aree appartenenti al demanio civico che hanno già mutato l'originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici, regolarmente approvati dalla Regione o già adottati dai Consigli comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, a richiesta dei Comuni possono essere sdemanializzate in sanatoria, a condizione che le Amministrazioni comunali provvedano ad applicare l'istituto della alienazione previsto dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 1927 e dal comma 3 del presente articolo".

3. In ossequio all'articolo 10 della legge n. 1766 del 1927, così come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1998, possono prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti, nella misura che verrà stabilita autonomamente da ciascun Comune, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, purché tale riduzione non sia inferiore ad un terzo del valore venale attuale dell'area.

4. Le Amministrazioni comunali devono destinare i fondi rivenienti dalle alienazioni alla realizzazione di opere di valorizzazione dei restanti demani civici previa autorizzazione allo svincolo delle somme con atto dirigenziale del Settore agricoltura della Regione Puglia.

5. Al fine di accelerare le procedure per le

NOTE

(3) Il testo aggiornato e coordinato della L.r. 7/98 successivamente integrata con la L.r. 35/99 è stato riportato a pag. 248.

operazioni peritali di stima i Comuni possono avvalersi dei propri uffici tecnici per essere poi sottoposti al giudizio di congruità della Commissione regionale, previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1998.

Art. 12

(Proroga termini legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni)

1. Le norme transitorie di tutela di particolare interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico "Paesaggio e beni ambientali", già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6946 dell'11 ottobre 1994, e comunque fino alla data del 31 dicembre 1999.

Capo III

Disposizioni in materia di servizi sociali

Art. 13

(Sostegno portatori di handicap)

1. I finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap. 784030 sono finalizzati al sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere I - bis) ed I - ter) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 162.

Art. 14

(Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica degli handicappati)

1. Il programma di intervento e di riparto di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.

2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle AUSL che attuano le

convenzioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1987, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per l'intero anno solare.

Art. 15

(Fondo socio-assistenziale)

1. Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali di cui al cap. 784010, detratte le quote di cui ai successivi commi, è ripartito ai Comuni sulla base dei seguenti parametri:

- a) 3/10 in parti uguali tra tutti i Comuni;
- b) 4/10 in base alla popolazione residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29;
- c) 1/10 in base alla disoccupazione;
- d) 1/10 in base alla popolazione ultrasessantenne;
- e) 1/10 in base alla popolazione infradiciottenne.

2. Una quota del fondo di cui al comma 1 è riservata alle provvidenze integrative a favore degli hanseniani e delle loro famiglie ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11.

3. Gli stanziamenti di cui al comma 1, assegnati quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni, nell'ambito della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni amministrative socio-assistenziali di competenza.

4. Una quota non inferiore al 20 per cento dell'assegnazione attribuita al singolo Comune è vincolata per assicurare i servizi socio-assistenziali a favore dei portatori di handicap con patologie stabilizzate, presso le strutture di riabilitazione.

Art. 16

(Utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni negli esercizi precedenti)

1. I contributi di spesa corrente, concessi a qualsiasi titolo ai Comuni per le attività socio-assistenziali sino all'esercizio finanziario 1996 e non utilizzati restano attribuiti ai medesimi Comuni ad incremento della quota del

Fondo regionale per le spese socio-assistenziali dell'esercizio corrente.

2. I Comuni, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono comunicare all'Assessorato regionale alla ragioneria l'entità dei contributi di cui al comma 1, con specificazione del titolo d'attribuzione.

3. In caso di omessa comunicazione nei termini di cui al comma 2 i Comuni sono tenuti alla restituzione delle quote di contributi non utilizzati.

Art. 17

(Disposizioni per l'eliminazione del contenzioso tra Regione ed enti locali e pubblici)

1. Le azioni di recupero dei contributi di spesa corrente concessi a qualsiasi titolo ai Comuni per le attività socio-assistenziali sono sospese a condizione che gli stessi dichiarino di rinunciare al contenzioso giudiziario eventualmente promosso ed accettino la compensazione degli oneri legali.

2. Ai Comuni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 16 e la materia del contendere deve ritenersi cessata.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle azioni di recupero dei contributi concessi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20. I contributi non utilizzati restano attribuiti alle medesime istituzioni per le attività assistenziali istituzionali.

Art. 18

(Assistenza ex ONMI ai minori)

1. Lo stanziamento previsto al cap. 781070 è destinato al rimborso della quota a carico della Regione per l'assistenza ex ONMI ai minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre di cui all'articolo 3 del regio decreto 8 maggio 1927, n. 798 richiesto dalle Amministrazioni provinciali per le anticipazioni relative agli esercizi finanziari decorsi.

2. Il rimborso è disposto previa attestazione con atto formale da parte dell'Amministra-

zione richiedente della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 19

(Osservatorio regionale del volontariato)

1. Lo stanziamento previsto al capitolo di nuova istituzione 786010 è destinato al finanziamento delle attività dell'Osservatorio regionale del volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11, e al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione dei suoi componenti alle riunioni del medesimo Osservatorio.

Capo IV

Disposizioni in materia di ambiente

Art. 20

(Procedure di utilizzo dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi a valere sullo stanziamento del bilancio di previsione della Regione Puglia per il fondo di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5, che non sono stati utilizzati in tutto o in parte dai soggetti destinatari entro l'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stata effettivamente erogata la prima anticipazione e per i quali i medesimi soggetti attuatori non hanno provveduto alla relativa rendicontazione entro i due mesi successivi, sono revocati.

2. Le disponibilità finanziarie che si determinano in conseguenza delle revoche di cui al comma 1, definitivamente accertate in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario in cui è stato adottato l'atto di revoca, sono reiscritte nel bilancio regionale secondo le modalità di cui all'articolo 57/bis della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i finanziamenti già concessi e per i quali la prima anticipazione è già stata effettivamente erogata, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo V

Disposizioni in materia di turismo, cultura e beni culturali

Art. 21

(Beni e attività culturali)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 28 è così sostituito: **(4)**

"1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, propone all'approvazione del Consiglio regionale il piano triennale delle attività culturali, della musica, del teatro e del cinema".

Capo VI

Disposizioni in materia di formazione professionale, lavoro, cooperazione, diritto allo studio e istruzione

Art. 22

(Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 - Modifica procedure per la concessione di contributi)

1. In deroga alle norme di cui al Titolo I della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 **(4)**, possono essere concessi contributi di cui all'articolo 3 della predetta legge regionale ai soggetti destinatari degli stessi, che hanno già presentato istanza nel corso dell'anno 1998, previo rinnovo della sola domanda, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 23

(Modifica articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 14 del 1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale n. 14 del 1998 è così sostituito: **(4)**
 "2. I soggetti attuatori di misura FERS relativa al secondo triennio 1994-1999 possono chiedere di utilizzare le economie conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara per interventi di miglioramento del progetto approvato, per esten-

dimenti funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura nell'ambito della quale è stato finanziato; a tal fine, devono presentare il progetto definitivo regolarmente approvato dagli organi competenti entro e non oltre il 31 luglio 1999. I soggetti attuatori devono procedere al conseguente appalto nei modi di legge e alla stipula dei relativi contratti comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1999 e alla erogazione della spesa, all'approvazione degli atti di collaudo e alla rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre 2001".

Art. 24

(Norme transitorie in materia di formazione professionale per l'anno formativo 1999-2000)

1. In previsione della modifica della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, per l'anno formativo 1999-2000 le procedure e le modalità per l'attuazione degli interventi in materia di formazione professionale sono disciplinate dal presente articolo.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 54 del 1978, così come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18, le attività del piano di formazione professionale 1998-1999 possono proseguire nel semestre successivo alla data del 30 aprile 1999, utilizzando il finanziamento assegnato in piano.

3. Al fine di garantire il diritto alla formazione degli allievi ammessi alle attività formative previste dal programma regionale di attività e dai piani integrativi, nonché per assicurare la destinazione vincolata delle risorse comunitarie, nazionali e regionali impegnate, le somme da erogarsi agli organismi attuatori, secondo quanto previsto dall'apposita convenzione di affidamento delle attività, non possono essere utilizzate per passività pregresse.

NOTE

(4) Il testo coordinato ed aggiornato è stato riportato nel BURP n. 47 suppl. del 7-5-1999.

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32 "Trasferimento all'Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce" hanno validità anche per l'anno formativo 1999-2000.

5. Eventuali recuperi di somme già erogate o da erogare a carico del bilancio autonomo regionale a favore di aziende private per attività di formazione destinate all'occupazione dalle stesse realizzate o in corso e successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e statale, vengono introitati sul capitolo 4110600 di entrata ed utilizzati, nella misura del 20 per cento, per il pagamento di eventuali passività pregresse a carico sempre del bilancio autonomo regionale formatesi, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 e successive proroghe, modificazioni e integrazioni, in assenza di attività corsuale sul cap. 961021 e, per il restante 80 per cento, al finanziamento in anticipazione di nuove attività di formazione destinate all'occupazione da ammettere successivamente a cofinanziamento statale e comunitario. Per il medesimo scopo possono essere altresì utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dalle economie di bilancio accertate al termine dell'esercizio 1997 sul cap. 961021.

Capo VII

Disposizioni in materia di trasporti

Art. 25

(Norme di elaborazione e aggiornamento del piano regionale dei trasporti)

1. È autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di lire 300 milioni per l'aggiornamento del piano regionale dei trasporti e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi, con imputazione al capitolo di spesa n. 0552026.

2. Per l'elaborazione dei documenti programmatici di cui al comma 1, la Giunta regionale, previo monitoraggio, a mezzo di ap-

posita "struttura di progetto" presso l'Assessorato ai trasporti, dei dati relativi alla mobilità per "bacini", per "reti" e per "linee" e dei relativi parametri di efficienza, di efficacia e qualità dei servizi di TPRL, si avvale del supporto di propri organismi esterni operanti nel settore, previa apposita convenzione e con onere di spesa sul capitolo n. 0552029, di nuova istituzione.

3. Dal 1° luglio 1999 cessano improrogabilmente le gestioni stralcio istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 9 e dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37. (5)

4. Dal 1° luglio 1999 al completamento delle definizioni di tutte le pendenze residuali del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (ERPT) e delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani provvedono:

- a) il Settore legale e contenzioso per tutti i contenziosi del disciolto ERPT e delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani interrotti e riassunti nei confronti della Regione Puglia, nonché per i nuovi contenziosi attivati contro la Regione medesima e per le definizioni transattive di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 14 del 1998;
- b) il Settore trasporti per la sistemazione delle partite debitorie residuali del disciolto ERPT e delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani (con conclusione di quelle connesse ai contenziosi di cui alla lettera a), nonché per le liquidazioni dei contributi straordinari di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 6 1996;
- c) il Settore demanio e patrimonio per la gestione del patrimonio del disciolto ERPT. (5)

5. Alla spesa derivante dai commi 3 e 4 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 0553023 di nuova istituzione e con i residui di stanziamento del capitolo n. 0552010.

6. Le annualità dei contributi statali per in-

NOTE

(5) Comma successivamente abrogato dalla l.r. 32/99, art. 16.

vestimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono utilizzate nel corrente esercizio in linea capitale secondo modalità da stabilire dalla Giunta regionale.

7. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 è così modificata: **(6)**

“c) gli invalidi civili e i portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento”.

8. I contributi di esercizio liquidati nell'anno 1999 in vigore della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 per i servizi automobilistici del TPRL sono imputati in conto degli interventi finanziari di cui all'articolo 4, comma 4, lett. a), della legge regionale n. 13 del 1999.

Capo VIII Disposizioni in materia di edilizia residenziale

Art. 26 (Definizione partite debitorie residuali)

1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento statale pervenute dagli esercizi 1990/1996, sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sul cap. 1120034 ora cap.491034.

Art. 27 (Schema d'atto d'obbligo articolo 8 legge 17 febbraio 1992, n. 179)

1. Al fine di consentire l'attivazione degli interventi di recupero e di nuova costruzione di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario di lavoratori dipendenti, previsti in attuazione dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di utilizzare le relative risorse assegnate dallo Stato e messe a disposizione della Regione Puglia dal Segretario generale CER, la Giunta regionale è autorizzata, nella vigenza del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad adottare con deliberazione lo schema d'atto d'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 10, della legge n. 179 del 1992 e a definire i rapporti contrattuali da indicare nelle convenzioni comunali previsti dal punto 2.5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994.

2. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia di tale delibera di Giunta decorre, a pena decadenza, il termine per l'inizio dei lavori per i soggetti individuati con delibera di Giunta regionale n. 1072 del 25 marzo 1997.

Capo IX Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 28 (Norme in materia di controlli sui Consorzi di bonifica)

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, è così sostituito: **(7)**

“2. Sono sottoposti al visto di legittimità delle Sezioni del Comitato regionale di controllo, nel cui ambito provinciale hanno sede legale i Consorzi stessi:

a) i conti consuntivi;

NOTE

(6) Per il testo aggiornato e coordinato vedi la L.r. 13/99 riportata a pag. 105.

(7) I testi coordinati sono stati riportati nel BURP n. 46 suppl. del 7-5-1999.

b) le assunzioni di mutui.

Le Sezioni del Comitato regionale di controllo esercitano le funzioni di istruttoria e di controllo sui bilanci preventivi e le eventuali variazioni”.

**Art. 29
(Deliberazioni)**

1. L'articolo 36 della legge regionale n. 54 del 1980 (7) è così sostituito:

“Art. 36

1. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia alle Sezioni del Comitato regionale di controllo nel cui ambito provinciale hanno sede legale i Consorzi stessi.

2. Se dall'esame delle deliberazioni le Sezioni del Comitato regionale di controllo rilevano delle irregolarità, ne danno comunicazione, entro trenta giorni, al Consorzio di bonifica”.

**Capo X
Disposizioni in materia di immigrazione**

**Art. 30
(Osservatorio europeo interregionale
delle migrazioni mediterranee) (7)**

1. Al fine di partecipare alle spese derivanti dalla costituzione, d'intesa con il Consiglio di Europa, dell'Osservatorio europeo interregionale delle migrazioni mediterranee, viene iscritta al cap. 0001265 del bilancio di previsione per il 1999 la somma di lire 100 milioni.

**Capo XI
Disposizioni in materia di risorse
naturali e difesa del suolo**

**Art. 31
(Modifica art. 65 legge regionale n. 14
del 1998)**

1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, già prorogato al biennio 1997-98 ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 16 del 1997, viene esteso all'anno 1999, nei limiti dello stanziamento previsto al capitolo 131072 del bilancio regionale.

2. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale n. 14 del 1998 è così integrato:

“È data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia, limitatamente all'esercizio finanziario 1999, la corresponsione, in nome e per conto dei medesimi, dei salari al personale operaio addetto alla gestione degli impianti irrigui regionali sulla base di appositi tabulati nominativi predisposti dai suddetti Consorzi. Le somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui sopra costituiscono quota parte delle anticipazioni delle spese di gestione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1994”.

**Capo XII
Disposizioni previste dalla Unione
europea - Articolo 93 del Trattato**

**Art. 32
(Disposizioni in materia di aiuti a finalità
regionale)**

1. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1999 (7), n. 1 sono aggiunte le seguenti parole:
“limitatamente agli articoli che prevedono la concessione e l'erogazione di aiuti”.

**Capo XIII
Disposizioni in materia di protezione
civile**

NOTE

(7) I testi coordinati sono stati riportati nel BURP n. 46 suppl. del 7-5-1999.

Art. 33

(Programmazione annuale della spesa)

1. La Giunta regionale, con deliberazione annuale, su proposta del Presidente del Comitato regionale di protezione civile, nei limiti dello stanziamento previsto nel capitolo 531040 dello stato di previsione delle spese, determina gli obiettivi, i progetti e le attività da perseguire e attuare da parte del Settore di protezione civile, stabilendone le priorità e gli indirizzi generali tenuto conto delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. La deliberazione di cui al comma 1 può essere modificata nel corso dell'esercizio fi-

nanziario e può disporre limitazioni e revoche di azioni e progetti comportanti spese, salvo nei casi di intervenuto diritto di terzi, ove occorra disporre di risorse finanziarie da destinare ad interventi urgenti di protezione civile resisi necessari per accadimenti occorsi successivamente.

3. La deliberazione di cui al comma 1 determina di massima l'eventuale spesa per gli obiettivi, i progetti e le attività individuate.

4. In sede di definizione ovvero in corso di attuazione, ove si appalesi necessità ovvero opportunità, può essere, con successiva deliberazione della Giunta regionale, modificata la previsione di attribuzione, fermo il limite dello stanziamento del capitolo di bilancio.

Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 18
«Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Soggetti utilizzatori di acque sotterranee
- Comitato tecnico risorse idriche
- Amministrazioni comunali
- Imprese di escavazione pozzi
- Tecnici esperti dei servizi idrici

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE

- Quinquennale

ADEMPIMENTI

Richiesta all'ufficio del Genio Civile del rinnovo della concessione per l'utilizzo delle acque sotterranee. (art. 7)

SOGGETTI

- Utilizzatori di acque sotterranee

LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1999, N. 18

«Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee»

(Pubblicata nel BUR n. 48 dell'11-05-1999)

(Testo aggiornato della l.r. 18/99, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalla l.r. 26/99)

**TITOLO I
FINALITÀ DELLA LEGGE****Art. 1
(Finalità)**

1. Nello spirito dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge disciplina la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.

2. Le funzioni amministrative relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee sono esercitate unitariamente dalla Regione per il tramite dei propri uffici periferici del Genio civile.

**TITOLO II
AUTORIZZAZIONE ALLA
ESCAVAZIONE DI POZZI
PER SCOPI DI RICERCA FINALIZZATA
ALLA UTILIZZAZIONE PER ACQUE
SOTTERRANEE****Art. 2
(Modalità di rilascio della autorizzazione)**

1. La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

2. Le domande per l'autorizzazione alla ricerca sono presentate all'Ufficio del Genio civile competente per territorio e devono essere corredate della documentazione prevista dalla "Normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee" allegata alla presente legge (allegato 1).

3. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata attestazione di versamento di lire 150 mila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

**Art. 3
(Rilascio dell'autorizzazione)**

1. L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal dirigente responsabile del Genio civile entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda, previa l'istruttoria prevista dall'art. 95, commi 2 e 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I pareri richiesti per l'istruttoria si ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dell'idonea documentazione, non sia intervenuto parere contrario.

3. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso all'Assessore ai lavori pubblici, il quale provvede definitivamente, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, entro novanta giorni dalla data di deposito del ricorso.

4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, all'Assessore ai lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.

5. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le modalità delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per la protezione della falda.

6. L'autorizzazione non può avere durata superiore a un anno e può essere prorogata una sola volta per periodo non superiore a sei mesi.

7. L'autorizzazione è nominativa e soggetta a voltura previo nulla osta del Genio civile.

8. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e in caso si contravvenga alle disposizioni del comma 7.

TITOLO III
CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI
ACQUE SOTTERRANEE

Art. 4
**(Concessione per l'estrazione e
l'utilizzazione di acque sotterranee)**

1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono sottoposte a concessione regionale. Per l'utilizzazione delle acque ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono presentare domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque estratte, entro e non oltre un anno dal termine di scadenza dell'autorizzazione alla ricerca.

3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione nei termini di cui al comma 2, o in caso di ricerca infruttuosa, il proprietario del fondo o il titolare dell'autorizzazione alla ricerca è tenuto al ripristino immediato dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio del Genio civile.

4. Le domande vanno indirizzate al Genio civile competente per territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna istanza deve espressamente indicare l'utilizzo previsto, a pena di inammissibilità.

5. Altra copia della domanda finalizzata alla estrazione e utilizzazione di acque sotterranee va trasmessa all'Autorità di bacino competente per territorio ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 12 luglio 1993, n. 275 per le previsioni del piano di bacino idrografico interessato.

6. All'istanza di concessione deve essere allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica. Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca d'acqua.

7. Alla domanda di concessione deve essere allegata attestazione di versamento di lire duecentomila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese istruttoria.

Art. 5
**(Concessione per l'estrazione e
utilizzazione di acque sotterranee per uso
agricolo)**

1. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal dirigente responsabile dell'Ufficio del Genio civile, previa presentazione della quietanza di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 11, deve indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale complessivo emungibile ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene notificato al Comune e alla Provincia.

2. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione, il concessionario deve installare e custodire, a propria cura e spesa, un apparecchio contalimitatore di portata sigillato dagli uffici del Genio civile.

3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10 litri/sec o per volumi superiori a 20 mila mc/anno è richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI). Per portate o volumi inferiori, l'Ufficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere del suddetto COTRI.

4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni del vigente piano di risanamento delle acque (PRA), la portata emungibile non può superare 20 litri/sec, semprechè la salinità totale risulti pari o inferiore a 1,5 g/litro.

Art. 6
**(Concessione di utilizzo acque sotterranee
per usi collettivi o diversi da quello
agricolo)**

1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed insediamenti turistico-residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici acquedotti, sono rilasciate, con le stesse modalità di cui all'art. 5, anche in deroga al comma 4 del medesimo articolo, sentito il parere del COTRI.

2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente, a

scopi di studio per il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee non sono soggetti a concessione.

Art. 7

(Durata della concessione)

1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verificano incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante.

2. La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile dell'Ufficio del Genio civile che verificherà la sussistenza delle condizioni che diedero luogo alla concessione.

3. All'istanza di rinnovo va allegato:

- a) attestazione del versamento di lire 150 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria;
- b) certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.

Art. 8

(Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico)

1. S'intende per uso domestico l'utilizzazione dell'acqua estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore, per l'abbeveraggio del bestiame, per l'innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dell'utilizzatore dell'acqua e dei suoi familiari conviventi. È riferibile all'uso domestico l'innaffiamento di verde condominiale non eccedente i 5 mila mq. Non sono riferibili all'uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente, destinati alla vendita.

2. La ricerca di acque sotterranee per uso domestico deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio del Genio civile per i fini di cui all'art. 28, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. L'Ufficio entra sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione rilascerà

la presa d'atto contenente le eventuali prescrizioni e obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter procedere alla ricerca.

4. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico è libera.

5. Alla comunicazione di ricerca deve essere allegata la attestazione di versamento di lire 100 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 9

(Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico)

1. L'utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è assoggettato a verifica quinquennale da parte dell'Ufficio del Genio civile. A tal fine l'utilizzatore ogni cinque anni deve trasmettere al predetto Ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.

2. All'istanza di verifica quinquennale deve essere allegato attestato di versamento di lire 50 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 10

(Norme sulla pubblicità per l'utilizzo di acque sotterranee)

1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di acque sotterranee sono pubblicate, per estratto e per quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune competente territorialmente e degli altri Comuni eventualmente interessati, su disposizione dell'Ufficio del Genio civile, che dà anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano già a conoscenza.

TITOLO IV

CANONI E SANZIONI

Art. 11

(Canoni per le utenze)

1. Ai sensi dell'art. 37 del testo unico n. 1775 del 1933, i soggetti titolari della conces-

sione per l'utilizzazione di acque sotterranee sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita dall'art. 18 della legge n. 36 del 1994.

2. Ogni concessione, al momento del rilascio e/o rinnovo, è soggetta a tassa regionale pari a lire 50 mila.

3. Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i canoni di concessione definiti dal comma 1 del presente articolo vengono introitati dalla Regione per essere destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico del territorio.

Art. 12 (Sanzioni)

1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al proprietario del fondo il termine perentorio di sessanta giorni, trascorsi i quali provvede d'ufficio a spese dello stesso proprietario.

2. Per le fattispecie di cui al comma 1 il proprietario del fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 10 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale competente per territorio.

3. Qualora l'utilizzatore del pozzo contravenga alle condizioni poste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione regionale, ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative funzioni accertino manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiature di controllo, viene redatto apposito verbale da trasmettere all'Ufficio del Genio civile.

4. Il dirigente del Genio civile commina a carico del contravventore la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni, da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Puglia; valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nell'eventualità che l'impresa incaricata di effettuare lo scavo per la ricerca o l'utilizzo di acque sotterranee contravvenga al disposto dell'art. 13, essa è soggetta a sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 15 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale di pertinenza.

Art. 13

(Adempimenti delle imprese escavatrici)

1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, cat. XI - f, ovvero presso la Camera di commercio.

2. Le imprese che devono eseguire lavori di escavazione pozzi, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di scavo, comunicano all'Ufficio del Genio civile e al Comune la data di inizio dei lavori, i dati catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli estremi dell'autorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione nel caso di ricerca per uso domestico.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14

(Revisione delle utenze di acque sotterranee)

1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui all'art. 93 del testo unico n. 1775 del 1933.

2. Gli utenti dovranno presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1.

Art. 15

(Norme di carattere generale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati devono presentare, entro **il 18 gennaio**

2000 (1) dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee. Per i pozzi autorizzati all'estrazione e all'utilizzo di acque sotterranee, per i quali non è stata presentata denuncia ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, si fa riferimento, ai fini di detta denuncia, al provvedimento autorizzativo agli atti degli Uffici del Genio civile.

2. Le richieste di concessione di cui al comma 1 devono seguire le procedure previste dall'art. 4.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stata presentata la relativa istanza di concessione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1.

4. I pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993 rientranti nelle zone di vietato emungimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, devono acquisire il parere vincolante del COTRI.

5. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al regio decreto n. 1775 del 1933.

6. Le norme della presente legge si applicano anche per la captazione e utilizzazione di acque sorgive.

7. Gli Uffici del Genio civile ed i Comuni esercitano le funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto.

8. Gli enti preposti all'autorizzazione agli scarichi sul suolo o nel sottosuolo danno comunicazione dell'autorizzazione concessa e del sito dello scarico all'Ufficio del Genio ci-

vile competente per territorio, ai fini dei regolamenti regionali nn. 2, 4 e 5 del 3 novembre 1989, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 16 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 19.

2. Gli artt. 34, 35 e 47 della legge regionale n. 24 del 1983 sono abrogati. **(2)**

Art. 17 (Norme sulla tutela della pubblica incolumità)

1. Il ricercatore e l'utilizzatore del pozzo, ovvero il proprietario, ancorchè il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere.

2. In caso di inadempimento, il Sindaco adotta il provvedimento di chiusura del pozzo e dispone l'esecuzione in danno del proprietario del fondo.

Art. 18 (Modifiche al Comitato tecnico per le risorse idriche)

1. Il comma 4 dell'art. 46 della legge regionale n. 24 del 1983, già modificato dall'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 19 viene così sostituito: **(2)**

NOTE

(1) Il termine per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia dei pozzi precedentemente era di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

(2) Si riporta il testo aggiornato e coordinato della L.r. 24/83.

Testo aggiornato dalla l.r. 24/83, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalle seguenti leggi regionali:

- l.r. 11 aprile 1985, n. 19;
- l.r. 17 gennaio 1988, n. 3;
- l.r. 23 marzo 1993, n. 5;
- l.r. 15 dicembre 1993, n. 25;
- l.r. 15 dicembre 1993, n. 28;
- l.r. 2 maggio 1995, n. 31;
- l.r. 5 maggio 1999, n. 18.

Legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 «Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia».

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 (*Finalità*) – La presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto della Regione Puglia, tutela le risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di pubblico, preminente interesse.

A tal fine la Regione:

- assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi nell'ambito delle politiche di corretto e razionale uso dell'acqua;
- regola le immissioni e gli scarichi che hanno quali ricettori diretti o mediante le acque pubbliche o private superficiali o sotterranee, il mare, le pubbliche fognature, il suolo ed il sottosuolo;
- tutela la falda idrica sotterranea.

Art. 2 (*Quadro degli interventi*) – La Regione persegue i fini di cui al precedente articolo, fatte salve le competenze dello Stato, mediante:

- la pianificazione e l'attuazione programmata degli interventi;
- la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici;
- la individuazione degli usi consentiti delle acque nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 2, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319;
- l'organizzazione del sistema di controllo degli scarichi e delle immissioni;
- l'imposizione di limiti di accettabilità;
- il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;
- il controllo sulla gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale;
- la determinazione delle tariffe;
- la tutela del sistema idrico del sottosuolo.

TITOLO II – PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

Art. 3 (*Approvazione del piano di risanamento*) – In attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, il piano regionale di risanamento delle acque è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e aggiornato con lo stesso procedimento normalmente ogni tre anni.

Sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati le prescrizioni del piano concernenti:

- l'uso della falda;
- l'alimentazione artificiale della falda;
- le carte tematiche dei presidi depurativi;
- le carte tematiche degli ambiti territoriali;
- le aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei reflui;
- le aree idonee allo smaltimento sul suolo dei fanghi provenienti da impianti depurativi.

Il piano è depositato presso la Regione e per estratto presso le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane.

Art. 4 (*Coordinamento pianificatorio*) – L'attività di pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed alle prescrizioni del piano regionale di risanamento delle acque.

Art. 5 (*Efficacia dei vincoli*) – I vincoli di destinazione delle acque a fini idropotabili hanno efficacia di cui al D.P.R. 11 maggio 1968, n. 1090.

Art. 6 (*Modalità di attuazione*) – Il conseguimento degli scopi in sede di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque è di preminente interesse regionale.

Il piano è attuato mediante programmi pluriennali di intervento articolati in piani annuali esecutivi.

Art. 7 (*Programmi pluriennali*) – I programmi pluriennali di intervento devono indicare:

- a) gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento coincidente con quello del bilancio pluriennale di previsione della Regione;
- b) la valutazione dell'incidenza relativa di ciascun intervento in rapporto agli obiettivi fisici del piano regionale di risanamento delle acque;
- c) le direttive generali per il coordinamento delle attività regionali e degli enti interessati all'attuazione del piano;
- d) gli schemi dell'accordo di programma di cui al successivo art. 9;
- e) la ripartizione territoriale e temporale della spesa prevista;
- f) gli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi;
- g) il grado di attuazione dei programmi relativi agli anni precedenti;
- h) i soggetti incaricati e la spesa prevista per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento dei corpi idrici.

I programmi possono considerare studi di fattibilità relativi ad opere che richiedano particolare impegno tecnico finanziario e prevedere il prefinanziamento per la redazione di progetti generali esecutivi delle opere in essi previsti.

I programmi sono predisposti dall'Assessorato competente entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, adotta i programmi pluriennali e li trasmette al Consiglio entro il successivo 30 novembre.

I programmi sono approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio regionale.

I programmi sono attuati dalla Regione, dai Comuni singoli o associati, dalle Comunità montane e dagli altri soggetti individuati dall'accordo di programma nei limiti e con le modalità da esso previsti.

Art. 8 (*Rilevazione dello stato di attuazione del programma*) – I soggetti preposti all'attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate dall'Assessorato regionale competente.

Art. 9 (*Accordo di programma*) – L'accordo di programma realizza il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici.

Con l'accordo di programma i partecipanti si impegnano alla esplicazione, per quanto di rispettiva competenza, delle attività necessarie per la realizzazione degli interventi.

L'accordo di programma prevede, altresì, le modalità di successiva gestione delle opere e le ipotesi di intervento sostitutivo nei confronti dei soggetti partecipanti.

L'adesione all'accordo di programma, proposto dalla Giunta regionale, è deliberata dagli Enti interessati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento regionale.

Art. 10 (*Poteri sostitutivi*) – In caso di inadempienza agli obblighi assunti e di inosservanza dei termini assegnati nell'accordo di programma, il Presidente della Regione diffida d'urgenza gli enti inadempienti all'osservanza degli impegni entro trenta giorni dal ricevimento della diffida. Scaduto inutilmente il termine, la Giunta regionale promuove la nomina di un Commissario ad acta.

I Comuni singoli o associati e le Comunità montane segnalano alla Regione le eventuali inadempienze degli altri partecipanti all'accordo di programma.

La Giunta regionale, accertata l'inadempienza o la difformità, qualora non richieda la nomina del Commissario di cui al precedente comma, promuove la necessaria modifica dell'accordo di programma sospendendo il finanziamento.

Art. 11 (*Finanziamento degli interventi*) – I fondi necessari alla realizzazione delle opere previste dal piano regionale di risanamento delle acque verranno erogati agli enti attuatori in conto capitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il Presidente della Regione emette il decreto di concessione dei finanziamenti a favore dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, dispone di relativi accrediti su appositi conti correnti intestati agli enti stessi presso la Tesoreria della Regione e fissa le modalità di prelievo delle somme.

La Tesoreria della Regione procede al pagamento delle spese su ordini emessi dall'ente medesimo.

Gli enti interessati possono assumere impegni di spesa fino alla concorrenza globale dello stanziamento ad esso assegnato nell'intero periodo cui si riferiscono i programmi pluriennali, rispettando il vincolo di destinazione e nei limiti di cui all'art. 61 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17.

Nel caso previsto nel comma precedente, potrà farsi luogo, a richiesta dell'ente interessato, all'accreditamento anticipato dei finanziamenti facenti capo ad esercizi futuri quando ciò sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori e sia compatibile con le disponibilità di cassa della Regione.

Gli amministratori degli enti beneficiari nonchè i dipendenti che esercitano le funzioni di segretario e di ragioniere assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi erogati dalla Regione.

Art. 12 (*Procedure per l'esecuzione delle opere*) – All'esecuzione delle opere provvedono gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 nei termini temporali previsti nell'accordo di programma di cui al precedente art. 9.

L'affidamento delle opere è effettuato a mezzo di:

a) licitazione privata da esperirsi con il criterio della media di cui all'art. 1, lettera d), della legge 2 febbraio 1973, n. 14 senza accettazione di offerte in aumento;

b) concessione con possibilità di estendere l'oggetto a prestazioni diverse dalla sola materiale costruzione.

La scelta del concessionario è effettuata tra imprese, associazione temporanea di imprese o consorzi di imprese costituiti nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice civile, aventi adeguate capacità tecniche, finanziarie, organizzative, in possesso di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, categoria acquadotti, fognature ed impianti epurativi, per importo non inferiore a quello di concessione e che abbiano appaltato, negli ultimi tre anni, lavori pubblici nella stessa categoria, eseguendo opere di complessità tecnica ed organizzativa simile a quella oggetto della concessione.

La concessione è accordata tenendo conto del prezzo, del termine di esecuzione dei lavori, del costo di utilizzazione

degli impianti, del rendimento, del valore tecnico dell'opera e degli eventuali servizi che ne costituiscono l'oggetto. L'affidamento delle opere secondo le procedure di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, dovrà avvenire sulla base di progetti generali esecutivi ovvero di loro lotti funzionali. L'affidamento per concessione dovrà avvenire per complessi organici di opere sulla base del programma pluriennale di attuazione.

Il progetto esecutivo, redatto dal concessionario, dovrà individuare tutte le caratteristiche tecniche, economiche e funzionali delle opere e dei servizi proposti.

I progetti di cui al terzo comma del presente articolo sono redatti dagli Uffici tecnici dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane ove tali uffici siano diretti da tecnici abilitati alla progettazione dell'opera da eseguire. Per comprovate necessità, la redazione dei singoli progetti di cui al comma precedente può essere affidata a liberi professionisti scelti tenendo conto della riconosciuta e specifica competenza in relazione all'opera da progettare.

Art. 13 (Modalità per l'approvazione dei progetti e affidamento dei lavori di competenza degli enti locali) – I progetti di competenza degli enti locali indipendentemente dal loro importo, sono approvati dai rispettivi organi competenti previo parere del dirigente l'ufficio tecnico dell'ente e del dirigente del servizio di igiene pubblica competente per territorio.

In mancanza di ufficio tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente, il parere è espresso dall'Ufficio del Genio civile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto.

I progetti devono acquisire in ogni caso il parere dell'ufficio del Genio civile, competente per territorio, per la conformità tecnico-economica con le previsioni del piano regionale di risanamento delle acque e dei programmi pluriennali.

Le perizie di varianti e suppletive sono approvate dagli enti interessati con le medesime procedure di cui ai precedenti commi, fatte salve le determinazioni regionali su eventuali maggiori oneri.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

Il procedimento della gara espletata mediante licitazione privata è approvato dall'ente con apposito atto deliberativo.

L'ente interessato approva, altresì, l'affidamento dei lavori per concessione di cui al precedente art. 12, lettera b). L'ente comunica alla Regione entro dieci giorni gli estremi di aggiudicazione dei lavori.

Il Presidente della Giunta, entro i successivi trenta giorni, nomina con proprio decreto la commissione di collaudo in corso d'opera.

Il Presidente della Giunta approva i certificati di collaudo ed accerta, in base ai rendiconti, la spesa definitiva facente carico alla Regione.

TITOLO III – RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI CORPI IDRICI E CATASTO REGIONALE

Art. 14 (Aggiornamento dei dati del censimento dei corpi idrici) – La Regione, in attuazione dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, aggiorna ogni due anni i dati del censimento dei corpi idrici.

Per il rilevamento dei dati e l'esecuzione delle analisi e ricerche la Regione può avvalersi dei Comuni singoli o associati, delle Comunità montane, degli enti di ricerca e di organismi ed istituti specializzati.

I rapporti tra la Regione, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, gli enti o organismi o istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12-8-1981, n. 45.

Le spese per le attività di cui al presente articolo faranno carico ai programmi pluriennali di cui al precedente art. 7. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa per il finanziamento degli impianti di rilevamento, quali il pagamento di canoni di locazione o fitto di fondi rustici, indennità di asservimento, compensi per la custodia e la lettura di strumenti nonchè per l'acquisto da parte dei Comuni singoli o associati delle attrezzature tecnico-scientifiche per il rilevamento e le analisi.

Art. 15 (Istituzione del catasto regionale delle acque) – La Regione, per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione, istituisce il catasto regionale delle acque.

Il catasto si articola a livello provinciale e comunale.

La Regione ne cura l'organizzazione e la tenuta nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 (Contenuti del catasto) – I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati negli allegati 1 e 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera b) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. Sono inoltre da inserire nel catasto i dati concernenti:

- a) caratteristiche idrologiche e idrogeologiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici superficiali e sotterranei;
- b) autorizzazioni, numero, caratteristiche e tipi di scarichi sia pubblici che privati, sul suolo, nel sottosuolo, in fo-

gnatura, anche ai fini di cui agli artt. 9, 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni;

- c) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi;
- d) impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
- e) usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici superficiali e sotterranei;
- f) opere idrauliche di competenza regionale;
- g) regime giuridico dei corpi idrici.

Art. 17 (*Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto*) – I dati del catasto di cui alle lettere a) ed f) del precedente art. 11 sono raccolti dalle Province, dai Comuni singoli o associati, dalle Comunità montane che vi provvedono nell'esercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le direttive e le istruzioni tecniche emanate dalla Giunta regionale relativamente all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

La Giunta regionale può avvalersi degli uffici delle province anche per la rilevazione dei dati di cui ai punti f) e g) del precedente art. 16.

Art. 18 (*Utilizzazione del catasto*) – Lo Stato, le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili all'esercizio delle rispettive funzioni.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta definisce le modalità di utilizzo dei dati da parte di altri soggetti pubblici e privati, nonché le tariffe di utenza.

TITOLO IV – NORME DI ATTUAZIONE

Art. 19 (*Opere di igiene ambientale*) – La Regione definisce le norme tecniche integrative ed attuative inerenti al costruzione e gestione delle opere di igiene ambientale, acquedotto, fognature, depurazione.

Tutte le opere di igiene ambientali devono essere conformi alle citate norme tecniche.

Le opere di cui al precedente comma di competenza dei privati, a domanda, possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, con Decreto del Presidente della Giunta, purchè conformi agli indirizzi ed alle finalità del piano di risanamento delle acque e alle norme tecniche di cui al presente articolo.

Art. 20 (*Norme attuative del piano*) – La Regione, per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque, definisce le norme attuative ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, numero 319 e dell'art. 17 della legge 24-12-1979, n. 650.

Le norme attuative disciplinano:

- a) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
- b) lo scarico controllato ed il trattamento centralizzato degli scarichi ad alto contenuto organico, di cui alla direttiva del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, e n. 101 del 28-5-1981;
- c) lo smaltimento dei fanghi e dei liquami sul suolo e nel sottosuolo;
- d) lo smaltimento sul suolo o in sottosuolo degli scarichi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc;
- e) l'installazione ed esercizio delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione;
- f) i criteri per il corretto e razionale uso dell'acqua;
- g) le modalità per il prelievo e le analisi dei campioni;
- h) e modalità tecniche per la riutilizzazione e il riciclo delle acque reflue trattate;
- i) l'installazione e l'esercizio degli impianti di acquedotto.

Art. 21 (*Emanazione delle norme attuative*) – Le norme di cui al presente titolo sono emanate mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

TITOLO V – RIUTILIZZAZIONE

Art. 22 (*Risorse idriche non convenzionali*) – La Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dell'acqua, promuove ed incentiva l'utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici.

Per risorse idriche non convenzionali sono da intendersi le acque reflue comunque trattate.

Art. 23 (*Riutilizzazione*) – La riutilizzazione a fini produttivi può avvenire direttamente o indirettamente.

L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dal luogo di trattamento a quello di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi idrici.

L'uso indiretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dall'impianto di trattamento all'utenza attraverso i corpi idrici nei quali viene sversato l'affluente trattato.

Art. 24 (*Approvazione dei progetti*) – L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali nonchè i progetti relativi all'utilizzazione delle stesse acque, devono essere autorizzati con Decreto del Presidente della Regione, previo parere favorevole del Comitato tecnico di cui al successivo art. 46.

TITOLO VI – TARIFFAZIONE

Art. 25 (*Canoni di fognatura e depurazione*) – Le tariffe per la raccolta, l'allontanamento e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319 sono emanate con legge regionale.

Le tariffe, di cui al primo comma, sono fissate nei minimi e nei massimi per categorie di utenti tenuto conto dei costi reali sopportati dagli enti preposti alla gestione dei servizi di igiene ambientale.

Le tariffe sono aggiornate ogni anno in relazione all'andamento dei costi.

Art. 26 (*Canoni per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione*) – Il Consiglio regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.

Art. 27 (*Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico*) – Il rilascio delle autorizzazioni, anche provvisorie, allo scarico di acque di rifiuto è subordinato al pagamento:

- a) delle spese di istruttoria dovute all'autorità competente al controllo nella misura dalla stessa stabilita;
- b) delle spese per il prelevamento e l'analisi dei campioni delle acque di rifiuto;
- c) della tassa di concessione regionale, ove dovuta, di cui al successivo art. 28.

Alla domanda di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di cui al precedente comma.

Prima del rilascio dell'autorizzazione deve procedersi alla regolazione di eventuali conguagli.

Il versamento delle spese di analisi deve essere ripetuto tutte le volte che, durante l'istruttoria o successivamente al rilascio delle autorizzazioni definitive o provvisorie, dagli accertamenti analitici risulti che il contenuto inquinante degli scarichi è superiore a quello massimo ammesso dalle norme vigenti.

Il versamento di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Qualora la regolazione delle pendenze di cui ai precedenti commi non avvenga nei termini indicati dall'autorità preposta al controllo, le domande di autorizzazione si considerano rinunciate e cessa di diritto l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate.

Alla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, gli organi competenti procedono ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 28 (*Tassa di concessione regionale*) – Le autorizzazioni, anche provvisorie agli scarichi, direttamente o indirettamente versati in acque pubbliche sono soggette a tassa di concessione di rilascio annuale ai sensi delle leggi regionali 31-1-1972, n. 1 e 9-6-1980, n. 65 - Titolo II, numero d'ordine 20 - quando le acque di rifiuto provengono da insediamenti diversi da quelli civili.

La tassa deve essere corrisposta all'atto dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione.

La tassa annuale di concessione è dovuta per gli scarichi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VII – TUTELA DEL SISTEMA IDRICO DEL SOTTOSUOLO

Art. 29 (*Finalità*) – Il presente titolo in attuazione dell'art. 90 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo, nonchè la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.

Art. 30 (*Tutela del sistema idrico del sottosuolo*) – La ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee è soggetta alla tutela della pubblica amministrazione su tutto il territorio regionale.

La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla definizione dei comprensori per i quali deve procedere alla formazione dei piani di riordino delle utenze e dei tempi per la loro elaborazione.

Art. 31 (*Contenuto dei piani di riordino*) – I piani di riordino costituiscono la specificazione funzionale in ordine alla tutela ed utilizzazione delle risorse idriche sotterranee.

I piani di riordino:

- a) definiscono le condizioni di alimentazione e di deflusso, le proprietà idrologiche, idrodinamiche e qualitative delle singole unità idrologiche;
- b) censiscono i punti d'acqua esistenti con opportuna schedatura;
- c) individuano i canali e gli aduttori di acqua nonchè i recapiti naturali ed artificiali che risultino in qualsiasi modo interessati al riordino;
- d) definiscono le modalità per lo sfruttamento razionale delle risorse idriche disponibili, indicando le portate emungibili dai singoli punti d'acqua;

- e) determinano le modalità tecniche per la ricarica artificiale;
- f) individuano le zone in cui l'esecuzione di assaggi o ricerche d'acqua è riservata alla pubblica Amministrazione;
- g) individuano le zone in cui è necessario sospendere l'esecuzione delle ricerche e dell'estrazione, ridurre l'utilizzazione delle acque, ovvero revocare le autorizzazioni e concessioni accordate e ordinare la chiusura dei pozzi;
- h) definiscono le opere e gli interventi necessari per il coordinamento delle utenze pubbliche e private;
- i) indicano le opere obbligatorie di competenza dei privati;
- l) definiscono le fasi di attuazione del piano con l'indicazione delle opere di competenza pubblica e privata e delle relative spese.

Art. 32 (*Redazione dei piani di riordino*) – I piani di riordino sono redatti dall'Assessorato competente che si avvale degli uffici del Genio civile e degli enti strumentali operanti sul territorio, nonché di enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

La Regione, per le finalità del presente articolo, è autorizzata ad assumere le spese per la redazione dei piani, il censimento dei punti d'acqua, le indagini di campagna, le analisi chimiche e batteriologiche.

Art. 33 (*Approvazione dei piani di riordino*) – I progetti di piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente.

Il piano adottato viene depositato in luogo accessibile al pubblico e dell'avvenuto deposito viene data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e nei quotidiani di maggiore diffusione.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale, chiunque può far pervenire alla Giunta regionale nel pubblico interesse le proprie motivate osservazioni.

La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, esamina le osservazioni pervenute, controdeduce e trasmette gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.

L'approvazione del piano di riordino equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonchè di urgenza e indifferibilità dei lavori in esso previsti.

Il provvedimento di approvazione è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed i relativi documenti sono depositati presso l'ufficio del Genio civile competente per territorio.

Art. 34 (*Autorizzazione alla escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee*) Abrogato dalla l.r. 18/99, art. 16.

Art. 35 (*Autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee*) – Abrogato dalla l.r. 18/99, art. 16.

TITOLO VIII – ASSETTO DELLE COMPETENZE

Art. 36 (*Funzioni delle Province in materia di disciplina e controllo degli scarichi*) – Oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:

a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviale, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

b) Le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.

Ai sensi del comma 1, lett. g), dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature, anche pluviale, a eccezione degli scarichi di cui al successivo art. 42.

Le Province attuano e organizzano la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente articolo.

Art. 37 (*Esercizio della delega*) – Nell'esercizio dei poteri delegati con l'articolo precedente, le Province dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai limiti, agli standards di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonchè alle norme di attuazione emanate dalla Regione.

La Giunta regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, potrà impartire specifiche direttive vincolanti agli enti delegati.

Tali direttive saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Nell'adozione degli atti, gli enti delegati devono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 38 (*Sostituzione e revoca della delega*) – In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli

stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima.

Art. 39 (*Comuni singoli o associati e Comunità montane*) – Gli enti locali, negli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano di risanamento, possono deliberare sulla gestione in forma associata per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalle leggi 10-5-1976, n. 319, 24-12-1979, n. 650 nonché dalla presente legge.

Ove gli ambiti territoriali, individuati dal piano regionale di risanamento delle acque, siano inclusi per oltre metà o coincidano con i territori delle Comunità montane i compiti di cui al precedente comma sono affidati a queste ultime.

Art. 40 (*Regolamento di gestione dei servizi di igiene ambientale*) – I Comuni singoli o associati e le Comunità montane deliberano l'adozione del Regolamento di gestione dei servizi.

I regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 41 (*Consorzi per le aree di sviluppo industriale*) – I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai cicli di lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso industriale afferenti gli agglomerati industriali dei Consorzi per i nuclei e le aree di sviluppo industriale sono gestiti dai Consorzi stessi.

Le industrie insediate all'interno degli agglomerati dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale devono allacciarsi agli impianti consortili.

Le industrie limitrofe agli agglomerati ed ai nuclei di sviluppo industriale possono, previa convenzione, usufruire dei servizi di igiene ambientale gestiti dai Consorzi stessi.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 24-12-1979, n. 650, i Consorzi di cui al presente articolo sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché della presente legge e delle norme tecniche regionali.

I consorzi di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono adottare il Regolamento per la gestione dei servizi affidati.

I regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale.

I Consorzi di cui al presente articolo possono costituire società miste con le ditte operanti nella gestione dei servizi di igiene ambientale cui possono partecipare le industrie di cui al precedente terzo comma.

Art. 42 (*Compiti dei Comuni, singoli o associati, Comunità montane*) – I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei rifiuti provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura.

Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature sono esercitate dagli enti gestori delle stesse.

TITOLO IX – AUTORIZZAZIONI E LIMITI DI ACCETTABILITÀ

Art. 43 (*Autorizzazione allo scarico*) – Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10-5-1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, dall'autorità competente al controllo.

Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale competente anche ai fini dell'uniformità della raccolta dei dati.

Le autorizzazioni sono rilasciate quando gli scarichi rispettano tutte le norme nonché i limiti di accettabilità finali previsti dalla legge 10-5-1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché dai regolamenti regionali.

Le autorizzazioni per gli scarichi di pubbliche fognature sono rilasciate in forma provvisoria qualora essi, in base al piano di risanamento, debbano allinearsi ai limiti di accettabilità progressivamente.

L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende già assentita per gli scarichi delle pubbliche fognature, che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamenti civili e produttivi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali è stata presentata all'autorità denuncia a domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10-5-1976, n. 319 e ove non sia intervenuto da parte dell'autorità rifiuto o revoca.

A domanda del soggetto interessato, l'autorità di controllo, nell'autorizzare lo scarico può assegnare un termine per la messa a punto dei processi produttivi e depurativi durante la fase di avviamento.

Il tempo concesso non dovrà superare i centoventi giorni dall'attivazione dello scarico.

La disciplina dello scarico durante il periodo di cui ai due commi precedenti è definito dall'autorità di controllo nell'atto autorizzativo provvisorio in relazione alla natura dello scarico ed alle caratteristiche del ricettore.

Art. 44 (*Revoca delle autorizzazioni allo scarico*) – Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla legge 10-5-1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, nonché

dai regolamenti regionali.

L'autorità competente al controllo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, prima di revocare l'autorizzazione assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.

Decorso il termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente revoca l'autorizzazione ingiungendo l'immediata cessazione dello scarico. Le autorizzazioni allo scarico non sono trasferibili.

Art. 45 (*Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare*) – Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

Il titolare della concessione edilizia, nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilità o agibilità deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'organo competente al controllo.

In sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.

Dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere data comunicazione all'organo preposto al controllo degli scarichi.

TITOLO X – COMITATO TECNICO

Art. 46 (*Comitato tecnico per le risorse idriche*) – È istituito il Comitato tecnico per le risorse idriche con funzioni di consulenza tecnica della Giunta nelle materie disciplinate dalla presente legge.

I pareri resi dal Comitato ai sensi del comma precedente sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto da leggi statali o regionali.

Il Comitato tecnico è composto:

- a) dall'Assessore al ramo che lo presiede;
- b) da due rappresentanti tecnici designati dall'EAAP;
- c) da un esperto designato dall'Istituto Ricerche sulle Acque del CNR;
- d) da cinque esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;
- e) da un dipendente regionale, per ciascuno dei seguenti Assessorati:

Assessorato alle Politiche ambientali, Assessorato all'Agricoltura, Assessorato alla Sanità, Assessorato all'industria ed all'Artigianato, Assessorato ai Lavori pubblici, Assessorato competente in materia di tutela ed uso delle risorse idriche;

g) da un esperto designato dall'Ente Irrigazione.

f) dai Coordinatori regionali degli Uffici del Genio civile;

I membri di cui alla precedente lettera d) devono essere scelti tra docenti universitari, ricercatori presso enti pubblici e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline:

geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia. Il Comitato è insediato con Decreto del Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.

Il C.O.T.R.I. si avvale di una segreteria il cui dirigente responsabile esercita le funzioni di Segretario e viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

TITOLO XI – SANZIONI

Art. 47 (*Sanzioni amministrative per le violazioni concernenti a tutela dei corpi idrici sotterranei*) – Abrogato dalla l.r. 18/99, art. 16.

Art. 48 (*Sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli scarichi*) – Salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10-5-1976, n. 319 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000 il titolare dello scarico che:

- a) non ottemperò agli obblighi di cui al precedente art. 45;
- b) effettuò scarichi od immissioni senza avere ottenuto la autorizzazione prescritta dal precedente art. 43;
- c) effettuò scarichi o immissioni senza osservare le particolari prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione;
- d) effettuò attività di prelievo e/o trasporto di acque di rifiuto o di fanghi per conto terzi senza averne ottenuto la autorizzazione.

Art. 49 (*Procedimento di accertamento ed irrogazione*) All'accertamento delle violazioni provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, i funzionari e gli agenti degli organi di controllo.

I funzionari e gli agenti individuati nominativamente con apposite deliberazioni degli organi competenti per il controllo, possono accedere alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle misurazioni necessarie allo svolgimento del loro compito.

Qualora il controllo riguardi i limiti di accettabilità, colui che preleva i campioni da sottoporre ad analisi, redige in contraddittorio apposito processo verbale, precisando le circostanze e le modalità operative del campionamento, i risultati delle verifiche che ha immediatamente eseguito ed i provvedimenti presi per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni al laboratorio di analisi.

Nel certificato di analisi devono essere precisati i provvedimenti presi per la conservazione dei campioni e le metodiche analitiche adottate.

Il certificato è inoltrato, unitamente al processo verbale di prelevamento del campione, all'autorità competente per il controllo degli scarichi che, ove ravvisi violazioni alle disposizioni vigenti, entro quindici giorni dal ricevimento, redige verbale di accertamento e lo notifica al titolare dello scarico inoltrando denuncia all'autorità giudiziaria.

TITOLO XII – NORME TRANSITORIE

Art. 50 (*Trasferimento delle opere d'igiene ambientale e gestione dei servizi*) – La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese al fine di regolamentare l'acquisizione dei dati relativi alle opere d'igiene ambientale realizzate o in corso di realizzazione, con tutti gli elementi della relativa gestione compresi i ruoli di utenza.

Fino all'entrata in vigore della convenzione di cui al comma precedente, la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi prosegue secondo le modalità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 51 (*Programma esecutivo d'intervento*) – Il primo programma pluriennale 1983-85 ed il piano esecutivo annuale per l'anno 1983 si articolano in due sezioni, una relativa agli interventi sovracomunali ed ai complessi organici di opere di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 7 ed una relativa agli interventi di interesse locale di competenza dei Comuni.

Per ciascuna delle due sezioni sono indicate: l'ammontare delle previsioni di spesa, la ripartizione della spesa per esercizi finanziari, le modalità di attuazione e gestione delle opere.

Il primo programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale.

Il piano esecutivo 1983 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare assetto ed uso del territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I progetti per gli interventi sovracomunali e per i complessi organici di opere di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale su parere del Comitato di cui al precedente art. 46.

Art. 52 (*Interventi regionali per l'attuazione di pubbliche scariche controllate per rifiuti solidi urbani*) – Per provvedere alle più urgenti necessità di carattere igienico e sanitario nel quadro della tutela ambientale, con preminente interesse per la falda acquifera, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi di cui all'art. 6 del D.P.R. 10-9-1982, n. 915, promuove l'attuazione di pubbliche discariche controllate per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni sprovvisti di idonei sistemi per il loro smaltimento.

I fanghi residuati dai processi di depurazione che, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 10-9-1982, n. 915, non siano classificati rifiuti tossici e/o nocivi, possono essere smaltiti nelle discariche di cui al precedente comma.

Ai fini di cui al precedente primo comma la Regione, nell'ambito del programma esecutivo d'intervento di cui al precedente art. 51, provvede:

- ad individuare le aree destinate alla realizzazione delle discariche controllate reperendole, di preferenza, tra le zone più degradate dalle attività estrattive;
- a delimitare i bacini di utenza delle singole discariche;
- ad individuare gli enti locali responsabili della realizzazione e della gestione delle discariche.

Con l'entrata in funzione delle discariche controllate dovranno essere chiuse le discariche di rifiuti solidi urbani non controllate esistenti nel medesimo territorio comunale ed i relativi terreni bonificati, secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale.

I progetti riguardanti le discariche controllate sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico di cui al precedente art. 46. Per gli interventi relativi all'apertura di discariche controllate, nonché per quelli relativi alla chiusura e bonifica delle discariche non controllate, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

I progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, su parere del Comitato di cui al precedente art. 46.

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 (*Compiti dell'Assessorato alla Programmazione*) – L'Assessorato alla programmazione provvede agli adempimenti nelle materie di cui alla presente legge ed a quelli inerenti alle funzioni di competenza regionale in materia di:

- utilizzazione delle risorse idriche;
- smaltimento dei rifiuti solidi;
- difesa del suolo;
- energia.

A modifica ed integrazione della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 è costituito, nell'ambito dell'Assessorato alla programmazione, il Settore risorse naturali con il compito specifico di curare studi, ricerche e progettazioni nel campo dell'approvvigionamento ed uso delle risorse idriche, tutela delle acque dall'inquinamento, difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti, energia da fonti convenzionali ed alternative.

Per gli scopi di cui al precedente comma il Settore si articola:

- ufficio utilizzazione risorse idriche;
- ufficio tutela delle acque dall'inquinamento;
- ufficio difesa del suolo;
- ufficio smaltimento rifiuti solidi;
- ufficio energia.

La Giunta regionale entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla organizzazione ed all'attivazione funzionale ed operativa del Settore di cui al precedente comma anche con la nomina dei Coordinatori di Settore e degli uffici richiamati nel presente articolo.

Con le modifiche ed integrazioni di cui al precedente secondo comma è soppresso, nell'ambito dell'Assessorato interessato, l'ufficio acque ed energia di cui all'art. 9 della richiamata legge regionale 25 luglio 1979, n. 44.

In attuazione dell'art. 105, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di adeguare gli uffici del Settore risorse alle esigenze di specifiche competenze tecniche nella materia della presente legge, nonché in quelle disciplinate dalla legge 29-5-1982, n. 308 e dal D.P.R. 10-9-1982, n. 915, la Giunta regionale, utilizzando posti disponibili nell'organico regionale, indice un concorso pubblico per titoli e colloqui per l'assunzione di sei unità. (2) Al concorso può partecipare il personale di ruolo, della carriera direttiva, dipendente dallo Stato o da Enti pubblici, anche economici, in possesso di laurea in ingegneria civile idraulica, ingegneria industriale, fisica, scienze agrarie e forestali, biologia, e che documenti lo svolgimento di attività di ricerca, studio, elaborazione e programmazione nelle materie di competenza del Settore regionale risorse, svolte presso e/o per conto dell'Amministrazione di provenienza.

Nella valutazione dei titoli, sarà dato particolare rilievo all'aver già svolto, anche in posizione di comando e/o di distacco di fatto presso la Regione, attività di studio, elaborazione e programmazione nelle materie di competenza del Settore risorse.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate al Presidente della Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate della documentazione attinente ai requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti sesto e settimo commi.

Alla definizione del programma di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli ed alla costituzione della commissione giudicatrice della quale debbono far parte tre docenti universitari esperti nelle materie attribuite al Settore, si servizio comunque prestato presso le amministrazioni di provenienza ai sensi della LR n. 18 del 25-3-1974 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio regionale.

Al concorso di cui ai commi settimo e seguenti può partecipare il personale di cui all'ottavo comma in possesso della laurea in chimica.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

Art. 54 (*Coordinamento delle attività*) – Alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 21 della L.R. 17-6-1983, n. 8.

Art. 55 (*Delega all'Assessore*) – L'Assessore al ramo, se delegato dal Presidente della Regione, esercita tutte le funzioni disciplinate dalla presente legge.

Art. 56 (*Abrogazione di norme*) – Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alla L.R. 6 marzo 1979, n. 13.

Per le opere già in corso di realizzazione e per gli stanziamenti già impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare la normativa prevista dalla medesime disposizioni.

“4. I membri di cui alla precedente lett. d) devono essere scelti tra docenti universitari, ricercatori presso enti pubblici e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline: geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia”.

Art. 19

(Gestione delle risorse finanziarie e destinazione dei proventi)

1. I versamenti delle tasse (spese di istruttoria) e canoni previsti dalla presente legge, a favore della Regione Puglia, sono da effettuarsi su conto corrente postale n. 287706 con la causale “Tasse e canoni per la utilizzazione del demanio idrico”.

2. È istituito un fondo speciale dei proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico da iscriversi su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione.

3. I proventi di cui al comma 2 sono destinati, prioritariamente, al finanziamento degli interventi di tutela del demanio idrico e all'assetto idraulico e idrogeologico del territorio, gestito dal competente Assessorato ai lavori pubblici.

All. 1)

NORMATIVA TECNICA IN MATERIA DI RICERCA, PRELIEVO E UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE

1 - AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA

1.1 - ISTANZA IN CARTA LEGALE

L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando:

- utilizzo cui è finalizzata la ricerca;
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle acque sotterranee;
- estensione dell'area interessata dal progetto irriguo.

TUTTI GLI ATTI, IN DUPLICE COPIA, DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA RICHIEDENTE (istanza) E DA TECNICI ABILITATI PER LEGGE (atti tecnici) OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE

1.2 - ATTI DI PROPRIETÀ O TITOLI EQUIPOLLENTI

All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.

In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo regolamento di distribuzione dell'acqua da emanare.

I suddetti atti costitutivi, di comunioni irrigue, potranno essere prescritte anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.

1.3 - RELAZIONE TECNICA

La relazione dovrà essere redatta fornendo:

- notizie generali all'azienda interessata del progetto riportato al fabbisogno, idrico espresso in l/sec e mc/anno, correlato al futuro utilizzo delle acque;
- previsioni di progetto relative alla costruzione del pozzo che dovranno indicare, in particolar modo, il sito della ricerca (dati catastali), la quota sul livello medio marino (l.m.m.), la profondità che si prevede di raggiungere;
- motivazioni che impediscono l'approvvigionamento di acque da altre fonti idriche, quali acquedotti cittadini, rurali o da eventuali altri pozzi esistenti nelle zone circostanti a quella interessata dalla nuova ricerca.

Per ricerche di acqua da effettuare su siti ricadenti in comprensori irrigui operanti, occorre allegare presa d'atto rilasciata dal Consorzio, competente per territorio, relativa alla compatibilità della ricerca con il funzionamento del sistema irriguo esistente.

- In particolare, per le diverse tipologie d'utenza, agricola, zootecnica, industria-

le, itticoltura, ecc, dovranno essere indicate le caratteristiche tecniche specifiche delle relative attività e fabbisogni idrici connessi.

Per gli insediamenti turistico-residenziali dovranno essere allegati le concessioni o autorizzazioni comunali e sanitarie, nonché atto notorio di inesistenza di altre fonti di approvvigionamento idrico.

Per uso antincendio si dovrà indicare la capacità delle riserve idriche e indicazione della portata d'esercizio necessaria a garantire la ricarica delle cisterne o serbatoi di riserva idrica in caso del verificarsi dell'evento.

1.4 - PLANIMETRIA AZIENDALE

Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso all'intera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a un'area di rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.

1.5 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M.- (intero) scala 1:25000

Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare.

1.6 - ATTI INTEGRATIVI

In fase d'istruttoria, gli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, in presenza di:

- particolari situazioni geomorfologiche della zona interessata dalla ricerca;
- particolari situazioni a carico della falda idrica interessata;
- particolari situazioni di profondità da raggiungere;

— esistenza di altri pozzi nelle immediate vicinanze del sito oggetto della ricerca d'acqua;

potrà richiedersi idonea relazione idrogeologica con particolare riferimento a fenomeni di subsidenza o interferenza delle falde idriche.

2 - CONCESSIONE ALLA ESTRAZIONE ED UTILIZZO DELLE ACQUE

2.1 - ISTANZA IN CARTA LEGALE

L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando:

- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- riferimenti al provvedimento di autorizzazione alla ricerca di acqua;
- identificativi catastali del sito in cui è ubicato il pozzo trivellato;
- estensione dell'area interessata dal progetto irriguo;
- uso per cui si richiede la concessione;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec.;
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc./anno.

TUTTI GLI ATTI, IN DUPLICE COPIA, DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA RICHIEDENTE (istanza) E DA TECNICI ABILITATI PER LEGGE (atti tecnici) OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE

2.2 - ATTI DI PROPRIETÀ O TITOLI EQUIPOLLENTI

All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.

In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo regolamento di distribuzione dell'acqua da emanare.

I suddetti atti costitutivi, di comunioni irrigue, potranno essere prescritte anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.

2.3 - RELAZIONE TECNICA

La relazione dovrà essere redatta fornendo:

- l'effettiva consistenza dell'azienda interessata dal progetto irriguo, specificando;
- le modalità di impiego delle acque da utilizzare;
- caratteristiche tecniche del pozzo realizzato;
- caratteristiche tecniche dell'impianto di sollevamento;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec.
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc/anno.

2.4 - PLANIMETRIA AZIENDALE

Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso all'intera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a un'area di rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.

2.5 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M. - (intero) scala 1:25000

Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare.

2.6 - RELAZIONE IDROGEOLOGICA

La relazione idrogeologica dovrà riportare, tra l'altro:

- la stratigrafia del sottosuolo rilevata durante il corso della perforazione;
- i risultati, a trivellazione ultimata, della prova di portata eseguita almeno su tre

gradini, nonché quanto previsto al punto B5 Sez. L del D.M. 11-03-1988.

2.7 - CERTIFICATO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA

Il certificato deve essere rilasciato per campioni d'acqua prelevati, nei modi di legge, direttamente da tecnici del laboratorio analizzante.

IL RICHIEDENTE PUÒ FARE RIFERIMENTO A DOCUMENTI GIÀ PRESENTATI CON LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA D'ACQUA

3 - PRESA D'ATTO PER LA RICERCA DI ACQUE PER USO DOMESTICO**3.1 - COMUNICAZIONE**

La comunicazione, in carta semplice, deve essere redatta indicando:

- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle acque sotterranee;
- la tipologia dell'uso domestico con l'indicazione dei fabbisogni idrici espressi in mc/anno.

TUTTI GLI ATTI DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA COMUNICATRICE

3.2 - ATTI DI PROPRIETÀ O TITOLI EQUIPOLLENTI

All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà del fondo interessato dalla ricerca.

3.3 - STALCIO PLANIMETRICO

Sullo stralcio planimetrico dovrà indicarsi il sito ove si intende eseguire la ricerca.

3.4 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M. - (intero) scala 1:25000

Sullo stralcio corografico dovrà indicarsi il sito ove si intende eseguire la ricerca.

Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19
«Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego»

NOTE:**PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE**

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Amministrazioni comunali | - Agenzia regionale per il lavoro |
| - Commissioni provinciali per le politiche del lavoro | - Centri territoriali per l'impiego |
| - Commissioni regionali per l'impiego | - Aziende |
| - Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura | - Soggetti disoccupati |
| - Organizzazioni sindacali | - Lavoratori in mobilità |
| - Organizzazioni datori di lavoro | - Amministrazioni provinciali |
| - ANCI | - Istituti scolastici |
| - UNCEM | - Università degli studi |
| | - Enti di Formazione professionale |

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
- Annualmente	Formulazione ed invio alla G.R. per l'approvazione del piano annuale delle attività. (art. 5)	• Direttore generale dell'Agenzia regionale del Lavoro

LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1999, N. 19

«Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego»

(Pubblicata nel BUR n. 48 dell'11-05-1999)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione e agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di servizi all'impiego e di politiche attive del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le azioni, le strategie e l'organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l'occupazione della Unione europea, dello Stato e della Regione per conseguire l'obiettivo finale della parità dei cittadini per l'attuazione del diritto al lavoro e alla crescita professionale.

**Art. 2
(Sistema regionale per l'impiego)**

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.

3. Il sistema regionale per l'impiego si articola in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni e altri enti locali, favorendo in particolare:

- a) la concertazione e il dialogo con le parti sociali;
- b) l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;
- c) la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione;
- d) il coordinamento e l'integrazione degli osservatori regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro competenza, con particolare attenzione alla interconnessione del Sistema informativo lavoro - Puglia (SILP) con il sistema degli enti bilaterali e l'Osservatorio regionale banche - imprese;
- e) l'attribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali.

4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per l'impiego l' "Agenzia regionale per il lavoro" di cui all'art. 5 e i "Centri territoriali per l'impiego" costituiti dalle Province ai sensi dell'art. 7.

**TITOLO II
FUNZIONI DELLA REGIONE -
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA
REGIONALE DEL LAVORO****Art. 3
(Funzioni e compiti della Regione)**

1. Alla Regione competono la programmazione, il coordinamento, l'indirizzo, la valutazione e il controllo delle iniziative:

- a) per incrementare l'occupazione e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità, compreso il servizio - sistema rete - EURES;
- b) per l'occupazione dei soggetti di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) per il reimpiego dei lavoratori in mobilità

e per l'inserimento - reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate - deboli (Servizi di accompagnamento al lavoro - SAL);

- d) la ricollocazione in ambito regionale del personale pubblico in disponibilità. A tal fine i piani di formazione e riqualificazione terranno conto delle richieste avanzate delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 35 bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- e) per l'attivazione di stages e tirocini formativi, borse lavoro, piani di inserimento professionale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive integrazioni;
- f) per progetti di lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 e successive modifiche e/o integrazioni;
- g) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori privati come previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- h) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di disponibilità dei lavoratori pubblici come previsto dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- i) per le attività di predisposizione di motivati pareri per le procedure di competenza del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Alla Regione compete, altresì, nel rispetto della normativa statale, l'esercizio delle funzioni in materia di eccedenza di personale relative a:

- a) esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria;
- b) esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti pubblici; per questi ultimi per le sole procedure eventuali previste dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- c) promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, qualora interessi esclusivamente l'ambito provinciale, è delegato alle Province nell'ambito della gestione delle controversie collettive.

4. Spetta, infine, alla Regione il raccordo con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque, disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di lavoro, escluse quelle che permangono in capo allo Stato.

Art. 4

(Piano pluriennale e annuale per l'occupazione)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione adotta piani pluriennali e piani attuativi annuali per le politiche del lavoro e per le politiche formative integrate con i sistemi educativi.

2. Il piano pluriennale per l'occupazione prevede al proprio interno:

- a) l'indicazione delle risorse finanziarie, del loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base provinciale;
- b) i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi;
- c) le modalità di verifica e di monitoraggio.

3. Il piano pluriennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano annuale è adottato con delibera di Giunta regionale.

4. I piani di cui al comma 3 devono acquisire il preventivo parere della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro di cui all'art. 8. La seduta della Commissione a ciò dedicata è preceduta da apposita seduta congiunta degli organi collegiali di cui agli artt. 8 e 9 e delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

5. La seduta congiunta degli organi collegiali di cui al comma 4 costituisce momento di incontro, di raccordo e di verifica

nell'ambito delle competenze e funzioni di ciascun organismo. La seduta congiunta è convocata annualmente dal Presidente della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro.

Art. 5

(Agenzia regionale per il lavoro)

1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. L'Agenzia, in coerenza con i piani e i programmi della Regione, svolge funzioni di:

- a) consulenza e supporto tecnico-progettuale alle strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per l'impiego in materia di politiche per l'impiego, processi formativi e semplificazione delle procedure amministrative del mercato del lavoro;
- b) elaborazione degli standards qualitativi e dei criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi;
- c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
- d) gestione del SILP e delle banche dati, integrando e riarticlando nel sistema l'attuale Osservatorio del mercato del lavoro (OML), in rete con il Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale. Con atti della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'architettura del SILP, sulla base degli orientamenti e degli standards indicati dalla struttura nazionale del SIL, anche al fine della elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati;
- e) progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per l'impiego;
- f) stipula delle opportune convenzioni con i diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali);
- g) svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i privati che ne facciano richiesta.

3. L'Agenzia opera nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'Agenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.

5. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro il Direttore generale e il Collegio dei revisori.

6. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati dell'Agenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale.

7. Il Direttore generale formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.

8. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia.

9. Con apposito regolamento generale dell'Agenzia vengono disciplinate tra l'altro:

- a) le modalità di nomina e funzionamento degli organi;
- b) i rapporti con gli organi e le strutture regionali nonché con gli organismi consultivi previsti dalla presente legge;
- c) la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa;
- d) i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità.

10. Il regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

FUNZIONI DELLE PROVINCE E CENTRI TERRITORIALI PER L'IMPIEGO

Art. 6

(Funzioni delle Province)

1. Alle Amministrazioni provinciali compe-

te l'esercizio delle attività e compiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nelle seguenti materie:

- a) servizi di collocamento e funzioni amministrative connesse;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio, con particolare attenzione all'attivazione e diffusione dei Servizi di accompagnamento al lavoro per le fasce deboli - svantaggiate (SAL);
- e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- g) collocamento dei lavoratori domestici;
- h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
- i) preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro con servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento ai percorsi formativi e di inserimento lavorativo, anche con riferimento all'occupazione femminile.

2. Alle Amministrazioni provinciali competono altresì le seguenti funzioni operative e gestionali:

- a) gestione ed erogazione dei servizi di politiche attive del lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
- b) gestione delle liste di mobilità dei lavoratori privati di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) gestione delle liste di disponibilità dei lavoratori pubblici di cui agli artt. 20 e 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché la loro riqualificazione e ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito provinciale;
- d) servizi connessi alla promozione e attivazione dell'autoimpiego (creazione d'impresa individuale e cooperativa);
- e) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità

formative, norme in materia di lavoro, analisi delle domande di lavoro;

- f) risoluzione delle controversie collettive nell'ambito del territorio provinciale.

3. Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto degli indirizzi regionali e degli standards qualitativi, provvedono alla programmazione annuale, al monitoraggio e alla verifica (ex ante in itinere - ex post) del funzionamento e dell'integrazione fra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con facoltà di proposta per il riordino e innovazione degli stessi. Per l'esercizio di tale funzione possono avvalersi dell'Agenzia regionale per il lavoro quale supporto tecnico progettuale.

4. Le Province possono stipulare apposite convenzioni con gli organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 7

(Centri territoriali per l'impiego)

1. Le Province istituiscono proprie strutture denominate "Centri territoriali per l'impiego".

2. I Centri sono articolati per ambiti distrettuali sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'art. 8.

3. Le Amministrazioni provinciali, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentiti gli enti locali e la Commissione provinciale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, individuano le sedi di insediamento e coordinamento dei Centri territoriali per l'impiego.

4. Le Amministrazioni provinciali possono prevedere, sulla base di motivate esigenze territoriali, d'intesa con i Comuni interessati e con parere della Commissione provinciale, articolazioni decentrate dei centri per l'impiego con sportelli polifunzionali di prima informazione e servizi amministrativi di certificazione.

5. I Centri territoriali per l'impiego sono i soggetti attuatori e le sedi amministrative di realizzazione di tutte le funzioni descritte all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23

dicembre 1997, n. 469, nonché di ogni altra funzione che l'Amministrazione provinciale intende attribuire tra quelle di propria competenza. Come attività connesse ai servizi di politiche attive del lavoro i Centri devono comunque garantire:

- a) servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento, incontro domanda/offerta, percorsi formativi;
- b) servizi connessi alla promozione e attivazione dell'autoimpiego;
- c) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi della domanda.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 e in attesa della definizione dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali, entro il 30 giugno 1999, istituiscono i Centri territoriali per l'impiego articolandoli, in via transitoria, per ambiti distrettuali sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

7. In sede di prima costituzione sono allocate all'interno dei Centri territoriali per l'impiego, su basi funzionali policentriche, le funzioni e le risorse umane per le politiche attive del lavoro, delle ex Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura (SCICA), nel rispetto delle funzioni, delle professionalità e delle competenze acquisite.

8. Con successivi atti, anche regolamentari o legislativi, i Centri territoriali saranno dotati di ulteriori risorse umane al fine di attuare l'integrazione dei servizi di osservatorio, dei servizi di orientamento, dei servizi di informazione, collegati ai sistemi formativi integrati.

TITOLO IV RIORDINO E ISTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

Art. 8 **(Commissione regionale per le politiche del lavoro)**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del

decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità per l'omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.

3. La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:

- a) Assessore regionale delegato in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
- b) due Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- c) un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- d) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- e) sette componenti designati dai datori di lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative.

4. Ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e), valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (CNEL).

5. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area e i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Agenzia regionale di cui all'art. 5.

6. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Lo stesso regolamento prevede la costituzione di un unico Ufficio di presidenza, come struttura di coordinamento per i lavori della Commissione, nonché uno

staff di segreteria generale e tecnica permanente di supporto tecnico alle decisioni della Commissione avvalendosi prioritariamente delle professionalità rivenienti dalla Direzione regionale del lavoro.

7. La Commissione approva, altresì, le modalità di collaborazione con le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, istituite dalle Amministrazioni provinciali.

Art. 9

(Comitato istituzionale di coordinamento)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito il Comitato istituzionale di coordinamento con il compito di rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche del lavoro e le politiche formative.

2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale al lavoro ed è composto da:

- a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
- b) un rappresentante dell'ANCI;
- c) un rappresentante dell'UNCEM.

3. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area ed i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Agenzia regionale di cui all'art. 5.

4. Il Comitato approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento del medesimo.

5. Il supporto tecnico alle decisioni del Comitato nonché le funzioni di segreteria sono garantite dalle articolazioni organizzative di cui al regolamento previsto dall'art. 8, comma 6.

Art. 10

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro il 30 aprile 1999 le Amministrazioni provinciali istituiscono la Commissione provinciale per il lavoro quale organo tripartito paritario, sede di

concertazione e consultazione in ordine alle funzioni attribuite alle Province, composta in analogia alla Commissione regionale tripartita.

2. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento e le sottocommissioni. Per la costituzione di strutture di supporto saranno utilizzate prioritariamente le professionalità rivenienti dalla Direzione provinciale del lavoro.

3. Al fine di garantire il rispetto della specificità del mercato del lavoro agricolo, alle Commissioni provinciali per il lavoro sono affidate le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per la manodopera agricola nonché quelle assegnate alle stesse da delibere della Commissione regionale per l'impiego (CRI) Puglia, per l'espletamento delle quali il regolamento dovrà prevedere opportune modalità organizzative. Alle Commissioni provinciali per il lavoro sono inoltre affidati i compiti di progettazione e analisi, miglioramento domanda/offerta lavoro, rivenienti dalle Commissioni provinciali sciolte ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

TITOLO V

RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE

Art. 11

(Gestione e valorizzazione delle risorse umane)

1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati per l'impiego nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare riferimento alle pari opportunità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.

3. Il trasferimento delle risorse umane sarà

praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

Art. 12
(Risorse strumentali e SILP)

1. Nell'ambito delle risorse strumentali trasferite al patrimonio regionale particolare rilievo, dotazione e articolazione operativa vengono assicurati al SILP.

Art. 13
(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie impegnate per l'attuazione della presente legge derivano da:

- a) risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b) altre risorse trasferite dallo Stato per le materie disciplinate dalla presente legge;
- a) risorse del bilancio regionale anche nel quadro dei cofinanziamenti Ue.

2. Possono concorrere al finanziamento dei servizi e delle attività previste dalla presente legge le risorse messe a disposizione dagli enti locali nei rispettivi bilanci, nonché le risorse messe a disposizione da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo alle disponibilità dei soggetti imprenditoriali (enti bilaterali) e ai soggetti del privato sociale (terzo settore).

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, con la legge di bilancio sono istituiti appositi capitoli di "entrata" ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cui far corrispondere capitoli di "spesa" per gli oneri rivenienti dalla presente legge:

- a) parte ENTRATA: c.n.i. "Risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e altre risorse finanziarie dello Stato e della Ue";
- b) parte SPESA: c.n.i. "Spese vincolate all'attuazione della legge regionale n. 19 del 5 maggio 1999 "Norme in materia di

politica regionale del lavoro e di servizi all'impiego".

4. La spesa complessiva per l'attuazione della presente legge viene autorizzata nei limiti delle entrate accertate nel capitolo di entrata correlato.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14
(Norme transitorie)

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dell'art. 9, comma 19, della legge 28 novembre 1996, n. 608, il Direttore generale e il personale in servizio presso l'Agenzia impiego Puglia transitano all'Agenzia regionale per il lavoro. Tale contingente di personale costituisce la prima dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro.

2. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche al fine dell'attivazione degli strumenti e delle procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi vigenti. È consentita al personale trasferito l'opzione tra le diverse tipologie di rapporto.

3. La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale.

4. È istituito presso la Regione un gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena valorizzazione delle professionalità e competenze, per l'efficacia e la qualità dei servizi.

5. Al tavolo concertativo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipano l'Assessore al lavoro, l'Assessore al personale o loro delegati e le orga-

nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al trasferimento delle deleghe alle Province.

6. Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80, dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri e della presente legge.

Art. 15
(Poteri sostitutivi)

1. In riferimento al Titolo 1, Capo I, art. 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e i compiti spettanti ai diversi organi, strutture funzionali ed enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente legge, che comporti grave pregiudizio agli interessi regionali, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, assegna agli inadempienti un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 20
«Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dimissioni patrimoniali in favore di enti pubblici»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Possessori di beni della Riforma Fondiaria e dell'Opera Nazionale Combattenti
- Cooperative agricole

LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1999, N. 20

«Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dimissioni patrimoniali in favore di enti pubblici»

(Pubblicata nel BUR n. 72 del 13-07-1999)

TITOLO I
BENI ED OPERE DI RIFORMA
FONDIARIA

Art. 1
(Premessa)

1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente titolo.

Art. 2
(Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze)

1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della l. 386/1976;
- b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 4, purchè al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16

della l. 230/1950.

3. All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso ERSAP, degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.

4. In caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (discendente diretto del richiedente o coniuge), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra di cui al richiamato articolo 16 della l. 230/1950.

Art. 3
(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976)

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

- a) l'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario ridotta di un terzo;
- b) la somma corrispondente ai due terzi;
 - 1. dei costi delle opere realizzate dall'ente di sviluppo, al netto dei contributi statali;
 - 2. dei pagamenti di indennità miglioratorie per lodo arbitrale.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure

catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 viene effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di cinque anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall'articolo 4.

Art. 4

(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976)

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale prezzi competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso dell'unità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale data.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti ponderati non rimborsati all'Ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il prezzo complessivo deve essere sottoposto al giudizio di congruità dell'Ispettorato per l'agricoltura competente per territorio.

4. È data facoltà al richiedente di optare per il minor prezzo tra quello come sopra determinato, maggiorato degli interessi legali, relativo agli ultimi cinque anni e quello corrispondente al valore attuale del fondo non mi-

gliorato, determinato dal competente Ispettorato per l'agricoltura, previo rimborso degli oneri fondiari dalla data di possesso.

5. Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

6. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le vigenti norme.

7. Ove l'unità poderale da cedere sia stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dall'assegnatario.

Art. 5

(Integrazioni e pertinenze di unità produttive)

1. Eventuali quote integrative di terreno nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'articolo 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unità produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'articolo 4.

Art. 6

(Affrancazioni)

1. Il disposto del comma 1 dell'articolo 10 della l. 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando l'assegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione.

2. È riconosciuta, altresì, agli eredi legitti-

mi dell'assegnatario la facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa nonché tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva.

Art. 7
(Limitazioni, vincoli e divieti)

1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.

2. Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui l'acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del decennio va effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell'unità produttiva.

Art. 8
(Variazioni strumenti urbanistici)

1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico del Comune muti l'originaria destinazione agricola dell'agro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni:

- a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della l. 386/1976;
- b) per i terreni per i quali risulta già stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle condizioni previste nello stesso contratto.

Art. 9
(Ripresa di possesso di unità produttive)

1. Alla ripresa di possesso dei terreni a seguito di rinuncia, rifiuto del prezzo di vendita, revoca, annullamento del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza di requisiti, si procede con decreto dell'Assessore regionale competente.

Art 10
(Revoca assegnazione terreni e annullamento contratti di vendita)

1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell'assegnazione o l'annullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente alla superficie interessata all'abusivismo edilizio.

Art. 11
(Criteri di assegnazione)

1. Le unità produttive in disponibilità vengono assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 12
(Beni di pubblico generale interesse)

1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente acquisiti, in relazione alla loro destinazione d'uso, al demanio o al patrimonio indisponibile regionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede al trasferimento delle opere di pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla loro gestione.

3. Previa intesa con gli enti destinatari, la Giunta regionale determina la misura del concorso regionale nei costi di ristrutturazione ed adeguamento delle opere da trasferire, a valere sui proventi delle alienazioni dei beni della riforma, o da attribuire mediante conferimento diretto e gratuito di ulteriori beni di equivalente valore economico.

4. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in favore degli enti di

cui all'ultimo comma dell'art. 11 della l. 386/1976 esclusivamente i beni originariamente destinati e utilizzabili per fini di assistenza, educazione e culto.

Art. 13

(Beni non di pubblico generale interesse)

1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonee ad uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'Ufficio tecnico erariale (UTE).

2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di ente pubblico, a prezzo determinato dall'UTE.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di stima determinato dagli UTE territorialmente competenti, al netto delle migliorie apportate, purchè documentata la relativa spesa.

4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 3 dicembre 1997.

5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al comma 2 dell'art. 11 della l. 386/1976 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere d'intenti.

6. A richiesta dell'acquirente, il pagamento del prezzo può essere dilazionato, sino a due terzi del suo importo, in dieci annualità costanti maggiorate del saggio d'interesse legale corrente all'atto della stipula.

7. Ove il bene da cedere sia stato interessa-

to da violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria e il relativo prezzo è determinato in relazione al valore attuale del bene, al netto dell'incremento derivante dalle opere abusive realizzate.

8. Ai concessionari o locatari di fabbricati destinati ad uso di abitazione e loro eredi, che siano in regola con il pagamento dei relativi canoni, come determinati dall'ERSAP, si applica l'abbattimento del 20 per cento del prezzo d'acquisto, come determinato dall'UTE, ai sensi del comma 10 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Art. 14

(Concessioni temporanee)

1. I beni non disponibili della riforma fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la disciplina prevista dalla legge 26 aprile 1995, n. 27 e relative disposizioni applicative emanate dalla Giunta regionale.

2. La misura dei canoni relativi alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sarà adeguata alla normativa di cui al comma 1 a cura degli uffici competenti della riforma fondiaria.

3. In caso di deliberata cessione del bene in favore del concessionario, il canone di concessione deve essere corrisposto fino al pagamento del prezzo di acquisto, o della prima rata di esso in caso di rateazione.

Art. 15

(Cessioni a cooperative agricole)

1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati ed utilizzati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo stabilito dall'UTE territorialmente competente, ridotto di un terzo.

Art. 16

(Terreni occupati da costruzioni abusive)

1. I terreni che ritornano nella disponibilità della gestione speciale della riforma fondiaria a seguito di revoca o rinuncia e la cui destina-

zione agricola risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive sono considerati - per le superfici interessate dall'abusivismo - non più utilizzabili a fini agricoli e, pertanto, alienabili ai sensi dell'articolo 11 della l. 386/1976 e della presente legge, indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attiva presso il Comune competente.

Art. 17

(Classificazione beni di riforma fondiaria)

1. Le modalità di classificazione dei beni di riforma fondiaria sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Art. 18

(Beni ex Opera nazionale combattenti - ONC - di riforma fondiaria)

1. La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa ai beni provenienti dall'Opera nazionale combattenti e acquisiti al patrimonio della stessa per effetto delle leggi in materia di riforma fondiaria.

2. Fermi restando i diritti acquisiti in forza di norme di maggior favore, cessano di avere effetto gli articoli contenuti nel titolo II della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, così come modificata dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.

Art. 19

(Contenziosi in atto)

1. I contenziosi relativi alla riforma fondiaria pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo i principi in essa contenuti.

**TITOLO II
DISMISSIONI PATRIMONIALI**

Art. 20

(Elencazione immobili e procedure alienative)

1. In attuazione degli obiettivi di finanza

pubblica connessi all'adesione al patto di stabilità e crescita di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al fine di reperire le risorse necessarie all'avvio di una organica azione di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno indicati:

1. complesso immobiliare sito in contrada "La Riccia" - Taranto al Comune di Taranto
2. immobile "CRSEC" sito nel Comune di Grottaglie al Comune di Grottaglie
3. immobile "Colonia marina ex G.I." sito in Giovinazzo al Comune di Giovinazzo o alla USL BA/2
4. immobile "Colonia Collinare ex G.I." sito in Mottola al Comune di Mottola
5. immobile in località "Ceppano" in agro di Otranto al Comune di Otranto
6. immobile "ex tabacchificio" sito in Corsi al Comune di Corsi
7. immobile in località "Marina di Ginosa" al Comune di Ginosa
8. immobile ex tabacchificio in località "Marina di Ginosa" al Comune di Ginosa
9. immobile in località "Dolcemorso" in agro di Mottola alla Comunità Montana della Murgia sud-orientale
10. complesso immobiliare "ex SICEM" sito in Foggia alla Provincia di Foggia
11. edificio scolastico "Casa ex G.I." in Adelfia al Comune di Adelfia
12. edificio scolastico "Casa ex G.I." in Altamura al Comune di Altamura
13. immobile "ex ENAL" in Capurso al Comune di Capurso
14. edificio scolastico "Casa ex G.I." in Cellamare al Comune di Cellamare
15. immobile "Casa ex G.I." e relative pertinenze in Conversano al Comune di Conversano
16. immobile "Palestra ex G.I. alla via Galliani" in Foggia al Comune di Foggia
17. immobile "Palestra ex G.I. alla via Pestalozzi" in Foggia al Comune di Foggia
18. immobile "Palestra ex G.I. alla via Am-

- miraglio Da Zara" in Foggia al Comune di Foggia
19. immobile "Campi di tennis ex ENAL" in Foggia al Comune di Foggia
 20. immobile "ex FAPL" in Torremaggiore al Comune di Torremaggiore
 21. immobile "Fabbricati ex ENAL nel camping Calenelle" in Vico del Gargano al Comune di Vico del Gargano
 22. immobile "Campo sportivo ex G.I." in S. Severo al Comune di S. Severo
 23. immobile "Campo sportivo ex G.I." in Serracapriola al Comune di Serracapriola
 24. immobile "ex FAPL" in Minervino Murge al Comune di Minervino Murge
 25. edificio sede università "ex INAPLI" in Lecce all'Università di Lecce
 26. edificio sede università "ex G.I. Fiorini" in Monteroni di Lecce all'Università di Lecce
 27. immobile "Campo sportivo ex G.I." in Massafra al Comune di Massafra

2. All'alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 27/1995 si provvede secondo le modalità previste all'articolo 26 della stessa legge.

3. L'eventuale affidamento a società di servizi dovrà avvenire per gruppi di beni ricadenti nel medesimo ambito provinciale.

4. Sono fatti salvi i benefici previsti per gli enti di cui all'articolo 28, comma 2, della l.r. 27/1995, limitatamente alla parte dell'immobile già in disponibilità.

Art. 21

(Prezzo e modalità pagamento)

1. Le cessioni dei beni di cui all'articolo 20 saranno stipulate al prezzo determinato dall'Ufficio del territorio territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti dallo scioglimento dell'Ente regionale pugliese trasporti (ERPT), al maggior prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal

tecnico nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 1238 in data 30 aprile 1996. In caso di affidamento di mandato a società di servizi, alla determinazione del valore dei beni da alienare provvede la società affidataria, tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici, e, comunque, ancorando la valutazione dell'area sfruttata a fini urbanistici all'attuale prezzo di mercato dei suoli edificatori. La valutazione è approvata dalla Giunta regionale, a seguito di parere espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 15 della l.r. 67/1980, così come sostituito dall'articolo 10 della l.r. 5/1985 e modificato dall'articolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17.

2. Il pagamento del prezzo, ove eccedente l'importo di lire 600 milioni, potrà essere dilazionato a richiesta e per non più di due terzi del suo ammontare, in tre annualità, con maggiorazione dei relativi interessi legali e con esonero, in caso di alienazione ad ente pubblico, da iscrizione di ipoteca immobiliare.

3. Ove, per causa imputabile all'acquirente, alla stipula non si pervenga entro mesi sei dalla data di notifica del prezzo come sopra determinato, la Giunta regionale è autorizzata, previo preavviso ad adempiere entro i successivi mesi tre, ad alienare i beni di cui sopra mediante procedura concorsuale di gara pubblica.

Art. 22

(Reinvestimento proventi per idee d'impresa)

1. I proventi delle alienazioni costituiscono residui di stanziamento e sono reinvestiti per le finalità di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 27/1995 e per interventi di adeguamento, conservazione e riqualificazione patrimoniale, secondo un programma adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare al Demanio e Patrimonio.

2. Il trenta per cento dei proventi delle alienazioni è destinato ad interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al riutilizzo di

beni suscettibili di impiego in idee d'impresa nei seguenti settori:

- a) produzione beni in agricoltura, artigianato ed industria;
- b) fornitura di servizi alle imprese;
- c) fornitura di servizi per il turismo, fruizione dei beni culturali, tutela ambientale.

3. Le modalità e le condizioni di utilizzazione dei beni di cui al comma 2 formeranno oggetto di apposita concessione d'uso da rilasciarsi, in favore delle imprese giovanili i cui progetti risulteranno ammessi a finanziamento pubblico, secondo le norme contenute nel disciplinare d'uso di cui all'articolo 17, comma 3, della l.r. 27/1995.

Art. 23

(Accordi di collaborazione)

1. Per la individuazione delle possibili opportunità esistenti nel territorio regionale connesse a forme di utilizzazione patrimoniale finalizzate alla creazione di nuove imprese, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare

accordi di collaborazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

Art. 24

(Norma finanziaria)

1. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti i seguenti capitoli:

ENTRATA

Omissis

SPESA

Omissis

Art. 25

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

Legge Regionale 6 luglio 1999, n. 21
«Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla legge regionale 15
maggio 1985, n. 32»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Gestori impianti sportivi
- Diplomatici ISFEF

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1999, N. 21

«Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla legge regionale 15 maggio 1985, n. 32»

(Pubblicata nel BUR n. 72 del 13-07-1999)

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge concerne l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive, ancorché oggetto dei benefici di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32, nei quali si esercitano attività motorio-

ricreative, ginniche di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle norme approvate dalle fondazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

2. Nelle strutture di cui al comma 1, la responsabilità e la funzione di istruttore deve essere affidata a personale fornito di diploma ISEF o titolo universitario equipollente.

Legge Regionale 27 luglio 1999, n. 22
**«Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo
professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza»**

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Aziende ospedaliere
- AUSL
- Operatori socio sanitari

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1999, N. 22

«Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza»

(Pubblicata nel BUR n. 85 del 06-08-1999)

Art. 1

1. La Giunta Regionale individua le Aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali presso cui sono istituiti i corsi di formazione professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza", di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 e relativo regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295.

2. Ciascuna azienda sanitaria, sede di corso, istituisce sezioni per un numero di allievi non inferiore a venti, in funzione del fabbisogno territoriale.

3. Nel programma formativo annuale la Giunta Regionale stabilisce il numero dei cor-

si da assegnare alle sedi di formazione.

4. L'ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1 è riservata, in misura del 60 per cento della disponibilità, al personale ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-sanitari, in possesso del diploma della scuola dell'obbligo, in servizio di ruolo presso le Aziende unità sanitarie locali. Per gli allievi esterni il requisito minimo di ammissione ai corsi di cui al comma 1 è costituito dal possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Art. 2

1. La spesa per lo svolgimento dei corsi è a carico del fondo sanitario regionale.

Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 23

«Modifica della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 “Costituzione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio e per l’adeguamento dell’ordinamento istituzionale della Regione Puglia” e abrogazione dell’art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 21»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Componenti Commissioni speciali per la revisione dello Statuto

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1999, N. 23

«Modifica della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 “Costituzione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio e per l’adeguamento dell’ordinamento istituzionale della Regione Puglia” e abrogazione dell’art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 21»

(Pubblicata nel BUR n. 85 del 06-08-1999)

Art. 1

1. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 (1) è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione rassegna le sue conclusioni entro il 30 marzo 2000”.

Art. 2

1. Al comma dell’art. 3 della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 le parole “di un mas-

simo di tre esperti” sono sostituite dalle seguenti: “di massimo di quattro esperti”.

Art. 3

1. È abrogato l’art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 21 “Modifica della legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 ‘Costituzione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio e per l’adeguamento dell’ordinamento istituzionale della Regione Puglia”.

NOTE

(1) Si riporta il testo aggiornato della L.r. 11/96 coordinato con le modifiche recate dalle L.r. 21/97 e 23/99.

Legge regionale 28 giugno 1996, n. 11 — «Costituzione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio e per l’adeguamento dell’ordinamento istituzionale della Regione Puglia»

Art. 1 (*Costituzione*) — 1. È costituita, a norma dell’art. 34 dello Statuto della Regione Puglia e dell’art. 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione speciale per la revisione o la modificazione dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio e per l’adeguamento dell’ordinamento istituzionale della Regione Puglia.

2. La commissione è composta dal Presidente di ciascun Gruppo consigliere o altro Consigliere a tal uopo da lui designato permanentemente e dal Presidente della Giunta per il Regolamento o suo delegato.

3. I Gruppi consiliari composti da almeno otto unità designano, oltre al Presidente o suo delegato, un altro Consigliere.

Art. 2 (*Compiti*) — 1. La Commissione esercita la funzione preparatoria e referente o altre funzioni di cui all’art. 20 del Regolamento interno del Consiglio:

a) alla revisione dello statuto e del Regolamento interno del Consiglio;

b) per l’adeguamento dell’ordinamento istituzionale della Regione Puglia, con l’obiettivo di valorizzare il sistema delle autonomie locali secondo il principio della sussidiarietà;

c) per l’individuazione delle procedure legislative e degli strumenti operativi finalizzati al raccordo tra le autonomie locali.

2. La Commissione rassegna le sue conclusioni entro il 30 marzo 2000.

Art. 3 (*Funzionamento*) — 1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla costituzione e insediamento della Commissione entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione, nella riunione di insediamento elegge il Presidente e due Vice Presidenti.

2. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori.

3. Per il funzionamento e il supporto tecnico, la Commissione si avvale del personale e delle strutture del Consiglio regionale nonché della consulenza, eventualmente, di massimo di quattro esperti nominati dalla Regione, ai sensi della legge regionale 17 agosto 1981, n. 45.

3 bis. Il Presidente della Commissione, per la cura e la corrispondenza degli affari connessi all’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di una segreteria particolare formata da due unità, di cui una con incarico di segretario particolare conferito a dipendente della Regione e indicato dal Presidente della Commissione.

4. Le spese necessarie per il funzionamento e il supporto tecnico gravano sul bilancio del Consiglio regionale.

5. Per quanto non previsto nella presente legge si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio, in quanto compatibili.

Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24
«Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di
commercio»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| - Amministrazioni provinciali | - Centri commerciali |
| - Amministrazioni comunali | - Operatori commerciali |
| - Organizzazioni dei consumatori | - Camere di commercio |
| - Organizzazioni dei commercianti | - ANCI |

PRINCIPALI SCADENZE PERIODICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER SOGGETTI ESTERNI ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
- Entro il 15 di ogni mese	Invio alla Regione delle richieste di apertura, trasformazione o ampliamento delle grandi strutture di vendita. (art. 8)	• Comuni

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1999, N. 24

«Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio»

(Pubblicata nel BUR n. 85 del 06-08-1999)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
(Obiettivi e articolazione dell'intervento regionale)**

1. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio.

2. Al fine di rendere operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare gli altri aspetti della materia che forma oggetto del d.lgs. 114/1998, il Consiglio regionale approva due provvedimenti contenenti:

- a) indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, nonché ulteriori direttive ai Comuni in materia di urbanistica commerciale e per l'esercizio delle loro funzioni;
- b) norme e direttive in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 28, commi 12 e 13, del d.lgs. 114/1998.

3. All'esame delle domande di autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si dà seguito.

4. Il Consiglio regionale provvede con appositi atti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

5. Gli indirizzi, i criteri e le direttive hanno durata di tre anni. A tal fine la Giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione trasmette al Consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio predisposte

dall'Osservatorio regionale, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente.

6. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

7. I provvedimenti attuativi di cui al comma 2 sono adottati a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Si dà altresì adeguata informazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

8. Al fine di consentire l'attuazione delle misure previste nell'articolo 10 del d.lgs. 114/1998 e di permettere un uso razionale e programmato del territorio, di evitare successive concentrazioni di esercizi di vendita in talune aree di maggiore densità abitativa e di garantire un'adeguata copertura del servizio distributivo sull'intero territorio regionale, favorendone l'equilibrato sviluppo anche nei centri storici, nelle aree urbane periferiche e in quelle agricole, si prevede di:

- a) favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali;
- b) riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale dei centri storici;
- c) consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle piccole e medie imprese esistenti nelle aree urbane, nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo.

Il provvedimento di cui alla lettera a) del comma 2 indica gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita relativi alla stessa prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, tenendo conto della necessità di un graduale inserimento di nuove grandi strutture di vendita. Per tale fine, in relazione alla presenza e allo sviluppo

delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 5, si stabilisce quanto segue:

- 1) di consentire insediamenti di centri commerciali con superficie massima di vendita non superiore a 20 mila mq., nell'interno dei quali nessun esercizio deve superare i limiti di cui all'art. 5, lettera d);
- 2) di consentire in ciascuna area, corrispondente alla provincia, la presenza di strutture di vendita superiori sulla base di un rapporto equilibrato con la popolazione residente, comprendendo in tale rapporto anche gli eventuali trasferimenti e concentrazioni di esercizi esistenti;
- 3) di dare priorità agli ampliamenti delle grandi strutture di vendita esistenti rispetto alle richieste di nuovi insediamenti;
- 4) di autorizzare le grandi strutture di vendita superiori nel settore alimentare o misto, solo se attivano un centro commerciale;
- 5) di garantire il servizio distributivo su tutto il territorio regionale, evitando l'eccessiva concentrazione di grandi strutture di vendita superiori in ambiti territoriali ristretti e a ridosso delle aree a maggiore densità abitativa;
- 6) di evitare l'eccessivo carico in termini di traffico, di impatto ambientale e di impatto economico sulla rete di vendita di minore dimensione derivante dalla possibile concentrazione nelle stesse zone delle aree urbane di più grandi strutture di vendita superiori, ponendo distanze minime tra le stesse, in relazione alla popolazione residente nel Comune;
- 7) di autorizzare le grandi strutture di vendita superiori a condizione che abbiano disponibilità di parcheggio privato nella misura di due mq per ogni mq. di superficie di vendita e di una dimensione minima della sezione stradale della viabilità di riferimento di quindici metri, sempre che non disti più di cento metri dall'accesso.

Art. 2 (Finalità)

1. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Puglia, la presente legge e i provvedimenti attuativi previsti

all'articolo 1 perseguono, ciascuno per il proprio ambito di intervento, le seguenti finalità:

- a) la gradualità del passaggio al nuovo assetto normativo previsto dal d.lgs. 114/1998 attraverso la promozione dei processi di ristrutturazione e riconversione delle attività commerciali in essere;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- c) lo sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo l'evoluzione tecnologica dell'offerta e il pluralismo delle diverse tipologie e forme di vendita, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 in materia di tutela del territorio e della deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre 1989, n. 6320, relativa ai criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo;
- e) il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita attraverso l'articolazione della programmazione per aree sovracomunali;
- f) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione dei centri storici;
- g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei Comuni minori, con particolare riferimento a quelli con minore dotazione di servizio;
- h) il graduale riordino del commercio su aree pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti l'integrazione con il commercio in sede fissa e che favorisca lo sviluppo delle forme consorziali tra operatori;
- i) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazio-

ne, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;

- l) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccolo e medie imprese;
- m) la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
- n) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni, le Province, i Comuni e le Camere di commercio.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 3

(Ripartizione del territorio comunale)

1. Al fine di formulare indirizzi e obiettivi di espansione della rete distributiva che ne garantiscano un equilibrato sviluppo nel territorio, le aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza sono identificate nel territorio delle cinque province.

Art. 4

(Classificazione dei Comuni)

1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti attuativi, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:

Classe I - Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti;

Classe II - Comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti;

Classe III - Comuni con popolazione superiore a 3 mila e fino a 10 mila abitanti;

Classe IV - Comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti.

2. Ai Comuni delle classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), ed f), del d.lgs 114/1998; ai Comuni delle

classi III e IV si applicano i limiti inferiori.

3. Al fine di favorire il decongestionamento dei Comuni di maggiore dimensione e la rivitalizzazione dei centri storici, in deroga al disposto del comma 2, si applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti per i Comuni delle classi I e II:

- a) nei centri storici;
- b) nei Comuni fino a 10 mila abitanti confinanti con Comuni superiori a 50 mila abitanti, a condizione che appartengano alla medesima provincia.

4. La Giunta regionale individua ulteriori Comuni o loro parti in cui applicare i limiti dimensionali degli esercizi commerciali in deroga al criterio di consistenza demografica, su proposta avanzata dalle Province.

Art. 5

(Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita)

1. Nel rispetto dei limiti dimensionali degli esercizi previsti all'articolo 4 del d.lgs. 114/1998, ai fini di una più puntuale programmazione, le medie e le grandi strutture, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a) medie strutture inferiori (M1) - con superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei Comuni delle classi I e II;
- b) medie strutture superiori (M2) - con superficie compresa tra 601 e 1500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei Comuni delle classi I e II;
- c) grandi strutture inferiori (G1) - con superficie compresa tra 1501 e 4500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 2501 e 7500 mq. nei Comuni delle classi I e II;
- d) grandi strutture superiori (G2) - con superficie di vendita maggiore di 4500 mq. sino a 7500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie maggiore di 7500 mq. sino a 10.000 mq. nei Comuni delle classi I e II.

2. Le medie e le grandi strutture di vendita,

in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
- b) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.

3. I centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998 necessitano:

- a) di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati per la creazione del centro commerciale;
- b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.

Art. 6

(Criteri e modalità di priorità ai fini del rilascio delle autorizzazioni)

1. In caso di domande concorrenti per l'apertura di una media o grande struttura di vendita sono stabiliti i seguenti criteri di priorità e modalità per l'esame delle domande:

- a) concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in attività da almeno un anno purché sussistano le seguenti condizioni:
 - 1) l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente formalizzata mediante specifico accordo sindacale;
 - 2) tra le strutture di vendita concentrate ne sia almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la classificazione di cui all'articolo 5;
 - 3) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia almeno pari al 50

per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata di impegno di reimpiego del personale;

- 4) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di cui al comma 6 o sia comunque in possesso del requisito di adeguata qualificazione ai sensi del comma 5;
- b) ampliamento;
- c) trasferimento;
- d) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dall'articolo 5, comma 9, del d.lgs. 114/1998 o è in possesso di adeguata qualificazione;
- e) nuova apertura.

2. Nei casi in cui il reimpiego del personale già operante presso esercizi commerciali per i quali si prevede l'accorpamento o la concentrazione costituisca presupposto, in conformità con quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 114/1998, per usufruire di agevolazioni o di automatismi all'apertura o all'ampliamento di medie o grandi strutture di vendita, si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. L'impegno del reimpiego del personale si intende assolto qualora l'istanza di apertura o di ampliamento di esercizi sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare, di assunzione in prova del personale in essa operante.

4. I corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle priorità del rilascio di autorizzazioni sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 9, del d.lgs. 114/1998.

5. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina facente capo alla legge 11 giugno 1971, n. 426, avevano titolo ad iscriversi al Registro esercenti il commercio.

6. Per l'individuazione del soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità ai sensi del presente articolo, si applicano i medesimi principi valevo-

li in tema di requisito professionale per il commercio alimentare.

Art. 7

(Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della L. 426/1971 per la vendita di beni di largo e generale consumo)

1. Sono sempre concesse:

- a) l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della L. 426/971, per la vendita di generi di largo e generale consumo.
La superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati;
- b) l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della L. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture concentrate o accorpate;
- c) l'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita esistente mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della l. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle

medie e grandi strutture concentrate o accorpate.

L'ampliamento di cui alle lettere b) e c) non comporta variazioni al settore merceologico dell'esercizio. Quanto previsto nel presente comma è consentito anche nell'ipotesi del centro commerciale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione prevista nel comma 1 comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.

Art. 8

(Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita)

1. Le domande di apertura, ampliamento e trasferimento di una grande struttura di vendita sono inoltrate al Comune competente, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione:

- a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alla programmazione territoriale regionale;
- b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessi e dei percorsi veicolari;
- c) relazione tecnico-economica sull'iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione d'impatto sulla rete di vendita esistente nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante.

2. Nel caso di domande prive delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 114/1998 o degli elementi di cui al comma 1, il Comune, entro dieci giorni dal loro ricevimento, invita l'interessato a procedere alla loro integrazione o regolarizzazione nel termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale le stesse si intendono rinunciate.

Le domande prendono data dal giorno del

ricevimento della loro integrazione o regolamentazione.

3. L'esame delle domande in sede di Conferenza di servizi avviene solo se l'ubicazione della struttura commerciale è prevista in aree o immobili conformi per insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende respinta.

4. Al fine della comparazione delle domande in relazione ai criteri di priorità, sono considerate concorrenti quelle regolarmente inoltrate ai Comuni di una medesima Provincia nel corso dello stesso mese.

5. I Comuni, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmettono alla Regione le istanze regolarmente inoltrate nel mese precedente, indicando la relativa Conferenza di servizi da svolgersi, nel corso del mese successivo, in data fissata dalla Regione sulla base di apposito calendario.

6. La Regione, nel corso della seconda metà di ogni mese, valuta i titoli di priorità delle istanze trasmesse dai Comuni, attribuendo alle stesse eventuali punteggi previsti nel provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

7. La Conferenza di servizi si svolge presso la sede della Regione, con la partecipazione di un rappresentante della Regione, di uno della Provincia e di uno del Comune. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla Conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dell'ANCI, delle organizzazioni dei consumatori e dei commercianti.

8. Al fine di una puntuale valutazione dello sviluppo omogeneo del territorio, l'Osservatorio regionale del commercio, nell'ambito della Conferenza di servizi, relazione sullo stato di avanzamento della rete delle medie e grandi strutture di vendita nel proprio territorio, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 21.

9. L'Assessorato regionale specifica gli elementi informativi che il Comune dovrà fornire ai componenti la Conferenza di servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità

di comunicazione.

10. La domanda documentata a norma, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della Conferenza, è ritenuta accolta.

Art. 9

(Gestione di reparto)

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, dandone comunicazione alla Camera di Commercio e al Comune. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni, risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare comunicazione al Comune e alla Camera di Commercio. La fattispecie non costituisce caso di sub-ingresso.

Art. 10

(Sub-ingresso)

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.

2. La domanda di sub-ingresso è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.

4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarî dell'autorizzazione che ne siano sprovv-

visti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 entro sei mesi dalla reintestazione.

**Art. 11
(Commercio su aree pubbliche)**

1. Il provvedimento attuativo in materia di commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), raccoglie in modo organico la disciplina normativa del settore, in modo da costituire un riferimento normativo univoco.

2. La disciplina in materia si ispira ai seguenti principi:

- a) indirizzo dell'evoluzione del commercio su aree pubbliche nella Regione, con la facoltà di fissare parametri di sviluppo con particolare riguardo ai mercati, e in relazione alla consistenza dell'offerta al dettaglio in sede fissa;
- b) promozione di una ampia rispondenza tra le esigenze del consumatore e l'offerta, anche attraverso la previsione di una pluralità di manifestazioni fieristiche e mercatali, compresi fiere e mercati specializzati o con articolazione merceologica;
- c) riequilibrio del territorio mediante l'indicazione di criteri e parametri per l'istituzione, la modifica e la soppressione di fiere e mercati;
- d) rilevanza prioritaria della riqualificazione e del potenziamento dell'offerta esistente;

- e) previsione di ampi poteri organizzatori da parte dei Comuni, con redazione, a seconda dei casi obbligatoria o facoltativa, di un piano per il commercio su aree pubbliche, accompagnato da eventuali regolamenti di fiera o mercato.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
URBANISTICO**

**Art. 12
(Dotazione di aree a parcheggio)**

1. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti minimi di seguito indicati oltre quelli di legge statale.

2. La dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita:

- a) per le medie e grandi strutture di vendita ubicate nelle aree di centro storico, nella misura stabilita nei piani di parcheggi dei Comuni che, in ogni caso, non può superare 0,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita e può essere disponibile in un raggio di almeno 300 mt. dal perimetro dell'area dell'intervento;
- b) nelle altre zone territoriali, nella misura seguente per ogni mq di superficie di vendita:

Superficie di vendita alimentare	Settore alimentare o misto	Settore non alimentare
fino a 1500 mq	1 mq	0,8 mq
da 1500 a 2500 mq	1,5 mq	1 mq
oltre 2500 mq	2 mq	1,5 mq

c) la disciplina di cui al precedente capoverso resta sostituita dal piano comunale parcheggi per i Comuni che lo abbiano adottato.

3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito

di modifiche della superficie di vendita, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale.

4. Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree private a parcheggio.

5. Per i locali destinati a esercizi di vicinato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già corredati di destinazione d'uso commerciale non si applica la dotazione di aree a parcheggio prevista dal comma 2.

Art. 13

(Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale)

1. Al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 114/1998, il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al termine del procedimento previsto rispettivamente agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998.

2. Per le medesime finalità, le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni per le medie o grandi strutture di vendita devono essere corredate di un attestato di conformità urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilasciato dai competenti uffici comunali.

3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.

TITOLO IV INDICAZIONI AI COMUNI

Art. 14

(Strumenti comunali di programmazione e incentivazione)

1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza e secondo le specifiche indicazioni contenute negli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultime,

si dotano di appositi piani o provvedimenti contenenti:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, da indicare previa analisi ricognitiva e valutazione della rete distributiva comunale e alla cui approvazione è in ogni caso subordinato il rilascio di autorizzazione per le medie strutture superiori di tipo M2;
- b) gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici.

2. In caso di inerzia da parte dei Comuni nell'esercizio delle funzioni di programmazione, la Regione provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del d.lgs. 114/1998, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione dei piani o provvedimenti comunali.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono inibire o sospendere, per un periodo definito e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.lgs. 114/1998, gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale, o parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi;
- b) esecuzione di programmi comunali di qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;
- c) esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici o di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale.

Art. 15

(Sviluppo e promozione dei centri storici)

1. Per centri storici, oggetto del presente articolo, si intendono le aree riconosciute tali dai Comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali.

2. Al fine di conseguire un'efficace politica

di sviluppo e promozione dei centri storici nelle indicazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), sono specificati i contenuti e le modalità di esercizio dei maggiori poteri da attribuire ai Comuni in tali ambiti territoriali.

Detti poteri comprendono le facoltà di intervento in materia merceologica e di compatibilità già previste dall'articolo 4 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, nonché la possibilità di interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi, marchi di qualità o di produzione regionale, facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico nelle aree attigue ai pubblici esercizi.

3. I Comuni, ravvisandone l'opportunità ai fini di una migliore articolazione dei propri interventi di promozione e rivitalizzazione, possono, con provvedimento motivato, estendere, in tutto o in parte, l'uso degli incentivi e della strumentazione previsti per i centri storici a fasce ad essi limitrofe che presentino analoghe caratteristiche socio-economiche e commerciali o di richiamo turistico.

4. I Comuni possono emanare disposizioni particolari a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale e disporre misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario.

Art. 16

(Sviluppo e rivitalizzazione dei centri di minor consistenza demografica)

1. Per la rivitalizzazione e lo sviluppo della rete di vendita nel territorio comunale, nelle frazioni e nelle altre aree con popolazione inferiore a 3 mila abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, individuati con atto della Provincia ove gli stessi ricadono, i Comuni possono dotarsi di appositi strumenti di promozione e sviluppo, comprendenti la possibilità di realizzazione di centri polifunzionali di servizio.

2. I centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura, o complesso unitario, di:

- a) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimen-

tari e artigianali pugliesi;

- b) servizi per la promozione del territorio;
c) attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.

3. Per i centri polifunzionali possono essere previste:

- a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva;
b) l'esenzione da tributi locali e regionali.

4. I centri polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilità all'utenza e la loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circoscrivibili. Della loro presenza è data idonea informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita segnaletica stradale.

5. Ai centri polifunzionali è dato riconoscimento con provvedimento comunale comunicato alla Regione.

6. La Regione può intervenire con finanziamenti volti ad agevolarne la costituzione e il funzionamento.

7. I Comuni possono procedere all'autoinfeudazione e contestuale cessione di azienda a terzi di attività commerciali, assunte per finalità di servizio alla collettività.

8. Con appositi provvedimenti, la Giunta regionale definisce gli ulteriori adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo.

Art. 17

(Orari di apertura degli esercizi nei Comuni turistici e nelle città d'arte)

1. In materia di orari, giorni e turni d'apertura delle attività commerciali, il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), stabilisce i criteri per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte, prevedendo che essa avvenga su istanza dei Comuni stessi.

2. I Comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico nei qua-

li gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs 114/1998.

**TITOLO V
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
E DI FINE STAGIONE**

**Art. 18
(Vendite di liquidazione)**

1. L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:

- a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;
- b) in caso di liquidazione per cessione d'Azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- c) caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
- d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori con elenco dettagliato degli stessi comunicato all'Ufficio urbanistico del Comune. L'esecuzione dei lavori va poi comprovata dalla dichiarazione di fine lavoro dell'impresa esecutrice e dalla sua fattura. I tempi di lavoro di ristrutturazione devono essere minimo dieci giorni;
- e) tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa;
- f) le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in per-

centuale con il quale si intendono offrire le stesse.

2. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e comunque per almeno dieci giorni.

3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre e i trenta giorni precedenti, l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione.

4. Per cessazione dell'attività è da intendersi anche la cessazione di uno dei due settori merceologici per i quali l'esercizio è abilitato alla vendita.

5. Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.

6. È fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione "vendite fallimentari" o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

**Art. 19
(Vendite di fine stagione o saldi)**

1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:

- a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
- b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
- c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
- d) gli articoli sportivi;
- e) gli articoli di elettronica;

f) le confezioni e i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio;

2. I Comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni provinciali di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori maggiormente rappresentative.

3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima, indicando:

- a) la data di inizio e la durata della vendita;
- b) i prodotti oggetto della vendita;
- c) la sede dell'esercizio;
- d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.

5. Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile, queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino più prezzi di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica devono essere venduti a tale prezzo.

Art. 20

(Disposizioni comuni per vendite di liquidazione e saldi)

1. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.

2. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubbli-

citarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita.

3. Le merci offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.

4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

6. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo merci già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurre di nuove, sia acquistate sia in conto deposito.

7. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.

8. La pubblicità relativa alle vendite di cui ai precedenti articoli deve essere impostata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi.

9. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare controlli per verificare se le scorte

siano effettivamente esaurite.

10. Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli presso i punti di vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti tribunali, appositamente incaricati.

11. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e ai precedenti articoli sulle vendite di liquidazione e sui saldi, i Comuni prevedono la stessa sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del d.lgs 114/1998. Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

**TITOLO VI
STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE E
SVILUPPO IMPRENDITORIALE,
PROFESSIONALE ED ECONOMICO**

**Art. 21
(Osservatorio regionale del commercio)**

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs 114/1998, è istituito l'Osservatorio regionale del commercio.

2. L'Osservatorio regionale opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.

3. L'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:

- a) realizzare un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei Comuni, per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese;
- b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi

derivanti dall'entrata in vigore della riforma di settore;

- c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;
- d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
- e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza e articolazione delle associazioni di categoria;
- f) diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili.

4. Il sistema informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale.

5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono stabilite con apposito provvedimento attuativo (1), da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 22
(Attività di formazione
per gli operatori commerciali)**

1. La Regione promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'ac-

NOTE

(1) L'Osservatorio regionale del Commercio è stato istituito con Deliberazione n. 1843 del 27 dicembre 1999 pubblicato sul BURP n. 5 del 13-1-2000.

cesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale e di politiche attive del lavoro e di formazione e servizi all'impiego.

2. L'attività formativa regionale si ispira ai seguenti principi generali:

- a) garanzie di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi;
- b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;
- c) elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;
- d) integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;
- e) gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;
- f) garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali.

3. I corsi di formazione possono essere gestiti, in via prioritaria, mediante apposita convenzione di affidamento, dai seguenti soggetti:

- a) le Camere di commercio e le strutture di formazione da esse promosse;
- b) le associazioni di categoria del commercio legalmente costituite a livello regionale e gli enti di formazione dalle stesse istituiti;
- c) le strutture incaricate dell'attività di assistenza tecnica di cui all'art. 23.

4. Con apposito provvedimento attuativo della Giunta regionale sono stabiliti:

- a) il numero di corsi qualificanti previsti annualmente in ciascuna provincia e le modalità per la loro determinazione;
- b) le materie previste e le ore minime di in-

segnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi, curando il livello qualitativo degli stessi e la loro omogeneità nell'ambito regionale, tenendo conto che, al fine di garantire idonei requisiti professionali i corsi stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela e alla informazione del consumatore, alla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari nonché idonee a fornire elementi di gestione e marketing aziendale;

- c) le modalità di svolgimento delle prove finali che, per i corsi qualificanti, devono aver luogo innanzi ad un'unica commissione per ciascuna provincia e consistere in una prova scritta e in un colloquio;
- d) la composizione della commissione d'esame di cui alla lettera c);
- e) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare indicato all'articolo 5, commi 7 e 9, del d.lgs 114/1998 che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive per l'organizzazione di corsi facoltativi di aggiornamento.

Art. 23

(Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali)

1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.

2. Con apposito regolamento sono definiti:

- a) i requisiti affinché centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria del commercio e dalle Camere di commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica riconosciuta ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 114/1998;
- b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli

- operatori commerciali che ne facciano richiesta;
- c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- d) i criteri per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- e) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 (Disposizioni transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono:
- a) alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistente nel proprio territorio e alle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendite e alla rete distributiva del centro storico;
- b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera a), finalizzati all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge;
- c) alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relative al commercio e alla comunicazione delle risultanze all'Assessorato regionale competente;
- d) ad inoltrare alla Giunta regionale motivata istanza di inserimento del proprio territorio o di alcune sue parti nel novero di quelli a prevalente economia turistica o costituenti città d'arte.

2. Non appena approvati dal Consiglio regionale gli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i Comuni integrano le analisi e gli studi preliminari trasformandoli in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione delle reti distributive locali.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale, al fine di individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali.

Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs 114/1998, tenendo anche conto di eventuali scadenze previste dal provvedimento di approvazione del piano urbanistico territoriale qualora adottato nel suddetto termine.

4. Fino a quando non si sarà provveduto all'individuazione dei Comuni ai fini dell'articolo 12 del d.lgs 114/1998, restano in vigore le disposizioni emanate in materia dai Comuni ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1971, n. 558, senza facoltà di emanarne altre.

5. L'esame delle istanze relative alle medie strutture di vendita ha luogo sulla base dei provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione di cui all'articolo 14.

6. Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento in materia di formazione di cui all'articolo 22, comma 4, i corsi di qualificazione per il settore alimentare di cui all'articolo 5 del d.lgs 114/1998 possono essere effettuati dai medesimi soggetti e con le medesime modalità con cui erano effettuati i corsi per la qualificazione al Registro esercenti il commercio per il settore alimentare.

Art. 25 (Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni regionali previste negli strumenti attuativi è sanzionata sulla base degli articoli del d.lgs 114/1998 ai quali le stesse sono riconducibili. Negli altri casi gli strumenti attuativi possono disporre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni.

Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 25
«Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Capitanerie di porto

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1999, N. 25

«Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»

(Pubblicata nel BUR n. 85 del 06-08-1999)

**Art. 1
(Oggetto della legge)**

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, connesse alla gestione del demanio marittimo, nella fase di prima attuazione della relativa attività funzionale, nonché l'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni in materia di demanio marittimo dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le quali vengono mantenute in capo alla Regione Puglia.

**Art. 2
(Modalità per l'esercizio delle funzioni delegate)**

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono espletate dalla Regione in conformità delle disposizioni del codice di navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e delle altre disposizioni nazionali legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate, fino alla definizione dell'assetto operativo del settore, la Regione si avvale di strutture interne o delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti sulla base di apposita convenzione da stipularsi, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni della legge 32 dicembre 1996, n. 647.

3. Le funzioni amministrative di competenza regionale sono esercitate dalla Giunta Regionale o dall'Assessore competente in materia di demanio marittimo, se delegato, mediante apposita struttura organizzativa da istituire nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Nell'ambi-

to dell'attività istruttoria dell'azione amministrativa delegata e/o conferita alla Regione, i pareri di cui all'articolo 12 del regolamento del codice di navigazione in vigore sono rilasciati dagli uffici regionali competenti.

4. L'attività di vigilanza e le istruttorie per i provvedimenti di regolarizzazione dell'uso improprio delle aree demaniali marittime, fino alla completa operatività della struttura organizzativa prevista in materia, possono essere svolte dai soggetti convenzionati per l'esercizio delle funzioni in materia delegate di cui al comma 2, sulla base dei regolamenti approvati dalla Giunta Regionale.

5. L'ammontare dell'imposta regionale sui canoni delle concessioni demaniali marittime è determinato nella misura del dieci per cento del canone.

6. Per l'esercizio finanziario 1999 non si applica l'imposta regionale di cui al comma 5.

**Art. 3
(Piano di utilizzazione del demanio marittimo)**

1. Su proposta della Giunta Regionale, il Consiglio approva il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, previsto dall'articolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. La Giunta Regionale predispone gli atti necessari ed emana apposite direttive per la redazione del piano nel rispetto degli adempimenti previsti da comma 3 dello stesso articolo 6.

2. Fino all'approvazione del piano di cui al comma 1, la Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, emana le direttive intese ad individuare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime.

**Art. 4
(Norma finanziaria)**

Omissis

Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 26
«Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 “Disposizioni in materia di ricerca e
utilizzo di acque sotterranee”. Modifiche all’articolo 15, comma 1 (norme di
carattere generale)»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Soggetti utilizzatori di acque sotterranee

LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26

«Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (1) “Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee”. Modifiche all’articolo 15, comma 1 (norme di carattere generale)»

(Pubblicata nel BUR n. 94 dell’08-09-1999)

**Art. 1
(Termini per la denuncia dei pozzi)**

1. Il termine disposto dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1999, n.

18, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 18 gennaio 2000.

NOTE

(1) Per il testo aggiornato e coordinato della L.r. 18/99 vedi a pag. 154.

Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 27
**«Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende
USL»**

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- AUSL
- Aziende sanitarie
- Operatori e volontari socio sanitari pubblici e privati
- Associazioni di volontariato e di strutture residenziali di cura e riabilitazione
- SERT